

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

vallivi del delta padano (*Approvato dal Senato*) (2831), *deliberando lo stralcio dell'articolo 7 del disegno di legge.*

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in conformità con gli accordi intervenuti tra i gruppi parlamentari, propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di iniziare subito la discussione del disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1947, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali. (2967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

Come la Camera ricorda, la Commissione fu autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Roselli ha facoltà di parlare per svolgere la sua relazione.

ROSELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, è stato emanato per disporre la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali carburanti, combustibili, lubrificanti (che nominerò in seguito semplicemente oli) realizzate a danno dell'erario con evasione delle dovute imposte di fabbricazione sulle diverse qualità di oli, in occasione dell'immagazzinamento o deposito, della circolazione e distribuzione, della manipolazione, della vendita e dell'impiego degli stessi.

L'evasione esiste ingente anche se il suo ammontare è ignoto e, a quanto si dice, superiore ai 20 miliardi annui. Il gettito delle imposte di fabbricazione sugli oli è crescente, anche se l'incidenza media effettiva sulla quantità degli oli consumata è diminuita rispetto all'anteguerra e fino all'esercizio 1953, ed è leggermente risalita negli esercizi successivi. Attualmente il rapporto tra i numeri indici

del gettito rispetto alle quantità consumate si aggira attorno a 34. Il gettito previsto per l'esercizio il cui bilancio è in corso di approvazione, ai capitoli 72, 73 e 86 del bilancio dell'entrata, ammonta a 424 miliardi pari all'11,37 per cento delle entrate effettive.

I tributi sugli oli minerali, dalla legge 14 luglio 1891, n. 391, ad oggi, hanno seguito il crescente sviluppo delle lavorazioni, particolarissimo negli ultimi 20 anni.

Le raffinerie nel 1938 lavoravano 1.605.000 tonnellate di greggio ed attualmente hanno una capacità di raffinazione di 30 milioni di tonnellate, compresa la riserva di extracapacità del 30 per cento imposta dal decreto legislativo 30 luglio 1954, n. 1303, ripartita su 35 raffinerie. Le norme vigenti non hanno potuto contenere le evasioni il cui rischio è notevolmente premiato dall'ingente ammontare della imposta evasa che è assimilabile a quella che si ha sui tabacchi. Sono due settori caratteristici e particolarmente ricercati dai frodati; e particolarmente perseguiti dalle sanzioni relative.

Tale aggravamento ha reso necessario l'intervento legislativamente espresso dall'attuale decreto-legge, emanato con opportuna repentinità per evitare fraudolente predisposizioni ostative alla repressione delle pratiche illecite, nonché per incutere nell'ambiente un salutare timore.

Il testo in esame ha subito numerosi emendamenti in Senato, in accordo con l'amministrazione finanziaria. Esso contiene sostanzialmente un gruppo di norme disciplinari ed organizzative ed un gruppo di norme penali. Al primo gruppo appartengono gli articoli che vengono ora riassunti.

Secondo gli articoli 1 e 2, i titolari che intendano esercitare depositi di oli con o senza serbatoi, stazioni di servizio o distributori stradali, apparecchi di distribuzione automatica di carburanti a scopo di vendita al pubblico o per usi privati, agricoli e industriali, con una capacità superiore ai 10 metri cubi, oppure, e soltanto per depositi di oli combustibili per usi privati, impianti di riscaldamento, con capacità superiore a 25 metri cubi, debbono presentare denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione corredata della copia dell'atto di concessione o di autorizzazione. La denuncia costituisce il primo atto amministrativo.

Se si tratta di impianti esistenti, la denuncia dovrà essere presentata entro 120 giorni da quello di pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta ufficiale* 6 maggio 1957, secondo un emendamento del Senato. Il termine di 120

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

giorni si applica anche ad alcune altre norme che presentano una determinata scadenza che il Senato ha ritenuto di allungare da 30 giorni a 120 giorni.

I depositi di oli per la vendita al minuto, di capacità inferiore a 5 quintali, sono esenti dall'obbligo della denuncia.

Per quanto riguarda quest'ultima disposizione, alcuni commercianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici hanno chiesto che venga interpretato il testo nel senso di comprendere anche i depositi di oli elencati nella Farmacopea ufficiale e rispondenti alle correlative caratteristiche: per esempio, la vasellina, l'etere di petrolio, la ligroina. Hanno chiesto cioè che la loro attività fosse compresa in questa norma. Ritengo che l'amministrazione potrebbe decidere favorevolmente a tale richiesta.

Analogamente, le imprese produttrici di trasformatori elettrici hanno chiesto di essere esonerate dall'obbligo della denuncia in quanto i loro depositi, caratteristici per il particolare impiego di oli minerali lubrificanti, non potrebbero essere compresi nel settore economico degli oli.

Ritengo che bisognerebbe invece confermare l'obbligo della denuncia di tali depositi. Occorrerebbe però, nella tenuta del registro di carico e scarico, tener conto del consumo dell'olio non solo per i normali cali o evaporazioni o perdite per manipolazione, ma anche per la imbibizione dei trasformatori, per gli sfridi o scarti di depurazione e di filtrazione: cali piuttosto elevati e forse non comprensibili nei limiti di tolleranza dell'articolo che specificatamente definisce tali limiti e le relative sanzioni in caso di mancata rispondenza.

Secondo l'articolo 3, i titolari degli impianti di cui sopra debbono essere muniti di licenza amministrativa triennale (licenza amministrativa, non licenza di polizia), rilasciata a richiesta dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente e debbono tenere registro di carico e scarico vincolato a conservazione per un periodo di 3 anni.

Per ragioni di opportunità, per i distributori stradali d'impiego corrente, date le mansioni professionali degli addetti, le loro attitudini e le molteplici operazioni distributive inerenti a tale attività, è stato chiesto dalla Commissione, ed il ministro ha accolto la richiesta, che l'aggiornamento del registro avvenga quotidianamente, al principio o alla fine della giornata lavorativa, e non caso per caso ad ogni versamento del liquido di che trattasi. La licenza di esercizio può essere sospesa in pendenza di procedimento penale e revocata

per avvenuta condanna. Sarà rifiutata al condannato per un periodo di 5 anni dalla condanna.

Secondo l'articolo 5, i quantitativi di oli minerali superiori a 10 quintali debbono circolare accompagnati dal certificato di provenienza. È questo il terzo atto amministrativo imposto. Il certificato deve essere corredato di tutte le indicazioni possibili, elencate con precisione nel testo della legge, e dovrà essere conservato allegato al registro di carico e scarico o, dove questo non esiste, conservato per un anno dal destinatario del carico. Anche per questo certificato sono previste delle esenzioni per i recipienti di oli lubrificanti fino a 20 chilogrammi muniti di chiusura stabile a macchina e contraddistinti dal marchio della ditta fabbricante con tutte le indicazioni del caso.

Secondo l'articolo 6, i certificati di provenienza sono rilasciati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o dalle dogane o dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti o, infine, dai comandi territoriali della guardia di finanza. Il Senato a questo punto ha aggiunto un emendamento per stabilire che l'amministrazione finanziaria può autorizzare gli esercenti di depositi liberi, per usi commerciali, di oli minerali alla emissione di certificati di provenienza di prodotti che le ditte medesime intendono estrarre dai loro depositi. Per questa circolazione interna sono naturalmente previste alcune cautele.

L'articolo 7 prevede una cauzione di garanzia da parte degli esercenti nella misura del 40 per cento della imposta prevista. A questo punto la Commissione ha discusso un ordine del giorno da tutti accettato per un trattamento di riguardo alle cooperative. Dalla cauzione sono esonerate le ditte di notoria solidità, a discrezione della amministrazione. Con ciò non si intendono premiare i grandi complessi a danno dei piccoli, ma si intende riconoscere la serietà del comportamento e la correttezza fiscale nonché gli enti di carattere pubblico, statale o parastatale, in sostanza gli enti che danno garanzia dal punto di vista morale e fiscale e giudiziario, oltre che economico.

Secondo l'articolo 8 l'amministrazione ha facoltà di applicare suggelli agli apparecchi automatici distributori quando vi sia notizia o sospetto di irregolarità. Inoltre stabilisce che funzionari dell'amministrazione o polizia tributaria possono accedere liberamente nelle stazioni o negli impianti, di giorno o di notte, per i necessari sopralluoghi e controlli.

Secondo l'articolo 4 e l'emendamento aggiuntivo indicato come 25-*quinques*, è vietato, in depositi liberi o vigilati o in recinti di raffineria, il detenere promiscuamente oli gravati da tributo anche se assoluto, oli denaturati e agevolati, oli esenti. Può essere consentita in via eccezionale, a facoltà dell'amministrazione, per la durata della concessione, la detenzione promiscua purché esistano o siano attuate condizioni di netta separazione topografica e tecnologica fra le diverse specie di oli. Secondo l'articolo 16, le deficienze ovunque constatate per evaporazione, calo o dispersione tra le giacenze reali e i dati contabili non possono superare, in definitiva, la percentuale semestrale dell'uno per cento riferita al peso degli oli introdotti. Tale percentuale è intermedia fra quella stabilita dal testo originario che fissava la tolleranza annuale dell'uno per cento e la tolleranza, pare, consentita nel passato, del due per cento per semestre.

Se i limiti sono superati fino alla misura dell'1 per cento semestrale, oltre l'1 per cento già consentito semestralmente, l'esercente corrisponderà semplicemente l'imposta sulla eventuale eccedenza di calo; se questo secondo limite di tolleranza è superato, sarà inflitta una multa fino ad 1 milione di lire, ma oltre il limite del 10 per cento di deficienza semestrale, oltre la multa, si potrà infliggere la reclusione da sei mesi a tre anni. Per le eccedenze non giustificate si infliggerà una multa compresa fra il doppio e il decuplo dell'imposta dovuta. Se le eccedenze superano il limite del 10 per cento sarà inflitta la reclusione nei limiti di cui sopra.

Irregolarità minori di tenuta di registro e di sua presentazione saranno punite con ammenda da lire 50 mila a 300 mila.

Il gruppo delle norme penali, salvo particolari disposizioni, stabiliscono le sanzioni dovute ai raffinatori clandestini dei prodotti, ai sottrattori degli stessi, ai violatori delle norme disciplinari, ai miscelatori abusivi ed ad altri colpevoli di reati amministrativi o fiscali particolarmente configurati.

Le principali sanzioni comprendono:

- a) reclusione da 6 mesi a 5 anni;
- b) multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta dovuta, ma non inferiore in ogni caso ai 2 milioni di lire, oltre il pagamento dell'imposta evasa;
- c) confisca di apparecchi, meccanismi, prodotti e materie prime, oggetto della violazione a termini della legge doganale.

Infine si stabilisce che il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato

consumato. In Commissione è stata discussa questa parificazione, ed è stato ricordato che la legislazione fiscale finanziaria in questa materia ha sempre assimilato il tentativo al reato stesso. Per quanto riguarda una preoccupazione sollevata da un collega sulla desistenza volontaria, si è ricordato che l'analisi o meno della desistenza volontaria fa parte dell'accertamento del tentativo compiuto.

Tali norme si presentano in deroga a determinati articoli del codice penale. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 5 del decreto non si applicano alle amministrazioni dello Stato per i prodotti loro appartenenti.

Uno degli effetti di questa legge è riconoscibile nella istanza recentemente manifestata riguardante imprese esercenti depositi e distributori che non si trovano in posizione regolare agli effetti delle prescritte concessioni e autorizzazioni o perché siano sprovviste degli atti di concessione, o di autorizzazione o perché tali atti siano scaduti, o per mancato pagamento della tassa di concessione governativa o perché l'atto riguardi caratteristiche di impianto non corrispondenti alla reale consistenza degli impianti. Tali imprese chiedono d'essere poste in condizione di regolarizzare la loro posizione amministrativa in esonero alle sanzioni previste dalle specifiche norme riguardanti tale rapporto amministrativo. Questo fenomeno è uno di quelli tipicamente considerati dall'attuale decreto legge, con opportune sanzioni. È opportuno facilitare il rientro nella legalità di tali imprese? Il relatore lascia al ministro e all'amministrazione il giudizio su tale istanza.

La profonda ragione che ha spinto ad emanare un decreto-legge di tal peso e gravità sta nel verificarsi di gravi evasioni e nella difficoltà di perseguirle con esattezza e minuzia, come sarebbe necessario.

Coloro che volessero approfondire la materia, non solo potrebbero leggere con interesse la relazione governativa e la discussione al Senato, ma anche l'interessante studio pubblicato sulla *Rivista della guardia di finanza*, numero 4 del luglio-agosto 1956, ove queste frodi sono particolarmente considerate con obiettiva intelligenza. Si tratta, secondo lo scrittore, di distinguere queste frodi in quattro categorie: a) frodi compiute all'importazione e all'esportazione; b) frodi che hanno luogo nelle raffinerie per estrazioni clandestine o fraudolente di prodotti chimici o parzialmente lavorati; c) frodi perpetrate in commercio o durante la circolazione dei prodotti; d) frodi attuate attraverso il dirottamento,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

l'impiego clandestino dei carburanti agevolati e la rigenerazione di quelli agricoli.

Il primo gruppo di frodi è collegato alle operazioni di carico e scarico inerenti al trasporto marittimo. Si tratta di caricamenti superiori a quelli documentati, o di cali e perdite inesistenti, si tratta di denunce più o meno reali di sostanze estranee miscelate agli oli o di infiltrazioni idriche avvenute durante un viaggio e più o meno fittizie. Occorre pensare che su un carico di 15.000 tonnellate, una differenza dell'1 per cento importa un cospicuo quantitativo di 150 tonnellate.

Così gli approdi al largo, l'avvicinarsi delle bettoline, le operazioni di lavaggio dei serbatoi e i loro residui di lavaggio o recuperi di bordo, forniscono sostegno a non facilmente controllabili evasioni.

Alla esportazione si può assumere l'ipotesi di falsificazione di documenti, ossia di esportazione fittizia di prodotti pregiati: pare sia accaduto che autocisterne di benzina destinata all'estero non abbiano raggiunto il confine.

L'accurato espositore fa rilevare come a volte possa accadere che tali scorrettezze o tali reati possano verificarsi anche senza la complicità dei titolari dell'azienda, ma tramite persone subordinate o appaltatori di lavoro.

Il secondo gruppo di evasioni nei riguardi delle grandi e medie raffinerie, può manifestarsi attraverso vendite di prodotti di prima distillazione occultati come residui o fondami. Inoltre si può speculare su cali anche legali, ma non realizzati di fatto. Si possono avere false attestazioni di qualità e quantità, o decolorazioni adulteratrici, o ridistillazioni onde ottenere prodotti pregiati, o camuffamenti di oli lubrificanti pregiati come oli combustibili.

Nei depositi costieri, nell'atto del trasferimento dei prodotti su navi, il sistema delle tubature maestre e del valvolame può consentire, per difetto di piombatura o con brevi operazioni di carpenteria, travasi o spostamenti vietati, ed anche per quantità ingenti. Per le piccole raffinerie si può arrivare all'impianto di tubature clandestine oltre la cinta, in maniera visibile o invisibile. Si possono avere alterazioni di tare, miscele fittizie di prodotto pregiato e scadente, si possono far figurare fatture di comodo e depositi provvisori esterni, o vendite a ditte non custodite. Si possono infine avere veri e propri impianti occulti, e con questa serie di possibilità — cui si può aggiungere quella del dirottamento abusivo — si possono sviluppare le frodi del terzo gruppo nella circolazione e nel commercio.

Si aggiungano le campionature fallaci e le fallaci disposizioni per la misurazione dei livelli nei serbatoi; in tal modo e con altri accorgimenti, elencabili o ignoti, si sviluppano anche le frodi del quarto gruppo.

In relazione alla loro esistenza, molte ditte conducono una doppia attività; quella ordinaria e palese conduce inevitabilmente a perdite e passività di bilancio; quella occulta — altrettanto se non più intensa — conduce a compensare e a superare in misura soddisfacente la precedente passività.

Lo studio conclude che debba essere raggiunta una efficace sorveglianza del settore, e che sia possibile, con l'applicazione rigorosa delle disposizioni vigenti in materia fiscale e sugli impianti industriali, con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici ai fini del controllo delle rese; con lo sviluppo di accertamenti a fondo in caso di fondato sospetto di frode; e, soprattutto, con la stretta collaborazione fra gli organi preposti alla vigilanza, prevenire e reprimere le frodi.

Inoltre si richiama la necessità e la opportunità di esigere la reale e precisa scritturazione dei documenti e delle registrazioni, nonché di appesantire le troppo tenui sanzioni.

In altri organi di stampa — come il *Notiziario petrolifero*, *Quattro ruote*, *Il Mondo* — si sono trattati gli aspetti del problema, anche in relazione al decreto-legge in esame.

Un regime pesante su questo settore di attività fraudolenta evidentemente peserà anche sulle aziende produttrici in regola con la legge e con il fisco. D'altra parte, qui è una questione di moralità pubblica e di rimoralizzazione di un settore. È certo che di fronte a una situazione veramente bonificata, sia per la prevenzione che per la repressione, potrà corrispondere una legislazione più agevole anche per le aziende produttrici e sane sotto l'aspetto fiscale.

La stessa materia delle imposte di fabbricazione e quella delle esenzioni totali o parziali, delle agevolazioni, delle situazioni veramente particolari e così via, implica uno studio accurato che è stato richiesto dalla Commissione, e implica anche la buona volontà di riordinare il settore, alla base, con diversi accorgimenti che tengano conto delle motivazioni sociali e delle motivazioni economiche delle agevolazioni, ma che nello stesso tempo pongano ordine nella serie delle norme legislative e rispettino, soprattutto, il più liberamente e il più proficuamente possibile l'onesta attività industriale e produttiva.

Sono questi gli intenti che la Commissione ha manifestato e che sono stati unanimemente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

accolti e che, sicuramente, informeranno l'opera della amministrazione nel prossimo futuro.

A questo punto, nonostante alcune critiche che potrebbero essere sollevate al decreto, data la sua efficacia, data la sua importanza e la repentinità con la quale agisce in questo settore, data infine la necessità di reperire da parte dell'erario i fondi di cui ha bisogno per affrontare le spese che tutti conoscono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge, senza emendamenti, se è possibile, in considerazione che il 5 luglio prossimo scadranno i 60 giorni previsti per la ratifica del decreto. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Preti. Nè ha facoltà.

PRETI. Il ministro delle finanze merita indubbiamente approvazione per aver preso l'iniziativa di disciplinare questa materia, data l'entità delle evasioni. In Commissione si è discusso di questa entità. Si è detto che al minimo debba trattarsi di una evasione di trenta miliardi annui, ma si ritiene che sia assai superiore. Vi è anche chi ha calcolato che si aggiri sugli 80-90 miliardi. Io non sono in grado di fare un calcolo di questo genere, ma è certo che l'evasione era ed è ancora dell'ordine di decine di miliardi.

Tutti sanno — e lo hanno riconosciuto tanto il ministro quanto il relatore — che, praticamente, negli ultimi anni, certe piccole raffinerie si sono sviluppate basandosi esclusivamente sulle evasioni dei tributi. Senza di ciò esse non avrebbero potuto assolutamente vivere. Tuttavia, bisogna osservare, come è già stato detto in Commissione, che il provvedimento legislativo che viene sottoposto al nostro esame dal ministro delle finanze è fondato su criteri accentuatamente burocratici. Si impongono agli operatori, e in particolare, ai piccoli operatori, nonché ai vettori, numerosi obblighi, ai quali non è facile far fronte; e potrà probabilmente accadere che dei poveri diavoli rischino di essere condannati solo per non essere in possesso di tutte le carte che ad essi vengono richieste.

Uno dei critici di questo provvedimento legislativo scriveva, ad esempio, nei giorni scorsi: « La regolarità del documento di trasporto è quasi impossibile, tenuto conto che il certificato di provenienza deve indicare il nominativo del trasportatore, il numero di targa del mezzo adoperato per il trasporto, il numero e la specie dei recipienti contenenti il prodotto con le rispettive marche e le cifre numeriche, il nome e cognome del destina-

tario, la località della destinazione della merce, l'itinerario da seguire, il termine per giungere a destinazione. Insomma — aggiunge questo critico — la circolazione per capitale e merci in località lontane deve svolgersi con la regolarità di un cronometro. Altrimenti si hanno otto anni di galera: galera sicura, perchè è praticamente impossibile indicare preventivamente con esattezza nel documento da rilasciarsi dagli uffici tutta la congerie di dati relativi ai rifornimenti che avvengono mediante il sistema cosiddetto del *ronting*, vale a dire col sistema di autobotti che seguono un itinerario che tocca varie stazioni di servizio per consegnare la merce in quanto le stazioni ne abbiano bisogno o nella misura che ne hanno bisogno ».

Orbene, io non voglio prendere per oro colato quanto scrive questo critico; ma è indubbio che buona parte delle osservazioni che sono state fatte a proposito della macchinosità del sistema istituito da questo provvedimento legislativo, sono fondate. In definitiva il sistema appare poco pratico, giacchè nel settore economico l'esperienza ci insegna che dovremmo tendere a semplificare. Tutte le bardature, di qualsiasi tipo, rendono più difficili e costosi i commerci e gli scambi.

Orbene, delle persone competenti, in queste ultime settimane, hanno proposto di trasferire l'imposta sul grezzo all'atto dell'entrata nel territorio nazionale, come l'onorevole ministro sa, oppure all'atto d'uscita dai pozzi petroliferi esistenti in territorio nazionale.

Si è argomentato che, spostando l'imposta sull'olio grezzo all'atto in cui esso entra nel territorio nazionale oppure esce dai pozzi, le evasioni diventano pressochè impossibili. Quindi i carburanti possono liberamente circolare nel paese, senza creare una bardatura di controlli, che non è detto che avranno sempre effetto. Questi critici aggiungono che, stabilendo l'imposta sul grezzo all'atto dell'entrata nei porti nazionali, si incoraggerebbero le raffinerie a dedicarsi a lavorazioni che possono essere giudicate più convenienti agli effetti dell'economia nazionale.

Non queste osservazioni le abbiamo fatte all'onorevole ministro in sede di Commissione. L'onorevole ministro ha detto che questa proposta non potrebbe essere accettata. Egli però non ha spiegato le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi non opportuna una modificazione della legislazione in questo senso. Quindi io mi permetto di rimanere del parere esposto, salvo a cambiarlo nel caso che veramente il Ministero delle finanze possa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

dimostrare che queste proposte non possono essere accettate senza creare degli inconvenienti.

Delle persone pure competenti hanno proposto di abolire le agevolazioni per certe categorie di consumatori, e in particolare per gli agricoltori e per i proprietari dei motopescherecci, dato che, come è ben noto, gran parte delle frodi fiscali avvengono utilizzando gli oli minerali che vengono consegnati a prezzo minore ai proprietari dei motopescherecci e agli agricoltori. Si è fatto presente che si potrebbe sovvenire altrimenti queste categorie, al fine di non gravare la loro già difficile situazione economica.

In sede di Commissione l'onorevole ministro delle finanze ha detto che questo non sarebbe opportuno; ma non ha dimostrato con argomenti convincenti che tutto questo non sarebbe possibile sul terreno concreto e che non sarebbe conveniente dal punto di vista dell'economia nazionale. Quindi io mi permetto di restare dell'opinione di quei critici che hanno sollevato dei dubbi circa l'indirizzo che è stato seguito dal Ministero delle finanze per combattere le evasioni.

Questo, naturalmente, non significa che si debba negare l'approvazione al provvedimento legislativo, perchè oggi il dilemma è questo: o approvare il presente provvedimento di legge o restare senza alcun provvedimento legislativo, e quindi premiare gli evasori fiscali. Nessuno può essere privo talmente di senso di responsabilità da propendere per la seconda alternativa.

Io però ripeto qui in aula quello che ho già detto in sede di Commissione, e cioè che il governo dovrebbe riesaminare la materia. Modestamente ho la convinzione che possono essere ascoltati i suggerimenti di coloro, i quali ritengono che si possa ovviare alle frodi fiscali in materia di oli seguendo, anzichè la via burocratica, la via della semplificazione e della razionalizzazione.

Ad ogni modo ora andrà in vigore il provvedimento legislativo che in questo momento si sta discutendo. Nel momento in cui io prendo atto della sua imminente approvazione, vorrei fare una osservazione di ordine pratico: se è vero che questa legge crea uno strumento molto efficiente, se è vero che questa legge, come dice il ministro delle Finanze (ed io mi auguro che sia vero), sarà tale da eliminare quasi completamente le evasioni (non proprio completamente, si capisce, perchè nulla al mondo è perfetto) e quindi da recuperare al fisco parecchie diecine di mi-

lardi, potrebbe nello stesso momento il Ministero delle finanze prendere in esame la proposta di diminuire il prezzo degli oli ed in particolare il prezzo della benzina, dal momento che non ne deriverebbe alcun danno per il fisco. Quei 40-50 (dico una cifra perchè non si possono fare dei calcoli precisi) miliardi che il fisco recupererebbe, colpendo quelle evasioni fiscali che fino a ieri non venivano colpite, vengano restituiti ai consumatori sotto la forma di diminuzione del prezzo dei combustibili, di maniera che il cittadino possa avere la sensazione che questa legge ha funzionato in pieno nell'interesse della collettività.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Faletra, il quale con l'onorevole Raffaelli ha presentato anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che hanno determinato il sovrapprezzo della benzina in relazione alla crisi internazionale del canale di Suez;

considerato che il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, prevede, attraverso la repressione delle frodi fiscali nel settore degli oli minerali un aumento delle entrate dello Stato;

considerato che gli oneri derivati dall'acquisto degli oli e carburanti a prezzi maggiorati durante la crisi di Suez possono essere coperti dalle maggiori entrate che si ripropongono dalla applicazione della legge in discussione;

considerata la espansione della produzione degli oli minerali dal sottosuolo italiano, impegna il Governo

a predisporre immediatamente i necessari provvedimenti per riportare il prezzo della benzina allo stesso livello che esso aveva prima della crisi di Suez ».

Ha facoltà di parlare e di svolgere il suo ordine del giorno.

FALETRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlerò molto brevemente per illustrare la posizione del mio gruppo nei confronti di questo decreto legge. La prima considerazione che noi vogliamo fare è che noi ci troviamo a pochi giorni di distanza di fronte ad un altro decreto legge che riguarda il settore dei petroli. Ora l'onorevole Preti ha lodato il ministro per l'iniziativa che ha preso, ed io credo che a questa lode debba associarmi, non tanto per l'iniziativa quanto per la capacità dimostrata nel portare avanti, fra

una crisi ed una dimissione rimangiata, due decreti sulla questione dei petroli.

Però il problema grave è questo, che non c'è alcuna giustificazione per quanto riguarda l'adozione del decreto legge in questa materia, proprio nessuna, onorevole Andreotti, tanto più che particolarmente per questa questione delle frodi sugli oli minerali, è da anni che da ogni parte viene rilevato il grave inconveniente e quindi non si vede come, ad un certo momento, il decreto possa essere l'unica arma per evitare queste frodi.

Noi non crediamo alla necessità degli effetti psicologici dei decreti legge, preferiamo credere all'altra ipotesi che è stata fatta da qualche parte, cioè all'ipotesi che il decreto legge è servito per impedire che grossi interessi potessero coalizzarsi in maniera da costringere il Governo a non fare una legge per la repressione delle frodi sugli oli minerali. Del resto l'onorevole ministro, in Commissione, ha adombrato le stesse preoccupazioni ed ha pronunciato una frase molto grave, che io ritengo di poter riportare alla Camera per richiamare l'attenzione sull'importanza di questo decreto legge. L'onorevole ministro ha detto che questa è la più forte battaglia finanziaria del dopoguerra. Evidentemente quando di fronte ad un decreto che riguarda la repressione delle frodi sugli oli, ha parlato della più forte battaglia finanziaria del dopoguerra, superando quindi, non so, la riforma Vanoni ed altre cose, ha voluto dire che ci sono forze molto potenti dietro queste frodi fiscali, le quali potrebbero impedire al Governo di procedere. Ha anche ribadito questo concetto affermando che si tratta di gente la quale ha tutte le possibilità, nessuna esclusa. E se un ministro afferma che nessuna possibilità è esclusa per questi signori, è evidente che deve trattarsi di persone molto influenti.

Però, onorevole ministro, è indubbio che noi ci troviamo di fronte ad una ammissione molto grave. Che Governo, che classe dirigente è questa, se non riesce a resistere alla pressione di persone che vengono definite come non gentiluomini (non voglio ripetere la parola pronunciata in Commissione che è certamente molto grave e che bolla a sangue questi signori autori delle frodi nel settore degli oli minerali)? Che classe dirigente è questa nostra, se di fronte alle pressioni di questa gente non può far altro che ricorrere alla forma del decreto-legge, invece di venire qui in Parlamento a denunciare pubblicamente, indicando nome e cognome, questi signori — anziché nominarli cavalieri del la-

voio come molti sono — mettendo così il Parlamento in condizione di varare una legge veramente efficace?

Nel merito il provvedimento non ci convince. Esso ricalca la vecchia strada dei controlli odiosi, riportando l'assillo delle ispezioni che noi conosciamo già per altri tipi di imposte.

Come ha già detto l'onorevole Preti, ci troviamo di fronte ad una bardatura burocratica veramente preoccupante. Pensate ai distributori i quali dovranno essere in possesso dei registri di carico e scarico. Immaginate che è tale la psicosi che si sta determinando in questo campo, che un collega propose addirittura una specie di carta di razionamento per tutti gli autisti!

Non credo che sia questa la strada giusta. Di fronte alla questione dell'imposta sugli oli minerali non dobbiamo, a mio avviso, ricalcare una strada vecchia che non può essere certamente idonea a risolvere il problema. Ella, onorevole ministro, si sforzò di dimostrarci che è impossibile controllare alcune decine o centinaia di raffinerie. Ma questo ci rafforza nella convinzione che a maggior ragione è impossibile controllare tutto il traffico nonchè migliaia e migliaia di distributori. A meno che, onorevole ministro — e questo è l'aspetto più grave del provvedimento — questa legge non voglia creare una odiosa persecuzione poliziesca; a meno che, come ella ha ammesso stamane in Commissione, ogni autista, ogni conducente di camion o di autobotte non possa essere fermato da qualsiasi agente della polizia per tutti questi controlli. Ella comprende bene che di fronte alla possibilità di questa persecuzione poliziesca, la quale diventerà sempre più grave e sempre più odiosa, noi non possiamo trovarci d'accordo sul provvedimento.

Il problema di fondo è un altro. Dinanzi a noi è un settore nuovo, un settore in espansione: quello degli oli minerali nel quale, per la produzione nazionale in continuo aumento e per il fatto che esistono molte raffinerie le quali raffinano al di là del nostro fabbisogno, vi è oggi una enorme disponibilità di oli. Ma è evidente che di fronte ad un settore nuovo noi non possiamo ricorrere a metodi vecchi, sia per quanto riguarda la ricerca, sia per quanto riguarda l'applicazione delle imposte. Queste debbono essere applicate in maniera nuova; così come noi abbiamo proposto stamane in Commissione con il nostro ordine del giorno che è stato accolto dall'onorevole ministro, anche se non siamo tranquilli per il tempo che egli ha voluto avere a sua dispo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

sizione per poter studiare i nuovi provvedimenti.

Noi chiediamo che si applichi un tipo di imposta sull'olio minerale greggio, in modo che l'imposta venga applicata alla fonte, e successivamente l'olio raffinato sia libero di circolare per tutto il nostro paese. Siamo lieti che la Commissione finanza e tesoro abbia accolto l'ordine del giorno, ma desideriamo che anche la Camera esprima il suo parere, perchè l'esecuzione di quest'ordine del giorno venga ad essere vincolata nel tempo, che si dia cioè un massimo di sei mesi all'amministrazione finanziaria perchè possa provvedere a proporre un'imposta sul greggio in maniera che questo problema possa essere affrontato in modo completamente nuovo e diverso.

Ella ci ha detto che la frode è molto forte, onorevole ministro: circa 30 miliardi. Altri, al Senato, ha dichiarato che è ancora molto più alta, che si arriva ad una cifra di 90 miliardi. Ora, noi non sappiamo se il fisco recupererà queste somme; anzi pensiamo che, così come esso è congegnato, il decreto non riuscirà ad attuare tutti i suoi scopi, salvo che riuscirà ad attuare questa forma poliziesca a danno dei piccoli produttori, a danno della povera gente.

Noi le facciamo pertanto una proposta, onorevole ministro. Noi le diciamo: se questi miliardi sono stati o potranno essere recuperati, perchè non diminuiamo il prezzo della benzina? La congiuntura di Suez, non certo per merito di questo Governo, è finita; ed allora, quale necessità vi è oggi di mantenere il prezzo della benzina al livello che fu determinato dalla congiuntura di Suez? Tanto più che oggi vi sono queste nuove entrate. Pertanto noi abbiamo presentato a questo riguardo un ordine del giorno di cui chiederemo la votazione; così, una volta tanto, al rigore del fisco opporremo la proposta di una agevolazione per tutti i cittadini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MACRELLI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riccardo Lombardi. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, trascurerò di ripetere, secondo un costume cui personalmente e da tempo mi attengo, gli argomenti che sono stati adottati presso l'altro ramo del Parlamento intorno a questo decreto-legge, così da stabilire una collaborazione di tipo particolare tra que-

sta Camera ed il Senato. Non ripeterò così le eccezioni di ordine costituzionale che il decreto-legge ha sollevato. Ma è chiaro che una violazione, comunque occasionale, vi è — ed è patente — della buona norma costituzionale di ricorrere al decreto-legge soltanto nei casi fissati dalla Costituzione in modo così esplicito, cioè i casi della straordinarietà e della urgenza. Che qui la straordinarietà e l'urgenza siano del tutto assenti mi pare infatti evidente; penso che tutt'al più un caso del genere avrebbe potuto condurre il Governo a chiedere al Parlamento una delega legislativa. Penso, cioè, che, per ridurre al minimo le more della legiferazione parlamentare, il Governo avrebbe potuto chiedere al Parlamento di autorizzarlo ad emanare su questo oggetto una legge delegata. Un decreto-legge mi pare, invece, che sia assolutamente violatore di quei limiti che la Costituzione prevede e stabilisce alle facoltà dell'esecutivo.

E tanto più ciò in quanto con questo decreto-legge non dirò che si configura addirittura un nuovo tipo di reato, ma certamente si comminano nuove pene. Né mi pare che nella lunga storia della decretazione di urgenza vi sia esempio di altri casi consimili, di altri casi in cui, cioè, approfittando di un decreto-legge, si siano addirittura aumentate delle pene, o instaurate nuove figure di reato.

Ripeto che, essendo già stata questa questione sollevata al Senato, presumo sia stata già accolta tale istanza critica, nei suoi moventi, nelle sue motivazioni, dall'onorevole ministro. Pertanto mi limiterò a render ragione del giudizio che il nostro gruppo dà di questo decreto-legge ed a formulare al riguardo alcune osservazioni.

Sono d'accordo con gli onorevoli Preti e Faletra circa la estrema macchinosità delle disposizioni le quali già di per sé sono una garanzia alla rovescia, vale a dire una garanzia di non applicazione.

Non vi è dubbio che il Governo si è trovato di fronte ad un fatto non nuovo, anche se rivelato in una certa maniera drammatica dalla stampa a un certo momento in cui la situazione diveniva intollerabile. Ma che sulla materia dei petroli, su quelle tre figure tipiche di frode su cui il capitano Oliva si è intrattenuto sulla rivista della guardia di finanza, esistesse in Italia un ampio margine di corruzione è stato rivelato da molti fatti; e probabilmente, dopo che i più grossi evasori hanno accumulato fortune ingenti e scandalose, lucrando su questo sistema, sarebbe bastato ai residui trasgressori minacciare che... non sarebbero stati inclusi nella lista dei cavalieri

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

del lavoro. (*Si ride*) Chi sa che questo non avrebbe escluso di ricorrere a pene più severe ?

Non c'è dubbio che ci siamo trovati di fronte a fatti scandalosi, ma siamo arrivati tardi, perché i grossi evasori sono ormai arroccati nelle aziende aventi sufficienti margini di sicurezza, per cui la grande azienda raffinatrice finisce per essere poco lesa dai provvedimenti contenuti nel decreto sottoposto al nostro esame per la conversione in legge.

Non vi è dubbio che sono rimasti operanti moltissimi piccoli e medi produttori, moltissimi piccoli e medi commercianti, che creano per noi — lo dico francamente — un problema morale, perché sappiamo benissimo che contro questo decreto si appuntano gli strali di doppia provenienza di onesti operatori economici, da una parte, che temono di essere vestrati attraverso un sistema defatigatorio, complesso e macchinoso alla cui applicazione si trovano poco preparati a far fronte, e, dall'altra parte, si manifestano le pressioni illegittime di coloro che, esercitando la vera e propria pirateria sul mercato dei petroli, temono di dover sottostare a pene maggiori e che l'elevatezza dei profitti raggiungibile attraverso la frode non sia più una sufficiente contropartita di fronte alla elevatezza delle pene comminate.

Cosicché, non vi è dubbio che una qualunque critica potrebbe essere sottoposta a questo sospetto di ubbidire a moventi illegittimi e a interessi dubbi, ciò che è una ragione di più per essere cauti e responsabili nelle nostre critiche

Devo dire però che il provvedimento nel suo complesso — a nostro giudizio — per quel tanto di esperienza che si possa avere di analoghi provvedimenti, difficilmente avrà una applicazione corretta.

Indubbiamente l'onorevole ministro ha puntato soprattutto sull'effetto morale: la foga di pene talmente gravi dovrebbe creare lo *choc* psicologico. Pregherei l'onorevole ministro di stare molto attento a non farsi illusioni sul carattere produttivo di questi sistemi. L'esperienza di queste cose prova che dove vi è un sistema macchinoso, la possibilità di eluderlo da parte degli operatori maliziosi è sempre infinitamente maggiore della possibilità di applicare la legge da parte degli operatori non maliziosi.

Ci troviamo di fronte a centomila (probabilmente di meno) piccoli e medi operatori economici, specialmente nel commercio degli oli minerali, che hanno dinanzi un provvedimento che implica una serie di osservanze

effettivamente macchinose e sproporzionate alle possibilità di moltissimi di essi.

Ella sa, onorevole ministro, che molti distributori di benzina non hanno altri uffici che una tettoia per ripararsi dal sole o dalla pioggia. Quando si pensa di dover domandare per tre anni, o per un anno, secondo un emendamento che non so se sia stato approvato in sede di discussione al Senato, un archivio di carico e scarico, è pretendere l'impossibile, e come imporre ai piccoli operatori economici di abbassare bandiera. Mi riferisco e mi preoccupo di quelli onesti, che intendono conformarsi alla legge.

Siamo d'accordo col ministro che vi sono molte aziende di raffinazione, specialmente medie e piccole, che si trovano in condizioni di non poter avere una gestione economica, cioè un pareggio o un profitto, se non attraverso la frode. Questo è uno dei motivi di fondo dell'attuale stato patologico di cose che senza dubbio deve produrre delle conseguenze. Se è vero che un sistema di questo genere ha potuto nascere e, purtroppo, diffondersi, questa è una riprova (se mai fosse necessaria) del sistema viziato in cui ci siamo mossi fino ad oggi.

Però dalla tolleranza (che si è determinata anche per l'incertezza della legge e per la tumultuosità con cui il processo di sviluppo della industria e del commercio dei prodotti petroliferi si è accresciuto in questi anni) passare allo improvviso e senza sufficiente meditazione ad un sistema basato esclusivamente sulla elevatezza delle pene e su un accompagnamento minuzioso in tutte le fasi del trasporto, del commercio, in tutti i passaggi obbligati del prodotto, quando questo accompagnamento implica necessariamente la imposizione di formulari e di ottemperanze costose e abbastanza fastidiose ad una infinità di operatori che per loro natura non sono attrezzati per poter ottemperare lodevolmente alla legge, tutto ciò fa prevedere che probabilmente andremo incontro, perduto il primo effetto intimidatorio del provvedimento, ad uno spostamento del tipo di frode.

In queste condizioni, onorevole ministro, penso che sia stato un errore da parte del Governo, nel formulare il decreto-legge, strappare fuori degli stessi limiti consentiti dal diritto al decreto-legge in materia di poteri degli organi di pubblica sicurezza. Aver dato una possibilità di perquisizione domiciliare senza mandato è un triste precedente al quale siamo particolarmente sensibili. Su questa questione noi abbiamo una sensibilità puntigliosa, ma, ammaestrati da precedenti di cui

credo che ella riconoscerà il valore, non vorremmo che si cominciasse a dare il potere di perquisizione domiciliare per la ricerca del petrolio e si finisse per darla per altre cose, per esempio per la ricerca di giornali. Perciò è meglio non cominciare!

Né vedo quale utilità il Governo si sia proposta nell'aver affidato un mandato così aberrante che va al di là del nostro costume, stabilito ed esattamente limitato dalle norme costituzionali. Penso che sarebbe utile che tutta questa parte dei poteri della polizia in materia di perquisizioni, appunto perchè rappresenta un esempio isolato e fortunatamente senza precedenti in altre norme legislative, venga eliminata.

ROSELLI, *Relatore*. La perquisizione domiciliare è stata soppressa dalla Commissione. È riconosciuta soltanto la facoltà degli ufficiali di polizia tributaria di entrare negli opifici.

LOMBARDI RICCARDO. Ne prendo atto, onorevole relatore. Questo elimina una delle più gravi preoccupazioni che mi avevano indotto a preannunciare un atteggiamento decisamente contrario alla legge: ora, dopo quel che ella mi dice, il nostro atteggiamento sarà diverso.

Mi pare che la questione meriti una trattazione molto accurata. I colleghi presenti credo avranno seguito le vicissitudini (ricordate, del resto, dal relatore) che hanno condotto a questo decreto, le denunce di alcuni solerti funzionari e ufficiali della guardia di finanza, un dibattito molto interessante ed illuminato svoltosi sulla stampa. Ma al fondo delle cose, che cosa c'è? È venuta una proposta che mi sembrava sensata: cioè, di fronte alla constatazione di una violazione sistematica ed ingente, conveniva lasciare il sistema attuale della imposizione sui prodotti della raffinazione, magari cercando di meglio attuarla con un irrobustito rigore delle sanzioni, o conveniva mutare sistema in modo di ridurre al minimo la materia su cui si deve esercitare il controllo da parte dell'amministrazione sottoponendo a imposta unica il grezzo? Certo le evasioni vi sono state e sono state tanto gravi da indurre alla emanazione di questo decreto-legge, ma è fuori dubbio che, quando le evasioni assumono una estensione così vasta, a spiegarla non basta l'ingegnosità degli operatori, ma deve concorrervi anche una connivenza o una mancanza di sufficiente vigilanza (o forse la impossibilità di esercitare tale vigilanza) da parte degli organi delegati ad applicare le leggi. E, per pensare alle difficoltà di controllo, basti soffermare il pensiero alla attrezzatura tecnica che esige — per esempio — il

controllo sul contenuto acqueo di determinati oli o residuati. In questo settore le frodi sono, evidentemente, facilissime.

È appunto per questo che è sembrato a molti che l'amministrazione più opportunamente dovesse orientarsi verso una tassazione univoca all'origine sul greggio. Non starò qui a ripetere le molte argomentazioni che militano a favore di questa tesi e d'altra parte so bene quali sono le obiezioni che si fanno contro di esse. Si osserva in primo luogo che non tutti gli oli sono, all'origine, della stessa qualità; in secondo luogo, che gli oli greggi hanno diverse possibilità di essere utilizzati. E siccome la tassazione originaria sul greggio non potrebbe che essere media, non potrebbe non orientare i produttori verso una inflazione dei prodotti di maggiore reddito, cioè verso i prodotti più leggeri, con conseguente rarefazione dei prodotti meno pregiati. Non v'è dubbio che queste difficoltà esistono; tuttavia non sono difficoltà insuperabili.

Non è questa la sede per potere minuziosamente affrontare l'argomento; però esso si può risolvere con molteplici accorgimenti, il cui carattere differenziale è in ogni caso molto più semplice di quanto non sia il carattere differenziale attuale, con le 160 e più voci di tassazioni sui prodotti derivati.

L'onorevole ministro, al Senato, non ha tanto accennato a difficoltà di questa natura quanto ad altre difficoltà e cioè alla necessità per le raffinerie di erigere cinture murarie di almeno sei metri di altezza e di evitare ogni tubazione sotterranea. Ma io non mi spavento di queste cose: i sei metri non rappresentano una linea *Maginot*, un ostacolo comunque che non valga la pena di affrontare. Credo che valga veramente la pena di affrontare questo ostacolo; e non mi pare che l'esistenza di tubazioni sotterranee possa essere talmente celata da diventare una minaccia; a parte il fatto che vi è anche il modo di seguire il percorso di tubazioni sotterranee. D'altro canto, per fare una tubazione clandestina il rischio diventerebbe così grave che una pena stabilita in modo rilevante diventerebbe assai più efficace dell'anno di reclusione da comminare al piccolo distributore al quale si trovi un litro di benzina in più.

In conclusione, onorevole ministro, le vorrei raccomandare di esaminare anche i precedenti. Mi pare che vi siano delle legislazioni estere che potrebbero offrire utili suggerimenti, come per esempio la legislazione tedesca. In Germania si prevede appunto una tassa sulle importazioni per il greggio, una tassa sulle importazioni del prodotto finito ed

una imposta sulla vendita. In Italia dovrebbe stabilirsi una contemperanza diversa, anche perché diversa è la ripartizione del consumo in Italia tra benzina e oli. Si dovrebbe stabilire una tassazione del greggio all'origine, sulla media corretta, attraverso una variazione opportuna e razionale nella imposizione, eventualmente combinata con tutta una serie di rimborsi per ciò che riguarda i prodotti esentati dall'imposta.

Noi le domandiamo dunque di riparare, o almeno di promettere di riparare, alle conseguenze della fretteiosità con cui questo decreto legge è stato studiato e sottoposto al Parlamento per la sua conversione in legge. Non le domandiamo che esso sia abrogato. Allo stato delle cose, credo che ci assumeremo una grave responsabilità impedendo allo Stato di potere, sia pure in una forma imperfetta, tentare di stabilire un diverso e più efficace costume in questa materia. Occorre però partire dal presupposto che la materia, anche per la fretteiosità con la quale è stata affrontata, deve essere radicalmente modificata.

Bisogna veramente abbandonare un sistema di tassazione che, per la sua stessa natura, implica una molteplicità eccessiva di controlli, per cui vi sarà sempre una rincorsa — senza possibilità di raggiungimento da parte delle seconde — fra lo spirito di frode e le sanzioni che seguono sempre con ritardo. L'intelligenza dei frodati, infatti, è sempre maggiore di quella del fisco, e non vi è motivo di sperare che questo rapporto possa mutare rapidamente.

Noi vorremmo da lei, onorevole ministro, una assicurazione, anche se non consacrata in un documento ufficiale, ma che rappresenti un impegno serio del ministro responsabile affinché, entro un termine adeguato (noi pensiamo sei mesi) tutta la materia sia sottoposta alla competente Commissione, corredata di tutti gli elementi di studio. Del resto, questi elementi in gran parte esistono, anche per ciò che riguarda la comparazione con le disposizioni amministrative straniere.

La vera difficoltà alla tassazione sul greggio — a parte quella di carattere murario cui accennava l'onorevole ministro — viene dai grandi raffinatori, i quali, con la istituzione di una imposta sul greggio, temono di essere assoggettati a una serie di nuovi oneri fiscali, e soprattutto di essere costretti a pagare l'imposta anche sugli *stocks* che, per legge, vengono accantonati per soddisfare le necessità del ministero della difesa, anche se si tratta di una disposizione ormai caduta in disuso.

Vi è quindi tutta una serie di preoccupazioni legittime, che potrebbero essere facilmente eliminate, che si oppone a una modificazione totale e radicale del sistema di tassazione. Penso che se si dessero certe garanzie, molte resistenze sarebbero attenuate, poiché senza dubbio qualche inconveniente resterà sempre, qualunque sia il tipo di tassazione.

Non basta ricorrere alla formula semplicistica della pura e semplice tassazione media sul greggio, ma bisogna contemperare questa forma di tassazione con una serie di altri provvedimenti, ad alcuni dei quali ho accennato. In questa maniera si può, in un tempo ragionevolmente breve, arrivare non dirò a modificare la legge, ma a riconsiderare la materia. E se in sede di studio si riscontrassero difficoltà maggiori di quelle previste, è chiaro che bisognerà conservare l'attuale legislazione, cercando se mai di fare tesoro dell'esperienza per migliorarla.

Mi pare che nel momento stesso in cui è chiamata a ratificare un provvedimento che desta certe preoccupazioni e che crea una serie di complessi e onerosi adempimenti per una infinità di piccoli operatori, la Camera abbia l'obbligo di dichiarare, con onestà e con franchezza, che l'urgenza che incombe su questa materia non è però tale da non indurla a riprendere in esame la questione con quello scrupolo cui si sarebbe attenuta ove da parte governativa non si fosse fatto ricorso a un decreto-legge.

Se ella, onorevole ministro, non avesse fatto ricorso ad un decreto-legge, noi forse avremmo avuto il tempo e la possibilità, attraverso una Commissione permanente speciale, di regolamentare di nuovo la materia e vedere cioè, dopo l'esperienza di questi anni, dopo la dilatazione dell'attività industriale petrolifera, dopo l'esperienza del moltiplicarsi delle evasioni, se vi era modo di cambiare il terreno su cui si esplica l'intervento dello Stato.

Mi auguro, onorevole ministro, che ella dia una assicurazione in questo senso e che vi sia anche l'impegno degli uffici del suo Ministero di lavorare in questa direzione, consentendoci — se necessario — di seguire e aiutare il lavoro dei suoi funzionari. In questo caso, noi potremmo consentire, con tutte le riserve che ho espresse sulla legittimità del ricorso al decreto-legge, la conversione in legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Degli Occhi. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non ho l'onore di far parte della Commissione finanze e tesoro e, quindi, non ho sentito la proclamazione di guerra del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

ministro Andreotti, il quale avrebbe definito questo decreto-legge una grossa battaglia finanziaria.

Sono del parere che le grosse battaglie finanziarie non possano condursi con i criteri della guerra lampo, che è notoriamente iettatrice. Devo anche aggiungere che, avendo ascoltato i colleghi Preti, Faletta e Riccardo Lombardi, mi sono ancora più persuaso che si potrebbero sollevare delle obiezioni di natura costituzionale. Ma non sarò io a richiamarmi alla Costituzione, della quale non intendo naturalmente posarmi a vestale.

Mi pare, invece, di poter fare delle osservazioni di fondo, delle osservazioni di merito di un certo rilievo, non soltanto intorno al *modus procedendi*. Intanto una mesta prima considerazione mi viene suggerita a proposito delle asserite enormi evasioni fiscali che si sarebbero verificate. Forse che non esistono già gli « Utif », mi pare che si chiamino così, cioè gli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione? Ma allora detti uffici non hanno affatto funzionato? Ciò ci indurrebbe ad una prima amara constatazione in quanto le disposte precedenti provvidenze non avrebbero affatto impedito le gravissime evasioni, che mi pare avere inteso sarebbero calcolate dai trenta ai cento miliardi!

Ma qui io non mi preoccupo tanto delle conseguenze del decreto-legge nei confronti dei grossi evasori quanto mi preoccupa la condizione minacciata ai medi e piccoli commercianti, ai modesti operatori economici dei quali qui pocanzi si è fatto nobilmente eco un collega.

In relazione alla tecnica degli accertamenti si direbbe che lo spirito dell'articolo 17 — famoso — si sia trasferito qui nell'articolo 5. Si legge, infatti, nell'articolo 5: « Il certificato di provenienza, recante fra l'altro il nominativo del trasportatore, il numero di targa del mezzo adoperato per il trasporto, il numero e specie dei recipienti contenenti i prodotti, con le rispettive marche e cifre numeriche, il nome e cognome del destinatario e il luogo preciso di destinazione della merce, l'itinerario da seguire e il termine utile per giungere a destinazione... ». Quante pretese, minuziose, spesso impossibili osservanze!

Si direbbero disposte coi criteri propri che distinguono la certosa pazienza e la implacabile esattezza della guardia di finanza.

Sulla sostanza del provvedimento mi è stato osservato (naturalmente, mi faccio eco di interessi legittimi e di espressioni competenti) che i lubrificanti dovrebbero essere esclusi dal decreto-legge 5 maggio 1957 ed

eventualmente inclusi in norme espressamente disposte, in quanto per i lubrificanti non esistono frodi fiscali e in quanto essi hanno un mercato diverso, dato che vengono venduti in piccole quantità (10, 50, 200 chilogrammi) e non ad autotreni, come è il caso dei carburanti.

Questo è un rilievo che pare abbia il suo peso, per cui su questa opportunità richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro.

Si aggiunge poi, da parte di coloro che dovrebbero essere i colpiti particolarmente da questa continuità jugulatoria, che i depositi delle raffinerie dislocate in ogni parte d'Italia non hanno la possibilità pratica di procurarsi il certificato di origine, che dovrebbe accompagnare la merce ai clienti e che dovrebbe essere rilasciato dall'ufficio competente. Mi si è fatto l'esempio geografico: il deposito de L'Aquila dovrebbe andare a Pescara per farsi rilasciare il certificato.

Inoltre sarebbe stato desiderabile, anzi necessario, doveroso, prudente portare il quantitativo minimo soggetto ad accompagnamento del certificato di origine da 10 a 20 quintali. Qui veramente la miseria piange sulle strade anche per quanto riguarda i piccoli evasori.

Ma quello che sorprende ed addolora è che si sia — anche se per un solo momento — pensato ad una misura successivamente non mantenuta quale quella che si leggeva nell'ultima parte dell'articolo 8. A dare la misura del clima tempestosamente persecutorio di questo provvedimento era stato disposto nientemeno che questo: « Gli ufficiali ed i sottufficiali della guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari » (mi ascolti onorevole Lombardi, apparentemente energico, ma sostanzialmente remissivo) « qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato », ecc.

Ora, che si sia potuto pensare che il fatto solo di avere notizia nemmeno fondata, perché fondato è solo il sospetto, per poter nientemeno provvedere così come si era disposto nell'ultima parte dell'articolo 8, è ragione di malinconia. Rimane, per altro, soppressa l'ultima parte, tutto il resto dell'art. 8! Leggete, onorevoli colleghi, che cosa vi è scritto e il Parlamento non sia preso dalla febbre! Siamo perfettamente d'accordo che la paralisi legislativa è in atto: da quattro mesi discutiamo intorno al sesso degli angeli e il sesso degli angeli è il quadripartito o il tripartito. Ma il fatto che si sia morsi dalla tarantola proprio in relazione a disposizioni di questo genere che gravemente compromettono la dignità

ta del cittadino in quanto contribuente, e certamente la sua libertà, è ragione di grossa preoccupazione.

Leggiamo insieme l'articolo 8: « L'amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare suggelli agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti... Gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed i funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nei depositi, nelle stazioni di servizio », ecc.

Tutto questo è inquietante e preoccupante in relazione a quelle che sono le garanzie del cittadino, il quale, anche se commercia in oli, ha ragione di pensare con grave preoccupazione ad interventi inquisitori anche di notte, sia pure nei luoghi della sua attività industriale.

Ma laddove si esaspera l'assurdo con criteri che chiamerò hitleriani (non volendo dare un'altra definizione perchè non vorrei offendere i miei amici che siedono alla mia sinistra), è intorno alle pene.

Sotto il profilo relativo, mi faceva osservare testé un arguto collega, che per quanto riguarda le sofisticazioni degli oli commestibili le pene sono stabilite in mesi, mentre per gli oli minerali vanno mentemeno da uno a 5 anni oltre alla multa! Per lo stesso articolo 23, la sanzione va da 6 mesi a 3 anni, e viene comminata una multa non inferiore al doppio (non si lascia ma si raddoppia!) e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore in ogni caso ai 2 milioni. Esatto che una volta si passava dall'ago al milione, e che ora si tende a passare, per il valore della moneta, dal milione all'ago, ma anche attualmente i milioni non sono aghi. Ora a me pare che questa inesorabilità programmata di pene induca alla tentazione di pensare che si perda veramente il tempo, certamente, nei congressi, dove si ostentano impostazioni liberali mentre poi nelle aule giudiziarie, vediamo i magistrati intimiditi dalle pene abnormi, indotti, costretti qualche volta ad evadere dalla reclusione proprio per evitare il *quantum* della reclusione! Ma guardate che questo decreto-legge (vi invito a non scomporre) è grave per tutta la impostazione.

Non basta. se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da uno a 5 anni oltre alla multa. Si direbbe che gli anni di galera sono come le ciliege: l'uno tira l'altro. Peggio ancora, il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato. Non valga

dire che abbiamo altri precedenti nella vita giudiziaria e nella impostazione legislativa che dispongono analoga enormità. Né vale la sottigliezza di dire che il tentativo può esserci, ma desistito, perchè intorno alla desistenza si disputa spesso vanamente come contorno al tentativo impossibile ormai seppellito senza onore, pressochè nella universalità dei casi, dalla Corte di cassazione.

È grave che noi dobbiamo al 27 di giugno alle ore 18, dopo 4 mesi di inedia e di inerzia, convertire in legge delle norme che non possono trovare il consenso dell'esperienza, perchè è dimostrato che norme affini hanno veramente fallito il loro risultato; e dobbiamo in queste condizioni mancare a tutta quella che è la intelligente aspirazione degli studiosi anelanti a ricordare che l'armonia delle leggi è necessaria e che soprattutto occorre la equità nella repressione anche delle frodi finanziarie.

La proscrizione della equità nelle sanzioni non è di prescrizione. Ma perchè dobbiamo indulgere ancora alla mentalità che non è certamente l'augusta mentalità di coloro che credono nella legge, che possa essere determinante contro il delitto la pena intimidatrice? Siamo disposti ad arrivare alla pena di morte? Io non lo so, ma evidentemente in parallelo, dovremmo temere che quanto prima si arrivi (con decreto-legge sia pure da convertirsi in legge) alla pena di morte. Per quanto mi riguarda, superata la non superabile — da altri — eccezione di diritto costituzionale; per quanto mi riguarda, rilevato l'assurdo dal punto di vista della regolamentazione; per quanto mi riguarda intesa anche quella che è la voce che corre, che soprattutto saranno gli stracci che andranno all'aria, perchè sostanzialmente ha detto questo l'onorevole Preti, io non mi sento in alcun modo nemmeno di arrivare alla timida richiesta finale, del sempre simpatico onorevole Lombardi. Qui veramente si deve dire che non si è provveduto ad esaminare — in Parlamento — dal punto di vista tecnico il problema; qui si deve dire che le sanzioni che sono minacciate sono delle sanzioni che non sono neanche irrogate ai rapinatori; qui si deve dire che non è concepibile dover in due articoli, l'articolo 9 e l'articolo 10, leggere che le disposizioni dei commi primo, terzo, quarto e sesto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, e 56, 240 e 26 del codice penale. Il codice penale è norma fondamentale; il codice penale — nel diritto sostanziale e in quello processuale — non può essere derogato nemmeno per la persecuzione dei fro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

datori sugli oli minerali, magari operanti sulla colonnetta della benzina. È molto grave quanto ho avuto il dolore di dover richiamare e prego l'onorevole ministro di voler considerare che non è certo in questo modo che si può migliorare il costume, anche il costume del cittadino di fronte allo Stato.

In altra ora di battaglia ho pronunciato affermazioni analoghe con scarso successo. Ma almeno allora ci fu la battaglia sotto le bandiere spiegate, almeno allora ci fu la disputa, una lunga disputa. Qui, in un tardo pomeriggio del mese di giugno — si creda al mio dolore quando mi esprimo così — non si osserva nessuna delle norme alle quali si dovrebbe ispirare una libertà progressiva e, se i colleghi dell'estrema sinistra me lo consentono, una democrazia progressiva.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho difficoltà, ponendomi sulla scia, si può dire, di tutta la stampa del settore, a dir bene, gran bene, del ministro, onorevole Andreotti, ma non altrettanto bene della legge. Non ho difficoltà, cioè, a riconoscere la lodevole decisa volontà del ministro di mettere un freno al dilagare delle evasioni fiscali alle imposte indirette petrolifere, recuperando all'erario cifre ingenti (ho sentito d'anzi anche il relatore parlare di una evasione della misura di 30, 50, 90 miliardi); ma debbo insieme dichiarare essere mio convincimento che il provvedimento non riuscirà a raggiungere le finalità, per cui è stato predisposto. Tanto che da più parti, che pure ne auspicavano uno, che servisse a risanare dal punto di vista etico il settore, si è dichiarato che un provvedimento del genere di quello, che stiamo esaminando, non era proprio necessario.

Mi si è detto — e non ho ragione di dubitarne — che una difesa efficiente dei diritti dello Stato non può essere attuata che sulla linea doganale, come avviene per tutte le merci, che dall'estero vengono immesse nel nostro paese.

Se in Italia l'evasione fiscale petrolifera ha raggiunto le proporzioni preoccupanti, di cui si è testé detto, ciò si deve anche al fatto che l'Italia è il solo paese nel mondo, dove 10 milioni di tonnellate di prodotto petrolifero immesso al consumo sono lavorate da 35 raffinerie a ciclo completo e da decine e decine di altri impianti, il cui numero di anno in anno si accresce, a ciclo parziale. Ora, controllare le molte centinaia di varchi, che attraverso così evidenti anomalie economiche sono stati praticati nella linea doganale e continuano ad es-

sere praticati, è compito estremamente arduo. Vi è anche chi afferma che è compito addirittura impossibile. Il mercato economico registra gli effetti di questo errore.

Il problema, pertanto, potrà essere risolto solo quando ogni raffineria costiera avrà un solo posto di uscita ed all'uscita ogni autotreno di prodotto finito ed immesso sul mercato sarà controllato per qualità e quantità e pagherà le imposte dovute, restando libero, poi, il raffinatoro o il costierista nell'interno della raffineria di operare a suo completo piacimento, e libero il pompista di avere in serbatoio eccedenze o cali, secondo il tempo che farà.

Ciò non è nuovo. È attuato in altri paesi europei ed è auspicabile che questo diventi anche il nostro sistema. Probabilmente sarà il sistema risolutivo.

Non mi pare che si possano dare tutti i torti a coloro, i quali così ragionano. Se ci avviciniamo al decreto e facciamo di esso un esame fuggevole nelle grandi linee e un esame specifico anche di poche norme, ce ne convinceremo.

Il decreto-legge consta di due gruppi di disposizioni, dirette le prime alla prevenzione, le altre alla repressione.

La prevenzione è attuata con le disposizioni che vanno dall'articolo 1 all'articolo 8. Sono state riprese nel decreto alcune linee direttive contemplate nelle disposizioni concernenti le repressioni degli spiriti e degli oli di semi, prescrivendosi un certificato di provenienza per il trasporto degli oli minerali e creandosi, come è stato rilevato anche da altri colleghi, un meccanismo minuzioso di controllo e di liste, tanto esteso quanto oneroso per la stessa amministrazione fiscale, con cui si seguono e si inseguono tutti gli spostamenti dei prodotti petroliferi nazionalizzati negli infiniti rivoli del mercato e fino al consumo.

Senonché gli estensori delle norme non pare abbiano tenuto conto che nei settori degli spiriti e degli oli di semi il movimento è quanto mai limitato, mentre nel settore degli oli minerali, ove operano migliaia di imprenditori, proprietari di depositi di carburante, il semplice rilascio da parte degli uffici finanziari dei certificati di provenienza (il cui fabbisogno, tenendo conto delle consegne attuate in un anno dalle aziende distributrici, dell'ordine di una decina di milioni, alla velocità altamente produttivistica di 3 minuti per ogni visto) rappresenta un impegno di 500 mila ore lavorative, che i funzionari fiscali dovranno accollarsi, e, cioè, l'impegno di una settimana all'anno di lavoro di più per 10 mila funzionari.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

E quando il trasporto, invece che con automezzi, si attuasse, come già in altri paesi, a mezzo di tubazioni, la norma diventerebbe del tutto inoperante.

E per la compravendita di carburanti, effettuata, come di solito avviene, a mezzo di telefono da regione a regione, a che potrebbe servire la prova della provenienza geografica del prodotto, quando, in ipotesi, l'ideatore della possibile frode sia da identificarsi in un imprenditore, che diriga le operazioni di compravendita, acquistando e rivendendo le merci oggetto di frode ad una distanza che può anche essere di centinaia di chilometri? Non si dimentichi il caos, che ebbe a crearsi nel settore dei carburanti agevolati nell'epoca in cui, essendo autorizzate le vendite da sub-deposito a sub-deposito, restava il più delle volte ignoto ed impunito l'operatore.

La repressione è attuata, aggiungendosi alle pene pecuniarie gravi pene detentive. Si vuol rendere impossibile per il futuro agli specialisti del contrabbando di utilizzare l'elevatissimo premio della evasione per costituire adeguate riserve di rischio con cui fronteggiare e superare brillantemente l'infortunio professionale. Io mi auguro che il traguardo sia raggiunto, per quanto io sia convinto che non sono le pene severe che trattengono dalla perpetrazione dei delitti. Non credo neppure io agli *chocs* psicologici. Le leggi repressive del mercato nero erano leggi ben severe. Eppure numerosissimi furono i processi trattati.

Io non vorrei che, non riuscendosi ad applicare la legge, questa non finisse col divenire controproducente.

Ritengo, però, non rispondente ad equità la confisca, in caso di contravvenzione, del mezzo di trasporto. Nella generalità dei casi il vettore è un autotrasportatore, il quale accetta di eseguire ed esegue un servizio secondo le istruzioni del committente e con i documenti, che gli vengono consegnati, per cui non si comprende come si possa coinvolgerlo senza motivo in una responsabilità, che, per lo più, non preme su lui, ma su chi gli ha dato il mandato.

Ho presentato perciò un emendamento. E va da sé che le pene comminate presuppongono l'accertamento dell'esistenza di un delitto e, quindi, della sussistenza dell'elemento subiettivo, per cui non pare che si possa parlare di responsabilità quando il titolare di un deposito definito libero si trovi in serbatoio una eccedenza volumetrica di benzina in raffronto al registro di carico e si accerti che l'eccedenza si è verificata per un semplice giuoco di fattori temperatura-volume.

Se passiamo, poi, telegraficamente all'esame degli articoli, ci troviamo di fronte a situazioni davvero singolari. Non mi pare meritevole di approvazione quel largo potere discrezionale conferito dall'articolo 3 all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di disporre la sospensione della licenza di esercizio in pendenza di procedimento penale nei confronti di coloro a carico dei quali sia stata presentata denuncia per violazioni costituenti delitti. Troppo largo tale potere, che può distruggere una azienda nel tempo che intercorre fra la denuncia ed il giudizio, che può essere anche definito con sentenza di completo proscioglimento!

Nell'articolo 5 al terzo comma occorre assolutamente aggiungere le parole: « Il trasportatore deve annotare sul certificato di provenienza le eventuali variazioni di destinazione causate da fatti indipendenti dalla sua volontà », perché mi pare indispensabile prevedere, entro il regime normativo del certificato di provenienza, i frequenti casi di mutamento della destinazione e dettare la relativa disciplina.

Allo stesso articolo 5 propongo che sia aggiunto il seguente quarto comma: « L'amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire alle ditte di notoria solidità esercenti autotrasporti, che ne facciano richiesta, di completare il certificato di provenienza con il numero di targa del veicolo prima di dare inizio al trasporto interurbano ».

È noto come il trasporto dei prodotti in esame si svolga in due distinti momenti: in un primo momento vi è la presa a magazzino del cliente e poi l'oltro a destinazione su automezzi di grossa portata.

Ora, l'autotrasportatore normalmente non adibisce al servizio di presa gli stessi autoveicoli, che sono destinati al trasporto su lunghe distanze. Egli, quindi, ignora fino all'ultimo momento quale sarà il veicolo di linea che dovrà trasportare il prodotto fino a destinazione. Il veicolo, poi, in molti casi non è di proprietà del trasportatore. L'emendamento proposto, quindi, va incontro, onorevole ministro, ad una esigenza obiettiva e viene richiesto, d'altra parte, soltanto per ditte di notoria solidità, se questo concetto discriminatorio sarà in relazione ad altra situazione approvato dalla Camera.

L'articolo 5 dispone la esenzione dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico nonché dal vincolo del certificato di provenienza delle stazioni di servizio e dei distributori fissi di carburanti in genere, per i soli oli minerali lubrificanti confezionati in appo-

siti recipienti, del contenuto massimo di 20 chilogrammi. Perché questo limite di 20 chilogrammi? Quale differenza esiste, ai fini della esenzione, fra una latta da 20 chilogrammi ed un fusto di 200 chilogrammi?

Onorevole ministro, sono stato informato (non so se sia esatto, ma alle volte anche semplici coincidenze possono far sorgere voci-ferazioni non simpatiche) che esiste in Italia una sola grande compagnia che vende gli oli lubrificanti in piccoli imballi e — guarda caso — in imballi da 20 chilogrammi.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ho già fatto presente al senatore Battaglia, che nell'altro ramo del Parlamento ha fatto lo stesso rilievo, di essere stato male informato.

COLITTO. Io denunzio. E credo di averne il dovere.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Bisogna documentarsi prima di avanzare certe critiche.

COLITTO. Io non ho, onorevole ministro, i mezzi di cui ella dispone per fare gli accertamenti. È certo che verrei meno a un mio dovere se ad un reggitore del paese, quale è lei, io non denunciassi quello che viene denunciato a me. Evidentemente, non posso fare l'istruttoria per ogni fatto che mi si denuncia. Io lo denuncio a lei. Se ella mi dirà che in seguito ad accertamenti fatti la denuncia è risultata infondata, mi inchinerò ai risultati dei suoi accertamenti.

Sono, poi, diffusissimi gli imballi da 200 chilogrammi, che sono preferiti dalle aziende indipendenti, perché molto meno costosi e la cui richiesta da parte del consumo è, come è a tutti noto, sul mercato sempre più crescente. Se queste premesse sono esatte, è evidente che la legge determinerebbe una discriminazione a favore di alcune ditte contro le altre, che sono le minori.

Anche con l'articolo 7 si danno eccessivi poteri discrezionali all'amministrazione finanziaria, perché questa ha facoltà di imporre cauzioni e di esentare dalle medesime le ditte di « notoria solidità ». Che significa « notoria solidità »? Quali sono gli elementi? Si crea, pertanto, un'altra particolare situazione privilegiata in quei settori, già affermatasi, della produzione. Tale disposizione, di eccezionale gravità, non ha assolutamente, a quanto mi risulta, precedenti nella nostra legislazione.

A parte ciò, l'inasprimento della cauzione al 40 per cento costringerà i piccoli imprenditori a privarsi di gran parte del loro capitale circolante per costituire la cauzione stessa. Vengono a favorirsi, invece, i grandi complessi petroliferi in grado di fornire ogni cauzione

(a prescindere dal secondo comma dello stesso articolo 7, che sembra dettato per loro), distruggendosi le piccole e piccolissime aziende indipendenti, che sul mercato svolgono una funzione insostituibile.

Ho presentato, perciò, un altro emendamento, che mi auguro venga dalla Camera accolto.

Mi rendo conto, signor ministro, che il tempo stringe, per cui, se proprio non potessero questi miei emendamenti essere accolti, vorrei permettermi di pregarla di tenerne conto in un eventuale studio, che dovesse essere in seguito effettuato e, possibilmente, nelle molteplici circolari, che certamente si renderanno necessarie in sede di applicazione della legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Marzi. Ne ha facoltà.

DE MARZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la celerità e lo scoppio quasi improvviso con cui è venuta in discussione questa legge non hanno permesso, come la legge merita, uno studio approfondito della materia. Trattasi di una legge di importanza notevole.

Prendo la parola per esaminare un aspetto particolare delle conseguenze che questa legge può avere nel settore dell'agricoltura. Mi auguro solo che il troppo amore che è in me per l'agricoltura non mi faccia vedere le cose più gravi di quanto in realtà non siano. Soprattutto prendo la parola perchè nella replica che il ministro farà penso che egli potrà tranquillizzare sia me sia l'ambiente agricolo interessato al problema.

Credo che questa legge avrà riflessi indiscutibili sulla meccanizzazione agricola; e poichè è noto che l'agricoltura e il suo progresso sono legati in pieno alla meccanizzazione agricola, è necessario esaminare il problema nei suoi aspetti particolari.

Il primo argomento sul quale intendo soffermarmi riguarda la disciplina contenuta nell'articolo 1. Ora, la limitazione a 10 metri cubi, oltre la quale bisogna sottostare ad una particolare disciplina, a noi sembra troppo onerosa.

Da tempo gli uomini responsabili della produzione agricola svolgono una intensa propaganda affinché le aziende agricole abbiano, nel maggior numero possibile, depositi propri. Questa propaganda ha portato notevoli benefici. Pochi mesi fa, in occasione della nota contingenza mondiale, questi depositi aziendali hanno favorito il superamento di difficoltà di rifornimento di petrolio agricolo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1937

I 10 metri cubi rappresentano circa 70-80 quintali di carburante agricolo, ed oggi, dato che si vuole e si deve sviluppare la meccanizzazione agricola e introdurre una tecnica migliore nell'agricoltura, questo limite è troppo esiguo. L'onorevole ministro potrà obiettare che, in fondo, gli obblighi di coloro che hanno depositi superiori ai 10 metri cubi non sono estremamente gravosi. Ma io che conosco la mentalità semplice del mondo agricolo che si adatta difficilmente ai registri, alle denunce, alle carte e soprattutto non vuol vedere troppo spesso arrivare in una azienda gli organi di polizia, credo che questa limitazione creerà certamente degli inconvenienti. Sarebbe stato bene portare questa limitazione a un quantitativo maggiore.

Credo che anche il ministro sia convinto che non è dal settore dell'agricoltura che vengono le infrazioni e le evasioni di cui tanto si parla. Non è da questo settore che partono le tonnellate di carburante per essere inviate ad altra destinazione, che non sia quella dell'agricoltura.

In merito alla quantità minima di oli minerali esente dal certificato di provenienza (articolo 5), mi sembra che il limite di quintali 10 contrasti con quello dei 10 metri cubi stabilito dall'articolo 1 per l'obbligo della denuncia dei depositi per usi privati, agricoli e industriali. Come potrebbe infatti funzionare il certificato di provenienza nei riguardi dei depositi aventi capacità inferiore ai 10 metri cubi, una volta che essi non sono soggetti alla disciplina del registro di carico e scarico? Sarebbe quindi stato meglio che il limite predetto fosse stato elevato alla quantità in peso corrispondente al volume dei 10 metri cubi del prodotto petrolifero avente peso specifico più basso, ossia a quintali 70 circa.

Circa la emissione dei certificati di provenienza, vi è da osservare che, soprattutto, per quanto riguarda gli oli minerali agevolati, sarà assai gravoso agli utenti, specie ai piccoli e ai medi, procurarseli, data la lontana ubicazione degli uffici competenti al rilascio. Questo non favorisce certo la meccanizzazione dell'agricoltura, soprattutto nell'Italia meridionale dove le distanze sono più notevoli dove la meccanizzazione è ancora scarsa.

È pertanto auspicabile che, in sede di applicazione, l'amministrazione dia le opportune disposizioni per superare una siffatta difficoltà. Occorrerebbe che il certificato di provenienza fosse prescritto soltanto per carburanti ed oli combustibili agevolati per usi agricoli e ne fossero esentati i carburanti non agevolati, cioè la benzina, il gasolio daziato

per i motori, ecc. Salvo naturalmente che non si tratti di quantitativi superiori al limite fissato per il libero trasporto.

La preoccupazione più notevole però riguarda la norma contenuta nell'articolo 10. Già altri colleghi hanno trattato la materia, da un punto di vista giuridico, con maggiore competenza della mia, ma non è chi non veda come siano eccessive le pene detentive o il sequestro delle macchine per le infrazioni previste dal provvedimento. Il Senato ha già attenuato qualche norma, ma vorrei, in questa sede, una parola tranquillante da parte del ministro nel senso soprattutto che le macchine agricole non saranno soggette a confisca. Vorrei inoltre che la norma relativa alla sospensione di 5 anni dai benefici fiscali previsti per i carburanti agricoli fosse a sua volta attenuata.

Anche per quanto si riferisce ai trasporti di prodotti agricoli e di sostanze ad uso agricolo la norma è tutt'altro che chiara, data la genericità della formulazione. Questo anche per il passato ha dato luogo a applicazioni difformi da provincia a provincia, pur in riferimento a situazioni di fatto perfettamente analoghe. In pratica occorrerebbe che gli organi chiamati ad applicare la legge distinguessero chi effettivamente si prefigge finalità di frode da chi invece compie una infrazione puramente formale.

Prendiamo qualche esempio che può essere considerato come un'infrazione: con tutte le conseguenze: lavaggio di parti del motore con carburante agevolato; illuminazione delle stalle o dei locali dell'azienda agricola con carburante agevolato, dato che nelle case rurali manca la corrente elettrica; trasporto, a mezzo dei trattori, di prodotti agricoli, senza foglio di via, o su percorso non specificato nel foglio di via, ma tuttavia compreso tra quelli contemplati dal decreto ministeriale 16 giugno 1937; trasporti occasionali, insieme a prodotti agricoli, di piccole quantità di materiali non compresi nelle categorie citate, come ad esempio un fusto di acqua potabile, un mobile, un sacco di cemento trasportati assieme a sacchi di concime o di grano; trasporti occasionali, su rimorchi dei trattori, di persone durante viaggi contemplati dal decreto citato; trasporti che, pur non rientrando espressamente tra quelli ammessi, sono tuttavia effettuati per fronteggiare innegabili necessità dell'azienda agricola e per scopi inerenti alla produzione; trasporti di materiali che non hanno intrinsecamente il carattere di sostanze di uso agricolo, ma che gli agricoltori considerano tali; riscontro di eccedenze non consu-

mate di carburante agevolato, che possono derivare da particolari situazioni di fatto, semprechè le eventuali eccedenze o deficienze siano contenute in limiti ragionevoli e giustificabili.

Le nostre preoccupazioni acquistano maggiore consistenza in quanto l'esperienza ci insegna che gli organi finanziari sono indotti ad elevare, a carico degli utenti, delle contestazioni che, portate davanti all'autorità giudiziaria, molto spesso danno luogo a sentenze assolutorie.

Ma oggi la situazione cambia con questo provvedimento legislativo. Vorrei ricordare il caso di contestazioni elevate per trasporto di latte su trattori azionati da carburante agevolato. Lo stesso è accaduto per il vino, per la legna segata, per il bestiame di proprietà dell'azienda, e così via.

Finora è accaduto che gli utenti, per evitare noiose e dispendiose procedure giudiziarie, hanno definito, nella maggior parte dei casi, le controversie in via amministrativa. Invece è facile prevedere che l'applicazione di queste nuove norme porterà conseguenze gravi e processi a centinaia. Mi auguro di essere un cattivo profeta, ma ho l'impressione che si avvererà qualche cosa di questo genere.

Sono convinto che l'onorevole ministro, nelle sue dichiarazioni, tranquillizzerà l'ambiente agricolo, assicurandolo che le sue intenzioni non mirano a una eccessiva fiscalità in questo settore. Ma, se queste sono le sue intenzioni, in pratica può avvenire che, in periferia, la guardia di finanza o il carabinieri applicheranno la legge rigidamente anche in questi modesti casi che ho citato, senza aggiungere poi il pericolo di un eventuale sequestro preventivo della macchina e del carburante, nonchè la sospensione cautelativa del beneficio fiscale riguardante il carburante agricolo.

In base a queste considerazioni, con tutta lealtà, dico che, per l'esperienza che ho dell'attività agricola, per il notevole sviluppo che ha assunto la meccanizzazione agricola, noi dobbiamo cercare di potenziarla, e incoraggiarla, e questa strada scelta per le rappresentazioni non è la più idonea.

In merito, poi, alle agevolazioni riguardanti i quantitativi di carburante destinati ad usi diversi da quelli previsti dalla legge (mi riferisco ai quantitativi di carburante che superano il quintale, e sarà assai difficile stabilire quando si superi il quintale) vorrei, specie quando la polizia consideri il prodotto trasportato non agricolo, che si interpretasse

la disposizione con larghezza e comprensione, tenendo presente cioè le esigenze pratiche dell'agricoltura. In altri termini, vorrei che tutte le contestazioni previste dall'articolo 10 fossero risolte sempre in via amministrativa.

Ritengo, quindi, che si dovrà rivedere questa disposizione che prevede la risoluzione in via amministrativa solo per infrazioni per quantità inferiori ad un quintale. In ogni caso, sarei di avviso di evitare il sequestro preventivo della macchina e del carburante, escludendo altresì la sospensione cautelativa dei benefici fiscali. Si dovrebbe prevedere inoltre l'istituzione presso il Ministero delle finanze di una commissione permanente in cui vi sia anche la rappresentanza del settore dell'agricoltura, che è particolarmente interessata alla questione, per precisare ed aggiornare gli usi ed i limiti di utilizzazione dei carburanti agricoli.

In altri termini, si tratta di dar vita ad una forma di collaborazione tra gli organi dell'agricoltura e gli organi del Ministero delle finanze. Questo, ripeto, perchè sia indicato chiaramente quando il carburante agricolo può essere usato e quali sono le merci che possono essere considerate agricole.

Raccomando di dare una giusta interpretazione, di considerare cioè le merci sotto l'aspetto agricolo con la mentalità dell'uomo dei campi, il quale non può ricorrere ogni momento ad un dizionario o catalogo per controllare se un determinato prodotto da trasportare sia agricolo o non. Se non facciamo questo, la meccanizzazione farà un passo indietro. Ora certamente nessuno vuol far ritornare nelle campagne il mulo o il somaro proprio quando è in pieno sviluppo la meccanizzazione agricola, facendo considerare dal contadino la macchina come uno strumento infernale per il cui uso rischia di andare davanti al tribunale!

Voi sapete, onorevoli colleghi, che molta gente dei campi si vanta di non essere stata mai chiamata neppure a testimoniare in tribunale. Bisogna tener conto, dunque di questa mentalità da un punto di vista psicologico e da un punto di vista pratico.

Onorevole ministro, nel porre termine al mio breve intervento mi auguro che ella vorrà darmi assicurazioni su quanto ho esposto. Spero che la meccanizzazione agricola venga ulteriormente potenziata, tenendo anche presente la prospettiva imminente della creazione del mercato comune, nel quale l'agricoltura italiana dovrà inserirsi. Questo inserimento è legato e collegato con la meccanizzazione agricola.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Caroleo ha presentato il seguente ordine del giorno, che rinuncia a svolgere:

« La Camera

impegna il Governo

a predisporre entro il più breve tempo possibile un provvedimento che regoli in maniera organica e definitiva il sistema di tassazione degli oli minerali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Roselli.

ROSELLI, *Relatore*. Ho constatato con piacere che i motivi fondamentali della discussione in aula hanno rispecchiato i temi già trattati al Senato e in Commissione. Questo è positivo agli effetti della obiettiva realtà di tali motivi, positivi o critici che essi siano. Tuttavia, la situazione denunciata esiste ed è tumultuosa, è fiscalmente pericolosa ed è intollerabile. Il merito di questo decreto-legge, che rispecchia, pur nell'insieme delle norme o degli emendamenti, il disordine del settore cui cerca di porre riparo, è di aver portato davanti all'interesse del Parlamento e della nazione questo grave problema, questo grave fatto evasivo il cui ammontare è ignoto, ma che evidentemente è tanto ingente che possiamo dire che per 4-5 litri di carburante o di oli minerali di qualsiasi genere almeno uno è in evasione alle leggi fiscali. Si deve quindi uscire da questa situazione di tumulto e di disordine per andare verso una situazione bonificata. Questo percorso consentirà di bonificare anche non tanto le forme legislative preventive o repressive, e non soltanto tali forme, ma le forme intrinseche fiscali legislativamente definite, secondo quel riordino che qui è stato accennato e secondo quegli studi che sono stati compiuti in un senso o nell'altro, comunque certo in una forma semplificatrice e produttivamente economica e umanamente più tollerante di un libero movimento di lavoro e di operazioni, più di quanto non consentano queste pesanti (qui si riconosce) norme del decreto-legge.

In tali circostanze però non si può compromettere l'efficacia di questo intervento perché senza di esso avremmo forse un ostacolo allo stimolo dei nostri studi e dei nostri interventi. È necessario che da una parte si risolva fiscalmente il problema, ed ecco il decreto-legge, sia pure con i suoi difetti, che costituirà per noi e per l'amministrazione uno sprone

ad uscire da questa situazione e provvedere meglio di quanto non si sia fatto finora; d'altra parte è logico che alcuni colleghi si siano meravigliati di determinate norme; ma essi non ricordano quanto pesanti siano in tutte le nazioni le norme della legislazione fiscale e le sanzioni punitive nei riguardi delle evasioni fiscali di qualsiasi genere e in qualsiasi settore, soprattutto laddove l'entrata, particolarmente il gettito erariale, rappresenta il cospicuo ammontare che tutti riconosciamo.

Il dibattito è stato esauriente. Il relatore ripete che possibilmente non si rinvii questo decreto-legge al Senato, data la scadenza immediata dei termini, e si augura che i voti da diverse parti espressi dai parlamentari vengano accolti, così come le considerazioni, ovunque sia possibile, in sede di applicazione e soprattutto come sprone e stimolo a far meglio nel prossimo futuro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi, qualche volta l'esperienza della vita amministrativa dello Stato porta a concludere che è più comodo non toccare certi settori anche se scottano e danneggiano l'erario, perché, quando si presentano norme che tendono ad ovviare a degli inconvenienti rilevati, si vede di essi più il lato che può turbare, insieme con gli interessi che vanno colpiti, alcuni interessi legittimi esistenti, e si è portati alla critica che fa diminuire il valore del provvedimento che si è voluto adottare. Nel caso specifico non si tratta di un provvedimento frettoloso o tecnicamente non meditato, ma il frutto di uno studio fatto da persone molto riservate, molto competenti, alla stregua dell'esperienza del passato, stimolato anche da alcune pubblicazioni che sono state utili, perché hanno anch'esse determinato uno stato esterno di coscienza della gravità del fenomeno che si era andato sviluppando e verso il quale la nostra legislazione era del tutto impreparata, sia per la irrilevanza quantitativa dei dati anteguerra, sia per il modo con cui si era svolto l'incremento notevolissimo delle attrezzature industriali e commerciali nel particolare settore durante gli anni del dopoguerra e fino a questo momento.

Qual è il punto di partenza che noi dobbiamo tener presente, perché altrimenti siamo portati a fare delle comparazioni e delle analogie non pertinenti? E questo: siamo dinanzi ad un genere sul quale lo Stato impone un tributo che è da 4 a 6 volte il valore economico del genere stesso. Il caso che possiamo prendere a parallelo è quello del tabacco, per il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

quale appunto abbiamo che il tributo è da 4 a 5 volte quello che è il valore del genere commerciato.

Tutto ciò naturalmente porta a delle necessità ed autorizza degli interventi che sono diversi da tutti gli altri interventi che si verificano nel movimento industriale o commerciale agli effetti dell'imposizione che lo Stato ha determinato.

Perché si è intervenuti con un decreto-legge? Mi permettano gli onorevoli Lombardi e Degli Occhi di non considerare affatto che vi sia qualche cosa che ci si debba far perdonare per aver usato questo strumento. Quando si è acquisita la coscienza del fatto e si sono creati non solo questo, come dirò, ma anche un insieme di adempimenti amministrativi che potevano efficacemente essere introdotti, come lo sono stati, io ritengo indispensabile ed urgente intervenire a frenare queste evasioni le quali, sia che si aggirino sui 30 o, come altri ritiene, sui 60 o sui 90 miliardi, costituiscono comunque una enorme ed organizzata evasione.

Mi pare che veramente noi interpreteremo in un modo non esatto la Costituzione se dicessimo che non si è dinanzi ad una straordinaria necessità ed urgenza di intervenire.

LOMBARDI RICCARDO. Allora ella è disposto a ricorrere al decreto-legge per qualsiasi imposizione fiscale della cui urgenza abbia acquisito la coscienza.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi lasci aggiungere una considerazione e due esempi. La considerazione è che il carattere straordinario era determinato anche dal fatto che successivamente alla chiusura del canale di Suez, con l'aumento del prezzo della benzina e con l'aumento di valore di tutti i prodotti petroliferi, indubbiamente anche la intensità di lavoro dei contrabbandieri era andata in modo preoccupante aumentando.

Ella ha detto, onorevole Lombardi: perché non si è fatto ricorso a una legge ordinaria o a una delega legislativa? Mi permetta di dire, senza che questo voglia essere di censura per nessuno, ma di constatazione per le difficoltà obiettive in cui lavoriamo, che l'anno scorso, alla fine di una indagine seria che l'amministrazione finanziaria fece a proposito dell'I.G.E. sui prodotti tessili, noi presentammo un disegno di legge dopo che le categorie interessate avevano formalmente riconosciuto che eravamo dinanzi ad un 40 per cento di evasione dall'imposta. Orbene, attraverso la procedura ordinaria, nonostante la buona volontà di tutti, questo disegno di legge, presentato nel

novembre, è passato non molto tempo fa dinanzi a questo ramo del Parlamento ed è ancora dinanzi al Senato per le vicende che tutti conosciamo. Ora noi, almeno per un esercizio, lasciamo nelle mani degli evasori di quel tributo, il cui gettito è quantitativamente molto inferiore a questo, un 40 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta, per aver constatato che a tanto ammonta il fenomeno dell'evasione.

E che dire delle leggi-delega? In ogni discussione di bilancio finanziario, dalla Costituzione in poi, ricordo di aver sentito affermare innumerevoli volte qui dentro che vi è un sistema disordinato, pletorico ed ingiusto di privilegi ed agevolazioni fiscali. Abbiamo presentato da un anno e mezzo una legge che delega il Governo a disciplinare con criteri sani questo settore. Ma, nonostante la buona volontà di tutti, ci troviamo ancora dinanzi ad un provvedimento che non ha neppure iniziato il suo *iter* parlamentare.

Questo vuol forse dire che io, criticando l'inefficienza del sistema, mi senta autorizzato a dare una interpretazione estensiva della Costituzione? No certo; ma affermo che noi dobbiamo avere dei rapporti tra il cittadino contribuente, qualunque sia la forma di tributo, e lo Stato, una visione tale per cui non si possa negare la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire allorché non solo si è constatata l'esistenza del fenomeno, sul quale siamo tutti d'accordo, ma si sono creati degli strumenti che riteniamo possano, se non in tutto, almeno in larghissima parte far fronte alle evasioni. Ritengo che questo sia un rispetto non solo formale, ma formale e sostanziale insieme della Costituzione. Comunque in proposito ognuno ovviamente può avere l'opinione che crede; ma mi sembra non possa essere convalidata una interpretazione negativa sull'uso da noi fatto in questo caso del decreto-legge.

Questo provvedimento ha una sua caratteristica, quella di evitare la continuazione di un sistema attualmente in vigore, che consentiva il controllo soltanto nella raffineria e alla uscita da essa, perché questo era sostanzialmente il sistema vigente; dirò poi a parte degli oli agevolati. Non è questione di non volere sistemi adottati in altre nazioni.

Il sistema, per esempio, a cui si è riferito l'onorevole Colitto è quello francese (costruire una cinta muraria attorno alle raffinerie aprendo solo una entrata e una uscita e stabilendo qui il punto di controllo, di peso e pagamento del tributo); ma esso può essere aggirato con estrema facilità. Non è questione

di innalzare i 6 metri di muro attorno all'azienda: il fatto è che è facilissimo, anche su muri superiori ai 6 metri, far passare dei tubi di gomma e far uscire dalla raffineria tutto quello che si vuole. E questa, onorevole Lombardi, non è una affermazione teorica: si tratta di un fatto praticamente dimostrato. È altrettanto facile avere le tubazioni: alcune tubazioni che sono necessarie, come quelle che portano l'acqua per i casi d'incendio, vengono abitualmente utilizzate da non pochi per portar via il prodotto finito dalle raffinerie attraverso tutta una rete di impianti che indubbiamente non è facilmente controllabile. Da ciò è nata la necessità di poter seguire il prodotto petrolifero, quel prodotto pregiatissimo per le ragioni anche fiscali che ho dianzi esposto, nei suoi vari passaggi.

A questo punto devo aprire una parentesi per rispondere alla domanda che è stata posta all'inizio e che del resto è stata già affacciata in Commissione: perché non si adotta un sistema assolutamente semplice, non si tassa cioè il greggio all'importazione o all'estrazione, quando si tratti di greggio estratto su territorio nazionale?

È stata lungamente studiata questa possibilità, e le conclusioni a cui si è arrivati fino a questo momento sono state negative — e alcune di esse già sono state accennate — perché il greggio ha una composizione qualitativa e un grado di diluizione molto differenti; inoltre, arriva in condizioni piuttosto varie. Di conseguenza occorrerebbero due condizioni per poter stabilire l'imposta sul greggio: prima, quella di disporre da parte del fisco, per gli accertamenti quantitativi e qualitativi agli imbarchi e alle estrazioni, di una attrezzatura piuttosto complicata, che può essere studiata, ma che indubbiamente non può essere introdotta da un giorno all'altro.

Secondo: l'imposta, in questo caso trasferita al prodotto finito al greggio, andrebbe indubbiamente messa come imposta media per mantenere per il puro lo stesso grado di imposizione. Però la nostra situazione industriale è profondamente diversa, cosicché noi abbiamo alcuni gruppi industriali che da uno stesso greggio possono estrarre prevalentemente benzina, con un ricavo indubbiamente molto elevato da un punto di vista commerciale, il quale viene poi, per così dire, abbassato e ragguagliato a mezzo di quella imposta che grava appunto sulla benzina.

Altri, invece, e perché hanno impianti meno nuovi, e per le caratteristiche stesse di tali impianti, hanno prevalentemente altri tipi di lavorazione. Ora, non dico che ciò debba es-

sere considerato come una situazione definitiva; ma certamente, se noi partiamo dallo stato attuale degli impianti per ciò che riguarda l'imposta, dovremmo mettere una imposta elevata che porterebbe alla fine immediata di una parte notevole di questi impianti, o dovremmo, altrimenti, mettere un'imposta bassa, per cui non potremmo certamente più avere il gettito che abbiamo.

Comunque, poiché la mira è di avere un sistema quanto più possibile semplificato di tassazione, farò continuare questi studi. E dico incidentalmente che lo Stato si trova in questo campo a disporre non soltanto degli organi burocratici, ma anche di organi tecnici che come hanno cooperato alla redazione di queste norme, così potranno continuare gli studi in questo settore. E ciò sarà indubbiamente di grande vantaggio per l'amministrazione e porterà alla auspicata semplificazione.

Bisogna tener conto però del sistema che necessita di questo controllo. Si è detto: ma questo controllo comporta tutta una serie di adempimenti: registri di trasporto, registri di carico e scarico, conservazione di matrici. Ebbene, prego gli onorevoli deputati di voler considerare, per poter dare il voto con tutta tranquillità a favore di questa conversione, che il fatto medesimo che gli interessati hanno nel commercio del loro prodotto una responsabilità seria finanziaria (giacché essi anticipano l'imposta, per cui quando questo prodotto gira, non soltanto gira quello che è il prodotto economico dell'azienda, la quale deve far quadrare il bilancio economico, ma gira tutto il denaro anticipato dalle varie aziende, dai vari gruppi, come imposta di fabbricazione, come imposta generale sull'entrata e imposte minori che gravano su questo settore), di considerare, dicevo, che questo fatto comporta già un attento controllo da parte delle stesse aziende.

Tanto è vero ciò che gli onorevoli deputati possono riflettere che, mentre fino a qualche anno fa, nella distribuzione ramificata, periferica dei prodotti petroliferi, ci trovavamo di fronte a strumenti rudimentali, a pompe manuali, ecc., ovunque oggi abbiamo dei controlli elettrici, dei contatori, proprio perché le stesse case che producono hanno bisogno di un controllo esatto nei confronti dei propri corrispondenti e concessionari.

Anche per quanto riguarda i prodotti agevolati, voglio rassicurare l'onorevole De Marzio che, per i limiti in cui è contenuto questo disegno di legge, non si tratta della piccola utenza agricola che sarebbe fuor di luogo di andare a seguire in questo modo, ma si tratta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

di quelle utenze di una dimensione tra la piccola e la media che hanno già evidentemente una contabilità agli effetti della vita stessa dell'azienda agricola.

Per quanto riguarda i controlli, onorevole Colitto, quando si va oggi a prelevare il prodotto dal costiero o dal deposito, agli effetti commerciali già si dà la fattura, il documento di carico.

Questa è stata una preoccupazione assoluta che l'amministrazione ha avuto presente, cioè di non creare degli adempimenti nuovi. Solo che, naturalmente, questi documenti, che ella onorevole Degli Occhi, con la sua amabile pirotecnica oratoria, ha cercato di distruggere, esistono, perchè, agli effetti della vita dei gruppi (sia dei grandi che dei piccoli gruppi) esiste già la necessità di essere sicuri che il prodotto che parte da un determinato luogo, arrivi in un determinato deposito, venga scaricato in un determinato sottodeposito.

Perchè fino ad ora vi erano tante evasioni, onorevole Degli Occhi? Per l'impossibilità di controllare efficacemente in raffineria, possibilità che anche con alcune norme amministrative che abbiamo introdotto (obbligo di non avere più la tubatura continua nel passaggio dalla lavorazione, che non ha ancora assolto l'imposta, al prodotto, che ha assolto l'imposta, abolizione di tronchetti mobili che devono essere utilizzati solo alla presenza della dogana; però la tubatura dell'acqua può essere strumento efficace, come ho detto prima, per un dirottamento del prodotto) non si è potuta realizzare.

LOMBARDI RICCARDO. Se gli agenti dell'ispettorato della finanza applicassero nei riguardi delle raffinerie le stesse norme che applicano i pompieri per estinguere gli incendi, controllando saracinesche e tubazioni, stia pur certo che senza altre disposizioni, la possibilità di controllare ci sarebbe.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi permetta di non essere d'accordo con lei. Ho fatto l'esempio in Commissione di come si possa nelle camere dove vi è la pesa a bilico, che servono proprio a questo passaggio del prodotto sotto la vigilanza doganale, far passare tutto il prodotto che si vuole, senza nemmeno rompere i piombi che vengono messi dalla finanza.

Comunque, mi pare che, anche sotto questo profilo (e non vorrei su ciò dire una parola di più), è sempre un cattivo sistema quello di affidare la percezione di imposte per centinaia di milioni soltanto al controllo di pochissime persone. Questo mi pare, non agli effetti di un giudizio di squalifica, ma agli

effetti di non indurre nessuno in tentazione, un criterio da tener presente. È necessario un maggiore controllo e dei documenti di carico e degli strumenti di distribuzione, perchè, indubbiamente, esistono degli specializzati che hanno loro reti di distribuzione, tanto è vero che siamo arrivati a questi eccessi di provocazione. di vedere esposti cartelli in cui è indicato un prezzo di vendita di benzina che è al di sotto dell'imposta che grava su di essa.

Questo significa troppo, perchè nessuno, oltre a regalare il prodotto, è disposto a regalare anche quello che ha versato allo Stato. Questo significa che il sistema non era efficace. Sono idonee le nuove norme? Certamente, secondo me, perchè non si tratta di dover verificare tutto, ma si tratta di dare gli strumenti per poter verificare, il che è cosa diversa. Questi strumenti, sulla scia di tutta una legislazione, che sarà hitleriana, come l'ha definita l'onorevole Degli Occhi (indubbiamente vi è un ceto così poco rispettabile, come quello degli evasori organizzati, cui non si può andare incontro cantando inni o rievocando principi ottocenteschi)...

DEGLI OCCHI. *Il de profundis* del costume civile.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Credo che il costume civile lo riformeremo anche attraverso la instaurazione di un sistema di leggi che possa essere efficace e che faccia finire questo contrabbando, almeno questo contrabbando nelle dimensioni che tutti hanno potuto constatare nell'immediato dopoguerra. Questo non significa andare contro i principi, ma instaurare un costume. Altrimenti, altro che discutere del sesso degli angeli, come diceva lei, onorevole Degli Occhi! Sarebbe peggio ancora, sarebbe sterile ai fini della instaurazione di un costume civile. (*Interruzione del deputato Degli Occhi*). Vedo che ella è un esperto in queste cose hitleriane, onorevole Degli Occhi.

Onorevoli colleghi, le obiezioni che sono state mosse sono di varia natura, ma a me pare esse possano essere considerate complessivamente. Posso qui prendere impegno di continuare in questi studi (come abbiamo già prima detto) che l'amministrazione ha intrapreso non da oggi. Prendo però questo impegno con la certezza che indubbiamente voi potrete in un domani chiedere conto al Ministero delle finanze di come sia stato usato questo strumento.

Sono grato a quei giornali che hanno dibattuto questo problema. Gran parte di essi (come l'*Espresso*, *Il Mondo*, *Il Borghese*,

in particolare, e alcuni giornali tecnico-economici) non sono affatto teneri verso il Governo, ma sono loro grato di aver toccato questo problema. Dico la verità, sentivo l'avvilimento della amministrazione per non aver potuto ancora predisporre e portare dinanzi a voi delle norme, onorevoli colleghi; perchè, quando si cerca di mantenersi su una linea di politica tributaria che non crei nuove imposte, ma faccia rendere al massimo quelle che esistono, dobbiamo con estremo rigore studiare imposta per imposta per vedere quali sono le falle, quelle piccole o quelle (come in questo caso) che certamente non sono piccole.

Noi non pensiamo che questo significhi turbare la meccanizzazione agricola o colpire la povera gente che vuol fare il proprio dovere. Significa anzi, indubbiamente, fare il proprio dovere. Significa anzi, indubbiamente, fare qualcosa che va a vantaggio dell'agricoltura; perchè, quando diamo, per agevolare la meccanizzazione agricola, un vantaggio così forte, che è di 87 o di 60 lire per chilo, a seconda che si tratti di petrolio o di nafta, indubbiamente dobbiamo preoccuparci che questo sacrificio che si chiede alla collettività venga bene utilizzato. Sono certo che i 34 miliardi in meno che incassiamo per il petrolio e la nafta agevolati vanno in piccola parte o in non grandissima parte verso l'agricoltura, perché si sono trovati strumenti chimici molto facili per far risultare a fini fraudolenti tutte le colorazioni e tutti gli additivi che venivano fissati dalle nostre leggi per distinguere questo determinato prodotto.

Penso, onorevoli colleghi, nel chiedervi di voler ratificare il decreto nel medesimo testo del Senato, e non soltanto per una ragione di urgenza, ma anche per una convinzione che — nell'esame degli articoli sui quali sono stati presentati emendamenti — potremo dimostrare nel dettaglio; penso, dicevo, di dare certamente con questo provvedimento uno strumento di migliore funzionalità al nostro sistema tributario.

Non possiamo però, onorevole Faletra, consumare fin d'ora quello che di più prenderemo, perchè è un atto di grande considerazione verso l'efficacia di questa legge... (*Interruzione del deputato Faletra*). Sono molto contento: si vede che ella ci ha ripensato.

Quello che ella chiede è certamente cosa possibile, anzi augurabile, ma non può essere oggi preso come impegno. Ella dice, per quanto riguarda il sovrapprezzo alla benzina posto per la crisi Suez, che adesso si può, facendo leva su questi aumenti che verranno

nel gettito dal regime più rigoroso, chiudere la partita senza aspettare il bilanciamento delle spese e delle entrate. Ora, loro sanno che per fronteggiare la crisi di Suez e fare in modo che l'aumento notevolissimo del greggio e dei noli non gravasse sul consumo, perchè si sarebbe riflettuto sui prezzi e sui consumi più casalinghi (come il riscaldamento), si stabili di portare solo sulla benzina l'aumento di quel determinato sovrapprezzo in una proporzione 3 o 4 volte inferiore all'onere che lo Stato si è assunto e a cui dovrà far fronte. Se in questi mesi il gettito della imposta di fabbricazione aumenterà ulteriormente (e alcune misure amministrative possono indurci a sperarlo) il desiderio di abbreviare il periodo di recupero delle spese per i fatti di Suez troverà concorde il Governo, trattandosi di un impegno che non riguarda solo il Ministero delle finanze. La cosa, del resto, risponde a un criterio di sana politica, riguardando soprattutto l'aumento del consumo.

Prego, dunque i colleghi di voler accordare il loro voto a questo provvedimento che non crea degli indirizzi diversi di politica tributaria, ma che serve a render più funzionali e più efficaci in pratica le leggi fiscali già esistenti, oltre che a rendere sempre più difficile la vita agli evasori. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sui due ordini del giorno presentati, dei quali è già stata data lettura?

ANDREOTTI, Ministro del tesoro. L'ordine del giorno Faletra posso accettarlo, più che come raccomandazione, come augurio di avere presto la possibilità di applicarlo. In questo senso, anzi, mi associo ai voti contenuti nell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno Caroleo è analogo a quello presentato in Commissione stamane da alcuni colleghi dell'opposizione. Dissi che l'amministrazione avrebbe cercato, nel più breve tempo possibile, di studiare un sistema di revisione organica di tutta questa tassazione per dar vita ad un sistema più spedito e concentrato. In questo senso io ho accettato stamane l'ordine del giorno e accetto anche, in questa nuova sede, quello dell'onorevole Caroleo.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Faletra?

FALETRA. Non insisto, nella speranza che l'augurio espresso dal ministro significhi qual-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

che cosa di più della formula di accettazione come raccomandazione finora usata.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Significa qualcosa di più.

PRESIDENTE. Onorevole Caroleo?

CAROLEO. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Per comprendere il senso degli emendamenti apportati dal Senato al decreto-legge, occorre dare lettura di quest'ultimo.

LONGONI, *Segretario*, legge:

ART. 1. — Chiunque intende impiantare od esercitare un deposito con o senza serbatoi, per la vendita al pubblico di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

Sono altresì soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:

a) l'impianto e l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali aventi capacità superiore ai 10 metri cubi;

b) l'impianto e l'esercizio delle stazioni di servizio e dei distributori stradali di carburanti;

c) L'impianto degli apparecchi di distribuzione autonoma di carburanti per usi privati, agricoli o industriali.

La denuncia deve essere corredata della copia dell'atto di concessione o di quello di autorizzazione a' sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

ART. 2. — La denuncia di cui all'articolo 1, per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburante, in genere, già esistenti, deve essere fatta pervenire al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, che fossero istituiti posteriormente a tale data, la denuncia di cui all'articolo 1 deve essere presentata al predetto Ufficio tecnico almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'impianto.

ART. 3. — I titolari dei depositi di olii minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, di cui all'articolo 1, devono essere muniti di apposita licenza annuale soggetta al solo diritto di bollo e rila-

sciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

La licenza di esercizio può essere sospesa dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in pendenza del procedimento penale, nei confronti di coloro a carico dei quali sia stata presentata denuncia per violazioni costituenti delitti, a termini del presente decreto.

La condanna per una delle predette violazioni importa la revoca della licenza d'esercizio.

ART. 4. — È fatto divieto di detenere olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno assolto il tributo, nei recinti dei depositi costieri ed interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, nonché nei recinti delle raffinerie, salvo, per queste ultime, quanto disposto dall'articolo 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il Ministero delle finanze può consentire tuttavia agli esercenti dei depositi indicati al primo comma di includere, nelle aree dei depositi stessi, serbatoi od altri recipienti contenenti derivati petroliferi comunque esenti da imposte, a condizione che gli esercenti medesimi eseguano le opere di modificazione che l'Amministrazione riterrà necessario prescrivere per ottenere la netta separazione tra il parco dei serbatoi e relative attrezzature vincolati al regime fiscale ed il nucleo dei recipienti in cui sono contenuti i prodotti petroliferi esenti.

È altresì fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, olii minerali denaturati destinati ad usi agevolati.

ART. 5. — In tutto il territorio della Repubblica gli olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, che hanno assolto il tributo, o sono esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o sono ammessi ad aliquota ridotta d'imposta, non possono circolare in quantità superiore a dieci quintali ove non siano accompagnati dal certificato di provenienza.

Qualora gli olii minerali indicati al comma precedente siano destinati ai depositi ed agli altri esercizi di cui all'articolo 1, l'introduzione di essi non è consentita se i prodotti medesimi non sono scortati dal certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

Il certificato di provenienza — recante, fra l'altro, il nominativo del trasportatore, il numero di targa del mezzo adoperato per il trasporto, il numero e la specie dei recipienti contenenti i prodotti, con le rispettive marche e cifre numeriche, il nome e cognome del destinatario e il luogo preciso di destinazione della merce, l'itinerario da seguire e il termine utile per giungere a destinazione — deve essere custodito dal vettore per essere esibito durante il percorso, su richiesta degli organi di controllo, e poi consegnato al destinatario del carico.

ART. 6. — I certificati di provenienza sono rilasciati, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana, dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e di raffinazione e presso i depositi doganali, nonché dai Comandi territoriali della Guardia di finanza.

ART. 7. — Gli esercenti dei depositi e dei sub-depositi di olii minerali denaturati devono dare cauzione corrispondente all'intera imposta di fabbricazione prevista per l'uso più tassato sulla quantità massima di ciascun prodotto che può essere immesso in serbatoi o custodito in fusti.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione le ditte esercenti l'industria della fabbricazione od il commercio di prodotti petroliferi, di notoria solidità, per la gestione diretta o indiretta dei depositi o sub-depositi di cui al comma precedente, purché esse si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi stessi.

ART. 8. — L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare suggelli agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui all'articolo 1, ai fini dei riscontri delle erogazioni.

Gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nei depositi, nelle stazioni di servizio e nei luoghi in cui sono installati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'articolo 1, per eseguirvi riscontri, inventari e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà, redigendo verbale in doppio esemplare, da firmarsi dall'esercente o dal suo rappresentante, al quale è consegnato un esemplare, di prelevare

campioni degli olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti.

Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché del presente decreto.

ART. 9. — I seguenti articoli del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con l'articolo 5 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono così modificati:

« Art. 22 — Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nell'articolo 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Chiunque fabbrica o raffina i prodotti di cui al primo comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.

La multa prevista dai precedenti commi è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Gli apparecchi e i meccanismi, i prodotti e le materie prime oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e terzo, quinto e sesto, sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

« Art. 23. — Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione

sione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti sottratti o che si tentava di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

ART. 10. — Gli articoli 23-bis e 23-ter inseriti nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono così modificati.

« Art 23-bis. — Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta d'imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A e B è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

Se la quantità dei prodotti petroliferi di cui al precedente comma è superiore a venti quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, è punito, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, con la multa prevista dal comma predetto.

La condanna importa per l'utente la perdita, per la durata di un quinquennio, del diritto di usufruire del beneficio fiscale.

Le disposizioni dei commi terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 56 e 240 del Codice penale ».

« Art. 23-ter. — Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota di imposta superiore a quella assoluta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non soggetti ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od in aggiunta a prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo, altri prodotti petroliferi assoggettati ad imposta.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e quarto, quinto e sesto, sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

ART. 11. — Chiunque procede alla rigenerazione di prodotti petroliferi denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a tributo, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

La multa prevista dal precedente comma è commisurata, oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione ed a quelli complessivamente rigenerati, anche se e comunque esitati, altresì ai prodotti denaturati rinvenuti sul posto.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Gli apparecchi, i meccanismi, i prodotti e le materie oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

ART. 12. — Chiunque sottrae prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta, mediante qualsiasi mezzo fraudolento, inteso a far figurare come sottoposto a colorazione o denaturazione il prodotto che, di fatto, non sia stato colorato o denaturato a norma delle disposizioni in vigore, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a tre milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Il tentativo è punito con le stesse pene stabilite per il reato consumato.

I prodotti sottratti o che si tentava sottrarre al pagamento dell'imposta, nonché le attrezzature ed i mezzi adoperati per perpetrare la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

ART. 13. — Chiunque è titolare di un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, di una stazione di servizio o di un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'articolo 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio e nel distributore automatico e, in ogni caso, non inferiore a lire trecentomila.

Se nella verifica dei depositi liberi di olii minerali carburanti, combustibili e lubrificanti, nonché delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvenivano eccedenze in confronto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Le disposizioni del presente articolo sono stabilite in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

ART. 14. — Chiunque detiene oli minerali combustibili o carburanti denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per essere ammessi, in esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, agli usi previsti dalla tabella A, lettera c), n. 1 e 2, lettera e), n. 4, annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta o sovrimposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni.

Se la quantità degli oli minerali di cui al primo comma è superiore a venti quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Gli oli minerali sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e terzo sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 240 del Codice penale.

ART. 15. — Chiunque trasporta oli minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza documento di scorta o con documento scaduto di validità, ovvero insufficiente od irregolare nei casi in cui esso sia prescritto, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

Se la quantità degli oli minerali di cui al primo comma è superiore a venti quintali, la pena è della reclusione ad uno a cinque anni, oltre la multa.

Gli oli minerali anzidetti ed i mezzi di trasporto sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e terzo sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 240 del Codice penale.

ART. 16. — Negli inventari degli oli minerali denaturati, eseguiti presso i depositi ed i sub-depositi, è ammessa una differenza per evaporazione, calo o dispersione, tra le

giacenze reali e le rimanenze contabili, non superiore alla misura percentuale annua dell'1 per cento, riferita al peso degli olii introdotti nei depositi e sub-depositi, sempre che la deficienza sussista effettivamente.

Nella determinazione del calo concorre la rimanenza accertata all'inventario precedente; non si tiene invece conto di quelle partite che, per essere state assunte in carico e contemporaneamente scaricate, non abbiano subito una sosta effettiva nel deposito o nel sub-deposito.

Se la deficienza di cui al primo comma supera il calo di tolleranza in esso stabilito, ma non l'1 per cento oltre il calo, l'esercente è tenuto a corrispondere l'imposta di fabbricazione sulla quantità che oltrepassa il calo suddetto.

Se la deficienza riscontrata eccede l'1 per cento oltre il calo, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione evasa, con la multa fino a lire un milione.

Se la deficienza è superiore al 10 per cento, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, oltre la multa.

Qualora si rinvenivano eccedenze in confronto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate.

Se le eccedenze sono superiori al 10 per cento, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, oltre la multa.

Le eccedenze sono assunte in carico nel registro in dotazione dell'esercente.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene indicate ai commi precedenti per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi agevolati, il gestore che non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Le disposizioni dei commi quattro e nono sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

ART. 17. — Il vettore che, durante il trasporto, rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza previsto dall'articolo 5 del presente decreto o rifiuta di consegnarlo al destinatario della merce, è punito con la multa da lire cinquantamila ad un milione, in deroga all'articolo 24 del Codice penale.

ART. 18. — Chiunque, in qualsivoglia modo, ostacola agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali dove si trasformano, rettificano, elaborano olii minerali o residui provenienti dalla lavorazione degli olii medesimi, nonché nei depositi, nelle stazioni di servizio e nei luoghi in cui sono installati gli apparecchi di distribuzione automatica dei carburanti, indicati nell'articolo 1, è punito con la multa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in deroga dell'articolo 24 del Codice penale.

ART. 19. — I titolari dei depositi, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui al primo comma dell'articolo 2, che presentino la denuncia di cui all'articolo 1 oltre i termini stabiliti, sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'articolo 26 del Codice penale.

ART. 20. — Il fabbricante che apporta qualsiasi modificazione agli impianti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, senza l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'articolo 26 del Codice penale.

ART. 21. — Il fabbricante o il commerciante di prodotti petroliferi, o l'esercente il deposito o subdeposito di olii minerali denaturati che omette di prestare, rispettivamente, nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria, le cauzioni prescritte dagli articoli 7 e 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertita nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del presente decreto, è passibile di una pena pecuniaria non inferiore al doppio né superiore al quintuplo dell'importo delle cauzioni da prestarsi.

ART. 22. — Per i reati previsti dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché dal presente decreto, l'esercente è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza, e risultati insolubile in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale, nonché agli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

ART. 23. — Per la sistemazione dei depositi costieri e interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale, nonché dei depositi liberi di prodotti petroliferi, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 4, è concesso, a decorrere dalla data medesima, un termine di giorni 180.

ART. 24. — Le disposizioni degli articoli 3, 5, 7, del presente decreto avranno effetto a partire dal 60° giorno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

ART. 25. — Sono abrogati l'articolo 30 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ed ogni disposizione di carattere fiscale incompatibile con quelle del presente decreto.

ART. 26. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1 del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione.

LONGONI, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, *con le seguenti modificazioni:*

ARTICOLO 1:

Nel primo comma sono soppresse le parole: « impiantare od ».

Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono altresì soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:

a) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Tale limite è elevato a 25 metri cubi per i soli depositi di olio combustibile per usi privati. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di olio combustibile destinato al riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti;

b) l'esercizio di stazioni di servizio e di distributori stradali di carburanti;

c) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a

serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

« La denuncia deve essere corredata:

1°) per i depositi: della copia dell'atto di concessione o di quello di autorizzazione, in quanto previsti, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

2°) per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti che non sono soggetti alla concessione prescritta dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741: della copia dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto della provincia ai sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 170.

« Sono esenti dall'obbligo della denuncia di cui al primo comma, i depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, detenuta in deposito, non superi complessivamente 5 quintali ».

ARTICOLO 2:

Il primo comma è soppreso.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, che saranno istituiti posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia di cui all'articolo 1 deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'esercizio ».

ARTICOLO 3:

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1, devono essere muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredatai dei certificati di provenienza della merce, debbono essere restituiti al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

« Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata

al locatario o al comodatario, ai quali incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico ».

All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza di cui al primo comma, per un periodo di cinque anni ».

ARTICOLO 4:

Il secondo comma è soppresso.

ARTICOLO 5:

Nel secondo comma alle parole: « all'articolo 1 », sono sostituite le altre: « al primo e secondo comma dell'articolo 1 »; e sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: « salvo quanto disposto dal successivo articolo 5-bis ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Il certificato di provenienza deve recare l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti; il numero e il tipo dei recipienti in cui essi sono contenuti; il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente e del destinatario con la precisazione del deposito di provenienza e di destinazione; la specie del trasporto. Qualora il trasporto avvenga per via ordinaria, il certificato di provenienza deve indicare anche il nominativo di colui che esegue il trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione.

« Il certificato di provenienza deve essere custodito dal personale incaricato del trasporto, per essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnato al destinatario del carico che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e del certificato, l'incaricato del trasporto attesta sul certificato stesso, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto.

« Il destinatario del carico che sia esercente di deposito di oli minerali, di stazione di servizio o di apparecchio di distribuzione automatica di carburanti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1, è tenuto ad allegare il certificato di provenienza al registro di carico e scarico previsto dall'articolo 3, a giustificazione dell'introduzione in deposito della corrispondente partita di prodotto.

« Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il destinatario del carico deve custodire il certificato di provenienza per la durata di un anno dalla data del rilascio per esibirlo, a richiesta, agli organi incaricati dei riscontri ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 5-bis:

« Sono esenti dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico nonché dal vincolo del certificato di provenienza le stazioni di servizio ed i distributori fissi di carburanti in genere, per i soli oli minerali lubrificanti confezionati in appositi recipienti, del contenuto massimo di 20 chilogrammi, muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, contraddistinti da marchi della ditta fabbricante, importatrice o confezionatrice, recanti l'indicazione della qualità e quantità del prodotto, sempreché la giacenza in deposito non ecceda i cinque quintali.

ARTICOLO 6:

Sono aggiunti, alla fine dell'articolo, i seguenti commi:

« L'Amministrazione finanziaria può tuttavia autorizzare gli esercenti depositi liberi, per usi commerciali, di oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti, all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti che le ditte medesime intendono estrarre dai loro depositi.

« I certificati di provenienza, composti di matrice, figlia e due riscontri, sono staccati da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto.

« Gli esercenti come sopra autorizzati alla emissione dei certificati di provenienza hanno l'obbligo di trasmettere anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione, i riscontri dei certificati emessi agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle cui circoscrizioni territoriali sono rispettivamente ubicati il deposito libero da cui i prodotti vengono estratti e quello al quale i prodotti stessi sono destinati ».

ARTICOLO 7:

Nel primo comma, alle parole: « corrispondente all'intera imposta », sono sostituite le altre: « nella misura del 40 per cento della imposta ».

ARTICOLO 8:

Nel primo comma, dopo le parole: « L'Amministrazione finanziaria », sono aggiunte le seguenti: « , quando abbia notizia o fondato sospetto di gravi irregolarità, ».

L'ultimo comma è soppresso.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

ARTICOLO 10:

L'articolo è sostituito dal seguente:

Gli articoli 23-bis e 23-ter inseriti nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono così modificati:

Art. 23-bis. — « Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta di imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A) e B), è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi di cui al precedente comma è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa.

« Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

« I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è inferiore a un quintale, si applica soltanto la pena della ammenda nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

« Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

« Le disposizioni dei commi terzo, quarto e sesto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 56, 240 e 26 del Codice penale ».

Art. 23-ter. — Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi, soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non soggetti ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od in aggiunta a prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo, altri prodotti petroliferi assoggettati ad imposta.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi primo e quarto, quinto e sesto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente articolo:

ARTICOLO 12-bis:

« Chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura a sé o ad altri gli speciali buoni che danno titolo al ritiro della benzina col pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura ridotta prevista dalla tabella B, n. 1, annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila ad un milione.

« Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

« Le disposizioni dei commi precedenti sono stabilite, rispettivamente, in deroga agli articoli 24 e 56 del Codice penale ».

ARTICOLO 13:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita un deposito di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'articolo 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000.

« Se nella verifica dei depositi liberi di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, nonché delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvenivano eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo.

« Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al cinque per mille, rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base dalla verifica.

« Indipendentemente dalla applicazione delle pene su indicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque, essendovi obbligato non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza.

« Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal terzo comma del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

« Le disposizioni del quarto comma sono stabilite in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 15:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasporta o fa trasportare oli minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi in cui esso sia prescritto, o con certificato scaduto, falso od alterato, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta

medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi in cui il certificato di provenienza rilasciato dall'esercente autorizzato all'emissione manchi di uno degli elementi indicati nell'articolo 5, terzo comma, sempreché sia sufficiente ad individuare il mittente ed il destinatario, la merce trasportata ed il trasporto che viene effettuato da deposito a deposito, si applica l'ammenda da lire cinquemila a lire centomila ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite, rispettivamente, in deroga agli articoli 24, 240 e 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 16:

Nel primo comma, le parole: « percentuale annua dell'1 per cento », sono sostituite dalle altre: « percentuale semestrale dell'1 per cento »

ARTICOLO 17:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasporta per via ordinaria oli minerali, carburanti, combustibili e lubrificanti e rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza previsto dall'articolo 5 del presente decreto e di cui sia in possesso, o non lo consegna al destinatario della merce, o, consegnandolo non vi appone la annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire 50.000 ad un milione, in deroga all'articolo 24 del Codice penale.

« Il destinatario della merce che ricevendo il certificato di provenienza non ne rilascia ricevuta a richiesta del trasportatore è punito con la ammenda da lire 50.000 a 300.000 in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 18:

Sono soppresse, in fine, le parole: « in deroga, all'articolo 24 del Codice penale ».

ARTICOLO 19:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« L'esercente autorizzato a rilasciare il certificato di provenienza, che omette di inserire in detto documento uno qualsiasi degli elementi indicati nell'articolo 5, ovvero non ottempera all'obbligo dell'invio, entro il termine stabilito dall'articolo 6, dei riscontrini

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 20-bis:

« I gestori di stazioni di servizio o distributori fissi di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni-benzina per turisti stranieri, che vengono loro esibiti, e di quello di targa dell'automezzo da rifornire, con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione.

« Debbono, altresì, riportare il numero di targa del mezzo rifornito sui buoni ritirati ed apporre su di essi il timbro recante la data di rifornimento, nonché il nome e cognome del gestore e la località in cui sono ubicati la stazione di servizio o il distributore fisso di carburante.

« In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il gestore è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 22:

Dopo le parole: « l'esercente », sono aggiunte le altre: « o il vettore ».

ARTICOLO 23:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute negli articoli 1, 5 e 22 del presente decreto non si applicano alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per i prodotti ad esse appartenenti ».

ARTICOLO 24:

Alle parole: « a partire dal 60° giorno », sono sostituite le altre: « a partire dal 120° giorno ».

ARTICOLO 25:

Le parole: « di carattere fiscale, » sono soppresse.

Dopo l'articolo 25, sono aggiunti i seguenti:

ARTICOLO 25-bis:

« Il Ministro delle finanze, con propri decreti, prescriverà le modalità per la tenuta dei registri di carico e scarico nonché per la emis-

sione e la conservazione dei certificati di provenienza, determinando anche i modelli da adottare per i registri e per i certificati ».

ARTICOLO 25-ter:

« La denuncia di cui all'articolo 1 del presente decreto, per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti già esistenti deve essere fatta pervenire al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non oltre il 90° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto ».

ARTICOLO 25-quater:

« I titolari dei depositi delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui all'articolo che precede che presentino la denuncia di cui all'articolo 1 oltre i termini stabiliti, sono puniti con la ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 25-quinquies:

« Il Ministero delle finanze può consentire ai titolari di concessioni, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso il relativo decreto, la gestione promiscua dei depositi indicati nell'articolo 4 fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione, sempreché i concessionari non siano stati denunciati per violazioni che configurino reato di contrabbando ed attuno le misure che l'Amministrazione ritenga di prescrivere a tutela degli interessi fiscali ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato i seguenti emendamenti al decreto-legge, già da lui illustrati:

ART. 5.

« Al terzo comma sono aggiunte le parole: Il trasportatore deve annotare sul certificato di provenienza le eventuali variazioni di destinazione, causate da fatti indipendenti dalla sua volontà ».

« È aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire alle ditte di notoria solidità esercenti autotrasporti, che ne facciano richiesta, di completare il certificato di provenienza col numero di targa del veicolo prima di dare inizio al trasporto interurbano ».

ART. 5-bis.

« Alle parole: in appositi recipienti, del contenuto massimo di 20 chilogrammi, sostit-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

tuire le parole: in appositi recipienti, del contenuto massimo di 200 chilogrammi ».

ART. 7.

« *Al primo comma, alle parole:* nella misura del 40 per cento dell'imposta, *sono sostituite le parole:* nella misura del 10 per cento della imposta ».

ART. 15.

« *Al penultimo comma sono soppresse le parole:* e i mezzi di trasporto ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 5 del decreto-legge?

ROSELLI, *Relatore*. Per le ragioni che ho già esposto prego l'onorevole presentatore di ritirare gli emendamenti. In ogni caso, la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi stessi emendamenti?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Colitto chiede che le eventuali variazioni di destinazione, causate da fatti indipendenti dalla volontà del trasportatore, siano annotate sul certificato di provenienza e che ciò esoneri quindi dalle responsabilità.

Vorrei dire all'onorevole Colitto che, se si tratta veramente di un caso di forza maggiore, questo stesso fatto esime dalle responsabilità. Però non trovo opportuno introdurre una tale norma, perchè significherebbe un invito, certo non necessario, a nuove forme di evasione.

Non sono nemmeno d'accordo con l'aggiunta proposta dall'onorevole Colitto all'articolo 5. Con l'introduzione fatta al Senato di una norma più spedita per il rilascio dei certificati di provenienza, che vengono dati non solo dagli uffici, ma dagli stessi depositi, viene a cadere la preoccupazione dell'onorevole Colitto.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene questo emendamento?

COLITTO. Ritiro gli emendamenti all'articolo 5 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'articolo aggiuntivo 5-bis dell'onorevole Colitto?

ROSELLI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento aggiuntivo, perchè considero che la misura di 20 chilogrammi sia sufficiente per la normale circolazione di questi oli lubrificanti, mentre la misura di 200 chilogrammi consentirebbe le frodi.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non posso accettare l'emendamento aggiuntivo Colitto per questo motivo: con la misura di

20 chilogrammi non corriamo nessun rischio per quanto riguarda le frodi, mentre invece con la misura di 200 chilogrammi la frode è resa molto facile, perchè si apre un fusto e il combustibile si vende al dettaglio. In questo caso verrebbe a mancare uno dei punti di difesa.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto?

COLITTO. Non insisto, ma prego l'onorevole ministro di fare l'accertamento di cui ho parlato nel mio intervento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Colitto all'articolo 7?

ROSELLI, *Relatore*. Mi rimetto a quanto dirà il ministro, si tratta di una valutazione che dipende dai precedenti legislativi e dalle preoccupazioni dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. In omaggio al senatore Battaglia, siamo scesi al Senato dal 50 al 40 per cento. Affinchè la cauzione abbia un senso, vorrei pregare di non scendere ulteriormente. Assicuro l'onorevole Colitto che di fatto i distributori e i depositi, rispetto ai loro rifornitori, già danno una forma di cauzione. Quindi lo Stato, in forma più ridotta, fa quello che la ditta usa fare nei confronti dei propri concessionari o rifornitori.

Il 40 per cento, con in più la possibilità di esonero, non è una misura tale da rovinare l'economia di questi operatori.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?

COLITTO. Poichè si debbono eseguire ulteriori studi, vorrei pregare il ministro di tener conto anche di questo punto nelle indagini future. Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento all'articolo 15?

ROSELLI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario anche io, perchè l'efficacia delle sanzioni, accanto a quelle personali, sta proprio nel timore di perdere il mezzo di trasporto. Questo sarà di grandissimo ausilio per la restaurazione della normalità del mercato.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, ella mantiene il suo emendamento?

COLITTO. Mi sono preoccupato della ipotesi in cui il mezzo di trasporto sia del trasportatore. Gradirei che il ministro mi desse una certa assicurazione che in questi casi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

occorrerà ricercare il dolo da parte del trasportatore.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. In un altro articolo del provvedimento è stabilito che la medesima pena viene irrogata a chi ha fornito il mezzo e alla persona a beneficio della quale viene fatta l'operazione. Siccome lo strumento attraverso cui si compie l'operazione è il mezzo di trasporto, anche il titolare di questo rientra nella sanzione. Occorre che d'ora innanzi chi effettua il trasporto sia un collaboratore dello Stato e non dei contrabbandieri.

COLITTO. Credo che l'onorevole ministro concorderà con me nel ritenere che occorra ricercare, fra l'esecutore e il mandante, una specie di *pactum sceleris*, senza di che non mi sembra si possa parlare di responsabilità.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Siccome si tratta di una multa, la prova è implicita nel fatto stesso.

COLITTO. Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Il gruppo socialista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

LONGONI, *Segretario*, legge:

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

La disposizione di cui all'articolo 25-ter che modifica il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, ha effetto dall'entrata in vigore del decreto stesso ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58 » (2966);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali » (2967).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Discussione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro (2867), della spesa del Ministero delle finanze (2868) e del Ministero del bilancio (2869) per l'esercizio finanziario 1957-58.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro, della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58.

Se non vi sono obiezioni, la discussione generale di questi tre disegni di legge sarà fatta contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di piccoli problemi desidero occuparmi in questo mio intervento. Trattasi, però, di problemi che interessano larghi strati della popolazione e a volte intere categorie di operatori economici.

Sarei davvero molto lieto se potessi dal ministro ricevere la promessa (se egli la farà, certamente la manterrà) che darà disposizioni perché i suoi uffici con le competenze che li distingue accuratamente li esaminino.

Mi è stato suggerito per la verità di occuparmi anche di due non piccoli problemi: quello delle esenzioni fiscali e quello delle intendenze di finanza.

Ma a chi mi ha parlato del primo ho ricordato che il ministro delle finanze, col tono naturale di pacato e responsabile realismo che gli è proprio, ha già espresso in merito il suo pensiero. In un congresso, infatti, tenutosi tempo fa a Viareggio, essendosi da alcuni oratori invocata l'abolizione delle esenzioni tributarie, il ministro, se sono stato bene informato, dichiarò: « Dobbiamo onestamente dire che è assai difficile combattere le esenzioni ed è specialmente difficile sopprimere quelle che

già esistono. Io mi sentirò veramente soddisfatto, se riuscirò a non introdurre nuove esenzioni e a mano a mano che quelle vigenti vengano a scadere a cercare di non farle prorogare. Non mi illudo di riuscire in tutto; ma, se anche in parte questo programma potrà essere accolto, credo che avremo risanato e, permettete, moralizzato, il nostro sistema tributario». Queste dichiarazioni egli ha avuto occasione di confermare anche di recente ed è quanto con serietà può al riguardo effettivamente affermarsi. Io condivido in pieno il pensiero del ministro.

A chi, poi, mi ha parlato del secondo problema, ho risposto di essere anch'io dell'avviso che le intendenze di finanza debbono essere rinvigorite nella loro struttura e nella loro funzionalità e che debbono congruamente essere stabiliti i limiti di competenza fra intendenze ed ispettorato compartimentale, in modo che non si verificino confusioni, malintesi, conflitti. Ma questi sono grossi problemi.

Nel mio intervento desidero, dicevo, occuparmi di piccoli problemi.

Il primo problema, sul quale desidero richiamare l'attenzione del ministro è quello riguardante il funzionamento dei servizi doganali. È questo per me un piccolo problema, perché sono convinto che, dato il dinamismo del ministro delle finanze, basterà che lo si voglia, perché le preoccupazioni degli operatori economici siano eliminate e le loro aspettative soddisfatte.

Bisogna rivedere l'attrezzatura delle dogane, che rimonta ad oltre settant'anni, modernizzarla, meccanizzarla, semplificarla, e mi sembra che l'attuale ministro abbia proprio la mentalità che occorre per arrivare a siffatte realizzazioni. Non è possibile permanere nella situazione in cui ora si vive. Sentite:

a) I funzionari doganali, quando non sia possibile determinarsi con sicurezza i caratteri, la natura o la composizione dei prodotti che entrano nello Stato e per tutte le merci comprese in un certo numero di capitoli della tariffa (prodotti chimici, organici e farmaceutici, sostanze coloranti, concimi, materie plastiche, artificiali, resine sintetiche, ecc.) debbono prima di autorizzare lo sdoganamento ricorrere all'analisi. Una massa enorme di lavoro sorge così per le dogane, che devono provvedere alla campionatura, alla suggellatura dei campioni, alla stesura dei verbali, alla trasmissione dei campioni ai laboratori, ed una massa enorme di lavoro per questi. Ora, malgrado la buona volontà dei dirigenti e del personale, il lavoro è così rilevante che presso taluni uffici, come a Milano, esiste in perma-

nenza un arretrato di circa 10 mila campioni da analizzare, sicché l'interessato deve attendere sempre dai cinque ai sei mesi prima di conoscere il risultato delle analisi.

Sembra quasi assurdo che nelle grandi dogane di confine e dell'interno non esista fra i funzionari di grado elevato un laureato in chimica, il quale con un minimo di attrezzatura tecnica possa analizzare rapidamente sul posto la gamma svariata di tutti i prodotti di facile analisi senza che si debba sempre ricorrere al laboratorio chimico compartimentale.

Le merci sostano in consegna al confine, ingombrando i binari degli scali o dei magazzini e creano per ripercussione altri danni, a prescindere dagli oneri che automaticamente derivano dal pagamento alle ferrovie di migliaia di lire per diritti di sosta.

Una situazione del genere, signor ministro, non può durare, anche perché si presta e serie critiche da parte di altri paesi, che ne sono al corrente.

Il Ministero potrebbe almeno raccomandare agli uffici doganali di non ricorrere all'analisi, allorché i prodotti sono accompagnati da un certificato di analisi, emesso da un istituto accreditato o da un laboratorio chimico ufficiale del paese di origine o di provenienza.

b) Legato a questo mio rilievo ve n'è un altro. L'afflusso dei responsi dal laboratorio chimico non è seguito di pari passo dalla liquidazione dei daziati sospesi, e, quindi, dal rimborso delle somme, di cui le dogane chiedono il versamento in più a scopo cosiddetto cautelativo. Ed anche dopo un'attesa snervante al minimo di 7-8 mesi occorre ancora pagare indennità fuori orario per arrivare, non fuori orario, ma durante le ore di ufficio, alla liquidazione delle somme che devono essere rimborsate.

c) Queste indennità fuori orario sono richieste con evidente esagerazione, donde un sordo malcontento tra gli operatori economici. Le si richiedono anche per prestazioni minime, come per la semplice liquidazione delle bollette dopo la visita e, cioè, dopo operazioni che pure rientrano nel normale, consueto lavoro dei funzionari.

In alcuni casi bisogna pagarle due volte. A Modane si paga una prima volta indistintamente su tutti gli invii, anche di materie prime poverissime, a mezzo dell'agenzia doganale delle ferrovie dello Stato, e da quest'ultima è gravata sul *fichet* indipendentemente che il fuori orario sia stato richiesto o meno, ed una seconda volta è versata dallo spedizioniere francese di Modane alla dogana stessa, quando

il fuori orario viene richiesto. Tale seconda riscossione, con grazioso eufemismo, viene denominata « in conto ditte », forse per differenziarla dalla prima. Tale doppia imposizione colpisce in particolare il traffico in esportazione.

d) Allorquando, o per fondate ragioni o per l'intransigenza d'un funzionario inesperto, è giocoforza ricorrere alla controversia davanti alla camera di commercio o al collegio dei periti, si verificano fatti assai strani. Il funzionario quasi sempre, perché oberato dal lavoro corrente, impiega un paio di mesi o più per stendere la sua controrelazione, condizione essenziale perché il verbale di controversia venga inviato a Roma. Siccome è noto che l'esame da parte del collegio dei periti va molto a rilento e che occorrono di solito 8-10 mesi prima che intervenga una risoluzione, sarebbe augurabile che non si cominciasse a perdere del tempo prezioso in partenza. L'incertezza dell'esito della controversia paralizza l'attività dell'importatore, perché esso ignora quale sarà in definitiva il costo del prodotto importato.

e) Le indennità dovute per « servizi straordinari richiesti dal commercio » con modello 77, serie A, vengono corrisposte in genere nelle grandi dogane, trimestralmente, dopo la emissione delle bollette di riscossione modello 29, serie A. Su tale modulo il contabile elenca una ventina di servizi limitandosi a indicare, come riferimento, il numero di ordine del modello 77/A desunto dal registro A/39. E gli operatori che hanno più servizi giornalieri, per i quali la dogana riscuote mensilmente dalle 500 alle 600 mila lire a tale titolo, sono difficilmente in grado di stabilire con la dovuta esattezza, a distanza di 2 o 3 mesi, a quale servizio si riferisce ogni singolo addebito, che risulta menzionato sulla tabella dei compensi cumulativi.

Le trasferte e i fuori orario non sono più l'eccezione come anni fa. Le cifre, nel loro complesso, sono ingenti e debbono essere giustificate nei confronti del commercio. Si desidererebbe, quindi, che le riscossioni avvenissero in modo di poter rendere possibile il sicuro reperimento delle bollette, cui il servizio si riferisce, anche se eseguito tre mesi prima.

Di qui una duplice proposta. Si domanda, in via principale, che l'ammontare dei compensi figurati *d'emblée* nel contesto della liquidazione della dichiarazione con gli altri diritti (il che, fra l'altro, essendo palese, darebbe anche luogo a meno « mugugni ») ed in via subordinata, che si indichi sul modello A/29, a lato di ogni « totale del compenso », il

nominativo dell'importatore-esportatore, o, quanto meno, il numero e la data della dichiarazione.

L'esame della situazione nel settore doganale mi porta ad occuparmi di problemi che riguardano insieme tale settore e i magazzini generali. I problemi sono due. Concerne il primo l'interpretazione da darsi all'articolo 58 della legge doganale, che è la legge 25 settembre 1940, n. 1424, ed il secondo l'interpretazione da darsi al successivo articolo 65. Mi occuperò dopo, telegraficamente, degli spedizionieri doganali patentati.

Vediamo il primo. L'articolo 58 della legge doganale, che è la legge 25 settembre 1940, n. 1424, dispone: « La dogana può consentire che le merci estere ad essa presentate siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana. Quando la spedizione si effettua per via di terra o per via aerea, deve essere presentata una dichiarazione, nella quale, oltre le ordinarie indicazioni, è designata la dogana di destinazione delle merci. A garanzia dell'obbligo della presentazione delle merci alla dogana di destinazione nel termine che sarà prestabilito, il proprietario deve effettuare un deposito o prestare fidejussione per una somma pari all'importo dei diritti gravanti sulle merci, delle pene stabilite per il caso di mancata presentazione alla detta dogana. La dogana di partenza, dopo effettuata la visita, applica, per assicurarsi l'identità e l'integrità delle merci, piombi od altri contrassegni ai colli od ai veicoli, salvo che il regolamento disponga diversamente. Adempite le formalità descritte nei precedenti commi, la dogana rilascia una bolletta di cauzione, la quale, oltre alle indicazioni comuni alle bollette di importazione, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione ».

Quid iuris nel caso in cui le merci estere siano presentate alla dogana dal concessionario di un magazzino generale, il quale chiede il consenso allo spedizioniere per ulteriori operazioni doganali ad altra dogana? È il concessionario del magazzino generale tenuto ad effettuare il deposito cauzionale, di cui si è innanzi parlato? A tale interrogativo io ritengo si debba rispondere negativamente. La risposta negativa è suggerita dal disposto dell'articolo 20 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, con cui fu approvato il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.

L'articolo 20 è così redatto: « I concessionari dei magazzini generali sono responsabili verso la finanza, senza obbligo di cauzione,

delle merci vincolate alla dogana depositante e di tutti i dazi ed altri diritti ad esse applicabili. Sono pure responsabili, senza obbligo di cauzione, delle pene pecuniarie eventualmente applicabili secondo le leggi di finanza, salvo il diritto di regresso verso chi di ragione ».

È questa una norma di carattere così generale che non vedo come non possa applicarsi anche al caso di cui ci stiamo occupando.

L'articolo 58 della legge doganale richiede delle cauzioni per garanzia di diritti e di pene. Ora, nei confronti dei magazzini generali, la norma speciale posteriore alla legge doganale fissa, sì, la responsabilità dei magazzini generali per il pagamento dei diritti e delle pene; ma li esonera dalla cauzione.

Non si comprende come questa norma di carattere generale, nel silenzio del legislatore, debba trovare una eccezione nel campo della spedizione di merci da una dogana all'altra.

So che in materia esistono delle perplessità; ma la situazione pare a me tanto chiara che non dubito che ella, onorevole ministro, interverrà per dire la parola definitiva, che quelle perplessità senz'altro annulli.

E passiamo al secondo problema. L'articolo 65 della legge doganale dispone che « le merci estere sono ammesse in deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana o in magazzini dati da essa in affitto » e che « per insufficienza o in mancanza degli uni o degli altri, le merci possono essere introdotte in locali di proprietà privata, in base ad autorizzazione dell'autorità doganale ».

La norma è molto ampia. L'autorizzazione alla introduzione di merci estere in locali di proprietà privata può essere data sia quando in luogo esistano magazzini generali, sia a proprietari di locali, che custodiscono merci proprie e merci per conto di terzi. Eccezioni in proposito dalla legge non risultano. Ciò è confermato dall'articolo 216 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, ove è detto che « quando per difetto o per insufficienza di locali e per la specie delle merci non possa aver luogo nei magazzini sotto diretta custodia della dogana o in quelli dati in affitto, le merci possono essere depositate in magazzini di proprietà privata ».

Anche qui non si vieta il deposito in magazzini di proprietà privata che si trovino in località dove esistano magazzini generali, né si vieta il deposito di merci estere che siano di terzi e non del proprietario del magazzino.

Queste le norme vigenti. Ma è evidente che nelle località in cui esistano magazzini generali con sezioni doganali, il deposito in magazzini di proprietà privata di merci estere di

proprietà di terzi non dovrebbe essere consentito.

Come si legge nella circolare 14 dicembre 1949, n. 419, del Ministero delle finanze, i magazzini generali assolvono una funzione di notevole importanza nel quadro dell'economia nazionale e meritano, perciò, adeguata considerazione. È, d'altra parte, nell'interesse dell'amministrazione doganale medesima che il deposito delle merci avvenga preferibilmente nei magazzini generali. Questi, infatti, per la particolare disciplina che la legge ha stabilito per la loro istituzione e per tutte le misure di vigilanza e di controllo che ne regolano il funzionamento, sono in grado di offrire all'amministrazione finanziaria, oltre che ai depositanti, una più valida garanzia in confronto di quella che può essere data dai magazzini privati, i quali, forniti di solito di scarse attrezzature tecniche, spesso non hanno neppure la proprietà dei locali in cui sono istituiti e, ricevendo merci appartenenti a terzi, svolgono così sostanzialmente la medesima attività dei magazzini generali, pur senza averne i requisiti e sfuggendo alle misure cautelative opportunamente disposte dalla legge per questi ultimi. Si aggiunga la considerazione che con il moltiplicarsi dei depositi in questione diviene sempre più gravoso il compito delle dogane, costrette a distrarre in misura notevole il personale dai propri uffici, specie nei maggiori centri commerciali, per lo svolgimento delle operazioni richieste presso i magazzini di deposito disseminati in tutta la città, mentre le stesse operazioni potrebbero essere normalmente eseguite dalle sezioni esistenti presso i magazzini generali, qualora le merci fossero ivi depositate.

È questa una precisa messa a punto del Ministero delle finanze, della quale desidero ringraziare il ministro.

È evidente che quanto innanzi si dice a proposito delle autorizzazioni ad introdurre in locali di proprietà privata merci estere per conto di terzi, perché, ove le merci fossero non di terzi ma dello stesso concessionario del deposito doganale privato, l'autorizzazione ritengo possa essere data. Si comprende che una grande ditta industriale, produttrice — per esempio — di liquori, sia autorizzata a tenere un suo deposito doganale per custodirvi alcool, zuccheri, essenze necessarie alla sua produzione; quello che non si comprende è che questa possa essere autorizzata a tenere un deposito doganale dove si custodiscano merci di terzi e che solo agli effetti fiscali, con la bolletta di introduzione in deposito, ne assuma la proprietà.

Il ministro onorevole Andreotti è ben convinto che in magazzini di proprietà privata non possano essere introdotte merci estere per conto di terzi. In una nota del 10 luglio dello scorso anno egli scriveva così. « Le merci estere in attesa della loro definitiva destinazione possono essere introdotte in magazzini sotto diretta custodia della dogana o in magazzini da essa dati in affitto. In caso di insufficienza o di mancanza degli uni e degli altri, le merci stesse possono essere custodite in appositi locali gestiti in regime di deposito doganale privato di pertinenza per altro del proprietario delle merci medesime, essendo » — scriveva l'onorevole Andreotti — « tassativamente vietata l'introduzione in siffatti magazzini di merci appartenenti a terzi ».

Io mi permetto di pregare l'onorevole ministro di mantenere ferma questa sua impostazione che è molto importante per gli interessi della categoria.

Ai magazzini generali si collegano i punti franchi, che, come è noto, sono nel territorio delle seguenti città: Brindisi, Genova, Venezia, Napoli, Messina e Trieste. Essi hanno tenuto a Milano, il 16 aprile scorso, un convegno, nel quale hanno sottolineato l'urgenza oltre che la necessità, che al più presto sia emanato, conformemente alle leggi istitutive dei punti franchi italiani, il regolamento doganale e valutario ivi previsto, in modo che vi sia una maggiore chiarezza circa i limiti delle operazioni consentite in un punto franco, anche sotto il riguardo della produzione industriale da immettere eventualmente nel mercato interno, tenendosi conto delle peculiari caratteristiche dei singoli punti franchi. Io mi fo portavoce dei detti punti franchi presso il Governo, sicuro che la parola degli operatori economici sarà senz'altro ascoltata.

E una parola desidero qui pronunciare per gli spedizionieri doganali. L'opera altamente qualificata che esplica quotidianamente lo spedizioniere doganale patentato, pone questi ormai sul piano dei professionisti. Se in passato le importazioni e le esportazioni delle cose più varie erano operazioni regolate da norme ben delimitate, oggi, data la eccezionalità dei rapporti internazionali in continuo e incessante sviluppo, con immediate ripercussioni nel campo valutario dei trasporti marittimi, terrestri ed aerei, occorre che una cospicua messe di cognizioni generali e particolari sia acquisita da chi deve operare con soddisfazione delle parti, e cioè del proprietario mandante, da un lato, e dell'amministrazione finanziaria dall'altro.

Di qui l'opportunità, secondo gli spedizionieri doganali, che la rappresentanza dei rapporti con la dogana possa dal proprietario delle merci essere conferita solo allo spedizioniere doganale patentato. Le case di spedizione pensano, invece, che sarebbe opportuno prevedere nella riforma la possibilità per esse di compiere le operazioni doganali indifferentemente per il tramite di uno spedizioniere patentato oppure di un loro procuratore speciale. Il problema è quanto mai delicato. Va molto approfondito. Mi riservo di ritornare su di esso in altra occasione.

Ancora alcuni piccoli problemi: *a)* che cosa sono « i fogli di via », di cui è parola nell'articolo 10 della tariffa allegata all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1173? *b)* Sono ammissibili per l'annullamento le marche da bollo perforate? *c)* Perché non si autorizzano gli uffici postali ad annullare le marche da bollo apposte sulle cambiali? *d)* È vero che la esazione dell'imposta di consumo non viene di fatto effettuata, ove la merce sottoposta a tributo sia spedita per pacco postale o a mezzo ferrovia? *e)* Perché non autorizzare lo svincolo senza spese delle somme depositate dalla Cassa del Mezzogiorno per le espropriazioni di terreni?

Esaminiamo brevemente tali problemi.

a) L'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1173, dispone che la tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri di merce « è dovuta nella misura proporzionale e fissa indicata nella tariffa al decreto stesso annessa ». Quali siano tali documenti l'articolo predetto non precisa. Sono precisati, invece, nella tariffa, in cui, all'articolo 10, si parla di lettere di vettura e di fogli di via. Qui cominciano, però, i dubbi e le perplessità. Che cosa sia, infatti, la lettera di vettura è noto: l'articolo 1684 del codice civile dispone che, su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto. Questa è la lettera di vettura. Lo precisa l'articolo 1684, che, del resto, è richiamato espressamente nell'articolo 10 della tariffa. Il bollo è, quindi, dovuto solo per la vera e propria lettera di vettura, non per qualcosa alla lettera di vettura somigliante, ma che lettera di vettura non sia. La lettera di vettura deve essere firmata dal mittente. Ove tale firma manchi, di lettera di vettura non si può parlare. Erra, quindi, il Ministero quando, in alcune sue circolari, dice che il bollo è dovuto anche per i documenti, che, pur non essendo lettere di vettura, ne

contengano tutti gli elementi. Così il Ministero allarga la parola della legge e mi pare che a ciò esso non sia autorizzato. Ma che cosa siano, poi, i fogli di via, di cui è parola nell'articolo 10 della tariffa, nessuno sa con precisione e la legge del 1948, dianzi ricordata, non li definisce né li definisce la tariffa. Non se ne parla in dottrina e il digesto italiano si occupa solo di « fogli di via obbligatori », rilasciati dalla questura alle persone pericolose.

Il Ministero ha avuto occasione più volte di occuparsi della questione, ma non nascondo che le circolari inviate non mi sono apparse sempre univoche. Mi è capitato, di conseguenza, di leggere verbali di contravvenzione, in cui gli agenti della finanza, invece di parlare di violazione all'articolo X o Y di una legge, parlano di contravvenzioni, sembra strano, alla circolare x o y del ministro delle finanze. È una situazione paradossale, che va corretta, determinandosi con la maggiore possibile precisione quali documenti di trasporto debbano essere soggetti al pagamento del bollo.

b) Alcune dogane e gli uffici del registro non ammettono per l'annullamento le marche da bollo perforate (su fatture, certificati di origine, ecc.). Sembra che il Ministero delle finanze, con ministeriale n. 168495, del 4 agosto 1956, abbia dichiarato che « la vigente legge di bollo non contiene alcun espresso divieto in materia di perforazione preventiva delle marche » che deve, quindi, ritenersi ammissibile. Penso che occorra insistere.

c) Molti operatori economici hanno avanzato la proposta che gli uffici postali siano autorizzati, come gli uffici del registro, ad annullare le marche da bollo apposte sulle cambiali tratte dalle ditte a carico della propria clientela. La proposta, che ha lo scopo di assicurare un più rapido svolgimento dell'attività commerciale, offre evidenti vantaggi, soprattutto di tempo, agli operatori privati, i quali così non dovrebbero più, per dette formalità, affluire agli uffici del bollo straordinario. Ne sarebbero avvantaggiati anche gli uffici finanziari, i quali non potrebbero non avvertire, ai fini della propria funzionalità, il positivo effetto del minore affollamento. Estendendo, d'altra parte, la facoltà degli uffici postali di annullare le marche da bollo sulle cambiali tratte, si eviterebbero evasioni e dubbi sulla cosiddetta data certa, in quanto si continuerebbe ad avere la garanzia dell'annullamento prima della emissione delle cambiali tratte.

Sull'argomento ho presentato il 27 marzo scorso una interpretazione al ministro delle finanze, e il ministro ha risposto che le vi-

genti disposizioni di legge (articolo 5 della tariffa allegata al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 4928) prescrivono tassativamente che la formalità dell'annullamento delle marche sulle cambiali deve essere eseguita esclusivamente dagli uffici del registro. E sta bene. Questa disposizione di legge la conoscevo anch'io; ma io ero intervenuto per pregare il ministro di esaminare se non si potesse modificare questa norma, perché la vita cammina. Il ministro dice che non si ritiene opportuno procedere a una modifica legislativa delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 5, in quanto gli uffici del registro, nel procedere alla detta formalità, devono accertare la regolarità del tributo da corrispondere in relazione all'ammontare e alla scadenza della cambiale e che tale compito non può essere attribuito che agli uffici finanziari.

Signor ministro, mi permetto di ripetere che la vita cammina e che, mentre la vita cammina, il pubblico può avere l'impressione che gli uffici non camminino.

d) Nel dicembre dello scorso anno presentai una interrogazione al ministro delle finanze e a quelli delle poste e dei trasporti per conoscere se fosse esatto quanto divulgato dalla stampa a proposito della esazione della imposta di consumo, che non verrebbe di fatto effettuata, ove la merce sottoposta al tributo venga spedita per pacco postale o a mezzo ferroviaria. Mi rispose il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Castelli, il quale, ricordate le disposizioni di legge che regolano, ai fini della esazione delle imposte di cui trattasi, la spedizione dei pacchi postali, precisò che nel 1954 furono spediti per mezzo posta circa 22 milioni di pacchi per il peso complessivo di 90 milioni di chilogrammi e vennero riscossi, per dazi di consumo fatti gravare su detti invii ai comuni interessati, circa 195 milioni di lire.

Tale risultato appare apprezzabile; e pertanto, pur non escludendo che si possano verificare evasioni dell'imposta sulle merci spedite per pacco postale, si deve riconoscere che le evasioni stesse si riducono a proporzioni di scarso rilievo.

Per quanto riguarda i trasporti per ferroviaria, il sottosegretario, ricordate anche qui le disposizioni di legge, mi assicurava che l'amministrazione finanziaria aveva a suo tempo impartito tassative disposizioni agli uffici dipendenti, per cui le merci soggette a imposta di consumo non possono essere accettate per la spedizione senza la scorta della prescritta bolletta di accompagnamento. Inoltre, nei casi di fondato sospetto di frode, gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

uffici delle imposte di consumo possono essere autorizzati dall'amministrazione a eseguire nelle stazioni da loro dipendenti gli accertamenti che si rendessero necessari anche mediante consultazioni dei registri e delle altre scritture. Considerato, d'altra parte, che gli uffici delle imposte presso le stazioni hanno la possibilità di sorvegliare meglio che altrove il movimento delle merci, può considerarsi — sempre secondo il sottosegretario — che le possibilità di evasioni siano minime.

Mi auguro che il controllo sia esercitato di fatto e che sia molto intenso.

Un altro problema è quello dello svincolo delle somme depositate a seguito di esproprio di piccole zone di terreno. Nello svolgimento della propria attività, gli organi della Cassa per il Mezzogiorno, dovendo provvedere alla costruzione di strade e acquedotti, espropriano lunghissime strisce di terreno. Le somme dovute ai proprietari vengono depositate. Occorre, poi, che i proprietari, per ottenere lo svincolo, presentino regolari istanze e documenti in carta da bollo. Spesso la spesa occorrente per la pratica di svincolo è superiore alla somma che deve essere svincolata. Penso sia opportuno un disegno di legge che permetta l'espletamento di dette pratiche in carta libera.

Ancora un piccolo problema: quello riguardante il contributo da dare all'Associazione nazionale famiglie vittime civili di guerra

Sotto la voce: « Spese di assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti », è prevista nel bilancio l'assegnazione di 800 milioni a favore dell'Associazione famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'Associazione combattenti e reduci, dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Si è venuti a conoscenza che i suddetti 800 milioni verrebbero distribuiti tra le citate associazioni con palese ingiustizia in danno dell'Associazione vittime civili di guerra, di cui si è pur sempre sottolineata la umana e patriottica sensibilità. Desidero richiamare, perciò, sul problema la vigile attenzione dei ministri competenti. Esplicito furono in proposito le assicurazioni date nel luglio 1956, in occasione del III congresso nazionale dell'associazione, in rappresentanza del Governo, dai sottosegretari Bisori e Russo, dei quali il primo dichiarò che « il Governo avrebbe esaminato le aspirazioni che dall'associazione sarebbero state prospettate, con la cura più scrupolosa, e vorrei dire più rispettosa, dato il rispetto, che la collettività

nazionale deve a coloro cui l'associazione rivolge le sue cure », ed il secondo disse che « in una società moderna queste forme associative sono indispensabili e che ai vari problemi si sarebbe data la giusta soluzione ».

L'associazione ora attende che dalle parole si passi ai fatti. Ma non pare che dalle parole si intenda passare ai fatti. Ai fatti evidentemente non si passa quando, essendosi alle tre associazioni esistenti prima della legge 23 ottobre 1956, n. 1239, aggiunta la associazione della quale mi sto occupando, i fondi stanziati in bilancio sono rimasti immutati: gli 800 milioni con tre associazioni restano tali con quattro associazioni.

Ma non basta, perchè pare che all'associazione predetta, che pure non ha un patrimonio mobiliare, non gode di nessuna concessione e deve far fronte a importanti oneri, dovrebbero bastare soli 50 milioni. Io formulo il voto che il Governo metta in grado questa associazione di assolvere alle sue funzioni nel miglior modo possibile e come merita, cioè con dignità e con prestigio.

Ed ora un importante problema in materia di I.G.E.

Nel campo di applicazione dell'I.G.E. esistono alcune isole che, sottratte al pagamento del tributo, mettono i fortunati abitatori in una condizione di inammissibile privilegio, determinando gravi turbamenti nella gestione delle attività escluse. Queste imprese si richiamano all'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, recante provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata, che così recita: « Non danno luogo ad entrata imponibile il conferimento di prodotti agricoli, anche se abbiano subito una prima lavorazione, da parte dei soci diretti produttori in cooperative o consorzi di manipolazione o vendita collettiva o associazioni similari a carattere cooperativo ancorchè non regolarmente costituite, nonchè la riconsegna ai soci del prodotto risultante dalla manipolazione o trasformazione ».

L'imposta sull'entrata è dovuta sulla vendita dei prodotti conferiti o di quelli ottenuti dalla loro lavorazione o manipolazione da parte dei detti enti.

In caso di conferimenti eseguiti in società cooperative, legalmente costituite, da parte degli enti previsti nel primo comma, loro associati, l'imposta sull'entrata non è applicabile limitatamente ai prodotti che furono ad essi apportati dai propri soci per essere venduti o manipolati anche se da parte dei detti enti abbiano subito una lavorazione.

La disposizione di cui al primo e al terzo comma non si applica nei confronti degli enti ivi menzionati, ai quali i soci vendono i prodotti agricoli anzichè effettuare il conferimento».

Questo articolo sostituì i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del regio decreto legge 3 giugno 1943, n. 452, col quale il pagamento dell'imposta sui prodotti agricoli conferiti in società cooperative, regolarmente costituite, per la vendita collettiva o la manipolazione, secondo quanto già consentito dall'articolo 5 della legge fondamentale 19 giugno 1940, n. 762, non veniva già abolito, ma veniva soltanto trasferito dal momento del conferimento del prodotto alla cooperativa al momento della vendita del prodotto stesso da parte della cooperativa. In base a tale norma, imprese sicuramente industriali e commerciali, in quanto operanti con fine di lucro, la modificazione o la trasformazione di materie gregge e di prodotti semilavorati con attrezzature industriali e commerciali talvolta imponenti, beneficiano, solo perchè costituite in forma cooperativa, della esenzione dell'imposta sul trasferimento delle materie gregge o dei prodotti semilavorati, compiuto dai loro aderenti.

Da qualche anno esistono, pertanto, in Italia due categorie di imprese: quelle industriali e commerciali propriamente dette, le quali per l'acquisizione delle materie occorrenti per l'esercizio della loro attività corrispondono allo Stato un contributo notevole, che incide nella misura del 2-3 per cento sul valore dei prodotti acquisiti, e quelle altre, aventi pari capacità finanziaria, attrezzatura tecnica e commerciale, organizzazione e finalità, ma denominate cooperative — anche quando, come in qualche caso sembra, di cooperativo abbiano soltanto il nome —, le quali possono sottrarsi del tutto al tributo. Se è vero, come sembra dimostrato anche dagli studi compiuti dai competenti uffici del Ministero delle finanze, che la redditività di alcuni settori interessati a questo problema non raggiunge il 2-3 per cento del valore delle singole produzioni, si può dire che — anche quando non si voglia considerare l'entità del risparmio di imposta di cui viene a beneficiare l'operatore, che si denomini « cooperativa », risparmio che assomma in taluni casi a decine di milioni l'anno, e non si voglia, quindi, tener conto della situazione di privilegio, tanto più odiosa, perchè deriva da una discriminazione tributaria — le aziende beneficiarie possono trarre la remunerazione del loro capitale e della loro attività

non dalla loro maggiore capacità produttiva, ma solo dal risparmio dell'imposta non versata all'erario.

Mi si è fatto rilevare che esistono nella valle padana latterie che lavorano mediamente oltre duemila quintali di latte al giorno. Calcolando un prezzo medio di lire 4 mila al quintale, si ha un valore di lire 8 milioni al giorno di latte lavorato, che per 365 giorni (un anno) dà un valore complessivo annuo di lire due miliardi 920 milioni, sul quale la detta società dovrebbe corrispondere, e non corrisponde, per imposta sull'entrata lire 87 milioni e 600 mila lire (pari al 3 per cento del valore del latte lavorato).

Le aziende industriali pagano — in regime di libera concorrenza — gli stessi prezzi per il latte che acquistano e ottengono gli stessi ricavi per i prodotti che vendono: non vi è da meravigliarsi se il settore lattiero-caseario viva in perenne crisi!

E non si vuole qui parlare di tutte le altre agevolazioni concesse alle organizzazioni cooperative, che vanno dalle facilitazioni in materia di imposta di ricchezza mobile alle somme versate dall'erario a fondo perduto sugli ammassi (legge 9 gennaio 1956, n. 26; legge 31 luglio 1956, n. 926, sull'ammasso dei formaggi e del burro di produzione degli anni 1955 e 1956) destinati ai soli produttori agricoli!

Si consideri, infine, che i problemi esposti interessano, naturalmente, le grandi e le medie aziende del settore lattiero-caseario (per quanto, come è noto, l'aggettivo grande abbia in questo campo un ben modesto significato); ma interessano in modo vitale le piccole e piccolissime aziende, e sono migliaia, nei confronti delle quali la concorrenza delle cooperative produce ogni anno larghi vuoti, sottraendo veramente pane e lavoro a intere famiglie di modesti imprenditori.

Bisogna rivedere non la legge, ma l'applicazione della stessa. Perchè, ove si voglia guardare la questione più attentamente, bisogna riconoscere che la lamentata situazione affonda le sue radici non nella norma richiamata, ma in una troppo benevola sua applicazione.

Questo era, del resto, il parere proprio del compianto ministro Vanoni. In un incontro nel suo ufficio con un gruppo di rappresentanti di imprese industriali e cooperative il 29 aprile 1953, egli affermò che « non poteva fare a meno di tenere presente la errata applicazione di alcune disposizioni, che da tempo veniva fatta in un settore della produzio-

ne in cui, insieme ad enti la cui struttura è tale da richiedere effettivamente l'applicazione di disposizioni di favore, operano anche organismi che in nulla si differenziano dalle aziende per le quali vige indiscusso l'obbligo del pagamento dell'imposta sull'acquisto del latte e che usufruiscono tuttavia di benefici che ad esse non competono». E alle proteste dei rappresentanti della federazione delle cooperative replicò che la legge del 1949 fu preparata e voluta da lui con intenti del tutto diversi da quelli sostenuti dai rappresentanti suddetti, come risulta anche dalla relazione alla legge stessa. Questa nella sua applicazione è stata ad arte deformata dalle organizzazioni cooperative. Egli ed i suoi uffici non avevano voluto, per ragioni varie, vedere a fondo nella questione ed avevano tollerato che avessero applicazione le interpretazioni errate contenute in circolari che egli tuttavia conosceva. Su questo argomento egli intendeva ancora di sorvolare; ma riteneva di poter dichiarare che, se un giorno la questione fosse stata proposta al Ministero o fossero state sollevate delle contestazioni, la decisione del Ministero stesso non avrebbe potuto essere che nettamente contrastante con le tesi che gli venivano prospettate. Ritengo che siamo giunti al punto in cui non sia più possibile tollerare l'interpretazione, sin oggi tollerata, eccessivamente benevola della norma. Occorre che la concessione del privilegio cessi e che all'osservanza della legge siano riportate tutte le aziende che se ne sono finora allontanate.

Si potrà forse osservare che le aliquote di imposta gravanti sui prodotti in esame sono troppo elevate, trattandosi di prodotti alimentari di larghissimo ed indispensabile consumo; si potrà anche osservare che al momento dell'applicazione della riforma tributaria si disse che, se l'esito della riforma stessa fosse risultato soddisfacente — e sembra di poter affermare che sia stato largamente soddisfacente — tra i primi provvedimenti da mettere allo studio vi sarebbe stato quello della progressiva riduzione, fino alla abolizione, della imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi ai prodotti indicati, si potrà osservare, infine, che non possono e non debbono essere trascurate le situazioni di quelle piccole cooperative di cui si è già fatto cenno, in cui, essendo il capitale impiegato veramente esiguo, non si può parlare di aziende di capitali, e in particolare delle cooperative turnarie che adempiono veramente una funzione sociale, con scopi di mutualità e senza fini speculativi, per chia-

rare che in questi casi non deve essere considerato atto economico soggetto a tributo il conferimento del prodotto, per la manipolazione o per la trasformazione, alla cooperativa anche se non regolarmente costituita. Sta bene. Ma deve essere ristabilita la parità tributaria di tutti gli imprenditori operanti, in termini industriali e commerciali, in questo importante settore della vita economica nazionale.

Questa parità tributaria non è lesa soltanto per le ragioni sopra accennate; essa è lesa anche, e in modo davvero strabiliante, quando, per effetto di così male applicate esenzioni, e riconoscendo lo Stato la necessità di alleggerire gli esportatori di una parte degli oneri tributari interni, che renderebbero difficile la vendita dei nostri prodotti sui mercati esteri, dove si debbono scontare nuovamente gli stessi e talvolta più forti oneri, accade che a beneficiare del rimborso della imposta generale sull'entrata consentito dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, siano ammessi anche quegli enti cosiddetti cooperativistici, i quali non corrispondono in alcun modo l'imposta stessa sui loro prodotti. Qui si può veramente dire che la violazione della norma è indiscutibile. La legge citata parla di restituzione della imposta, e tanto vuole che sia restituito ciò che sia stato pagato, da preoccuparsi, con l'articolo 5, di scomputare dal rimborso tutte le aliquote relative ai materiali esteri per caso inclusi nel prodotto esportato, che siano stati introdotti in regime di temporanea importazione. Quei privilegiati enti non di una restituzione vengono, quindi, a beneficiare, ma vengono ad aggiungere al già detto privilegio di non corrispondere l'imposta sull'entrata un vero e proprio premio. Nè si dica che un così sensibile beneficio fiscale — qualora debba considerarsi corrispondente alla norma l'applicazione che oggi se ne fa — non trova la sua giustificazione nella statuizione costituzionale, perchè tale statuizione riconosce la funzione sociale della cooperazione solo quando sia « a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata ».

Desidero, in ultimo, richiamare l'attenzione del ministro delle finanze sulla particolare situazione in cui si trovano gli operatori economici del porto di Trieste.

Io insisto sulla necessità che il ministro emani, in accoglimento delle loro richieste, una circolare che, interpretando la ministeriale n. 267373, divisione XII, del 5 luglio 1955, disponga che le prestazioni effettuate da ditte nazionali di controllo merci nel porto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

di Trieste per conto dei mandati esteri, siano, ai fini dell'imposta generale sull'entrata, equiparate alle operazioni di spedizione a servizio internazionale.

In proposito ho presentato tempo fa un'interrogazione. Il ministro mi ha risposto di non poter aderire alla mia richiesta, motivando il suo diniego nel modo seguente: « Con detta ministeriale si riconosce che i corrispettivi percetti dagli spedizionieri sono esenti dall'I.G.E. solo se ed in quanto possano ricondursi nelle sfere dei servizi internazionali contemplati dall'articolo 1, lettera h), della legge 19 giugno 1940, n. 762, il che si verifica esclusivamente quando la prestazione stessa non si esaurisca nel territorio nazionale, ma si proietti fuori del territorio medesimo, per essersi lo spedizioniere assunto l'obbligo di curare anche sulla piazza estera, per lo stesso committente e per la stessa partita di merce, le operazioni inerenti alla sua attività. È, quindi, evidente che quante volte la prestazione, com'è nel caso in esame, si attui integralmente nell'ambito del territorio nazionale, l'atto economico non può farsi rientrare nei confini della succitata norma di esenzione, in quanto viene a ricadere in pieno nella normale sfera di imposizione prevista per gli atti economici del genere dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 772; nè, stante il carattere generale ed obiettivo dell'I.G.E., è in facoltà di questo ministero di poter adottare una diversa soluzione della prospettata questione ».

Senonchè il supremo collegio (sentenza 19 novembre 1956) ha di recente confermato che il termine « servizio » ha il significato di « prestazione di opera », per cui ricadono nel concetto di « servizio internazionale » tutte le attività spiegate nell'ambito del commercio internazionale » tutte le attività spiegate nell'ambito del commercio internazionale, anche se esse si svolgono prevalentemente in Italia. Non può sfuggire l'importanza pratica della decisione, per cui penso che il ministro debba dare disposizioni diverse da quelle date sino ad oggi.

Tenga conto il ministro che i compensi che gli operatori di Trieste percepiscono sono, e per la concorrenza dei porti del nord e per quella accanita di Frume, ridottissimi e finirebbero con l'essere assorbiti dalla I.G.E., se questa continuasse ad essere dovuta, in quanto non è possibile rivalersi della stessa sui clienti esteri in regime di così acuta concorrenza.

Non ho altro da aggiungere. Se lo avessi, non lo aggiungerei, perchè mi piace conclu-

dere il discorso, avendo sulle labbra il nome di Trieste, che è e sarà sempre sulle labbra e nel cuore di ogni italiano.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58 »
(Approvato dal Senato) (2966):

Presenti e votanti	358
Maggioranza	180
Voti favorevoli	298
Voti contrari	60

(La Camera approva).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali » (Approvato dal Senato) (2967):

Presenti	358
Votanti	273
Astenuti	85
Maggioranza	137
Voti favorevoli	227
Voti contrari	46

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio — Alcatà — Allata di Montereale — Amatucci — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Angelini Armando — Angelino Paolo — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Armosino — Avanzini.

Bacelli — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Bardini — Baresi — Basile Giuseppe — Basile Guido — Belotti — Beltrame — Bensi — Berloff — Bernardi Guido — Bernardinetti — Berry — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottone — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

Caccuri — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camposarcuno — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Caroleo — Caronia — Castelli Edgardo — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Cucco — Curcio — Cutt'ita.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Francesco — Degli Occhi — Del Bo — Delcroix — Delle Fave — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — D'Este Ida — De Totto — Diaz Lauro — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Paolantonio — Dosi — Driussi — Durand de la Penne.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabiani — Facchin — Faletra — Ferrari Francesco — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Fina — Fiorentino — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gelmini — Gennai Tonietta Ersia — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giacone — Giglia — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gozzi — Graziosi — Grifone — Grimaldi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guggenberg — Gullo.

Helfer.

Jacometti — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

La Rocca — La Spada — Latanza — Lenoci — La Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Pietro — Longoni — Lozza — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Magno — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marazza — Marengli — Marilli — Marotta — Martinelli — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Maxia — Mazza — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli —

Montini — Moro — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Perlingieri — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Repposi — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Sanzo — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scappini — Scarpa — Schiavetta — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Sensi — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi.

Tambroni — Tarozzi — Terranova — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tonnelli — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Turchi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Villa — Villabruna — Viola — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zambelli — Zannerini — Zanoni — Zanotti — Zerbi.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 2967):

Amendola Pietro — Amiconi — Angelino Paolo.

Bardini — Beltrame — Bensi — Bernardi Guido — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Bigi — Bigiandi — Bogoni — Bonomelli — Borellini Gina — Bottonelli.

Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Caprara — Cavallari Vincenzo — Cerreti — Cianca — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Concas — Corbi — Corona Achille — Cremaschi — Curcio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

Diaz Laura — Di Mauro — Di Paolantonio.

Faletra — Ferrari Francesco — Fiorentino — Fogliazza — Fora Aldovino.

Gallico Spano Nadia — Gelmini — Ghislandi — Giacone.

Jacometti.

Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Luzzatto.

Magno — Malagugini — Maniera — Marangone Vittorio — Marilli — Masini — Masola — Merizzi — Mezza Maria Vittoria — Miceli.

Nenni Giuliana — Nicoletto — Noce Teresa.

Ortona.

Pajetta Giuliano — Pelosi — Pigni — Polastrini Elettra.

Raffaelli — Ravera Camilla — Ricci Mario — Roasio — Ronza.

Sacchetti — Sansone — Scappini — Scarpa — Schiavetti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Spallone.

Tarozzi — Tognoni — Tonetti.

Viviani Luciana.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Benvenuti — Bozzi.

Ceccherini.

Dominedò.

Faletti — Farinet.

Gotelli Angela — Guerrieri Filippo — Guglielminetti.

Marino.

Vigo.

(Concesso nelle sedute odierne):

Bartole — Biaggi.

Russo.

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della mozione pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti hanno adottato o intendano adottare, in via d'urgenza, per alleviare — almeno in parte — i gravissimi danni che recenti violente gran-

dinate hanno arrecato alle colture agricole in provincia di Forlì e di Ravenna e specialmente nei territori dei comuni di Cesena, Cesenatico, Longiano, Montiano, Mercato Saraceno, Cervia.

(3494)

« MACRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se:

1°) di fronte all'atteggiamento nettamente contrario assunto in pubblici convegni dall'amministrazione provinciale di Novara e dai comuni situati sulla sponda piemontese del Lago Maggiore;

2°) di fronte alle segnalazioni ed alle proteste dell'Istituto italiano di idrobiologia di Verbania, dell'Ente provinciale del turismo di Novara, delle Aziende autonome turismo e soggiorno di Baveno, Stresa e Verbania, del Consorzio tutela pesca del Lago Maggiore, delle associazioni dei pescatori e degli albergatori del Verbano;

3°) di fronte allo stato psicologico di allarme e preoccupazione in cui versa tutta la popolazione che vive ed opera in funzione del turismo su tutta la sponda piemontese del Lago Maggiore, la cui importanza turistica è superfluo richiamare sia per il suo valore nazionale che internazionale;

non ritengano di dovere immediatamente revocare in via definitiva l'autorizzazione ad installare in Ispra (Varese) sulla sponda orientale del Lago Maggiore, il reattore CP-5, trasferendolo quanto meno a notevole distanza più a sud del Lago Maggiore e così, per esempio, per non allontanarlo dalla stessa provincia di Varese, nella brughiera detta di Gallarate, località nella quale il reattore beneficerebbe sempre, per le sue esigenze di varia natura, dei vantaggi derivanti dalla vicinanza di una grande città, quale è Milano.

(3495)

« MENOTTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti di carattere urgente sono stati adottati o si intende adottare:

a) a favore degli abitanti di Robecco Pavese e della frazione della Vallescuropasso a seguito della grave calamità causata dalla micidiale tromba d'aria scatenatasi nella località il 16 giugno 1957;

b) a favore di oltre 150 coltivatori diretti del comune di Zerbo (Pavia), dove la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

rottura dell'argine denominato Nebbia-Babbona ha alluvionato la zona distruggendo tutto il raccolto, unica fonte di vita di quei coltivatori.

« Se non si ritiene di fare disporre, con la massima urgenza, la riparazione con definitiva sistemazione dell'argine stesso, per impedire che tutto il fertilissimo territorio del comune di Zerbo venga ridotto in zona paludosa con incalcolabili e gravissime conseguenze sia economiche che sanitarie.

(3496) « LOMBARDI CARLO, CAVALLOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali provvedimenti sono stati presi o intenda prendere a favore dei contadini coltivatori diretti, mezzadri, braccianti partecipanti, fittavoli e cooperative agricole della provincia di Ravenna colpiti gravemente per due annate consecutive dal gelo, dalla grandine e dalle altre avversità determinate dal maltempo, che in molte zone ha portato alla totale distruzione dei raccolti.

« Gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro e del Governo sulla necessità di provvedere con mezzi adeguati, affinché i contadini coltivatori diretti, mezzadri, braccianti partecipanti, fittavoli e cooperative agricole siano messi in grado di affrontare le esigenze di vita e di lavoro dell'annata agraria 1957-58.

« Chiedono che, in attesa di tali provvidenze, si provveda con urgenza ad inviare contributi straordinari ai comuni maggiormente colpiti, per metterli in condizione di erogare immediatamente sussidi alle famiglie rimaste prive di ogni sostentamento, nonché contributi straordinari per l'integrazione dei bilanci ai comuni più colpiti, perché possano incrementare le agevolazioni fiscali in favore dei danneggiati.

(3497) « CERVELLATI, BOLDRINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia, per sapere se sia stata portata a loro conoscenza la grave ed incresciosa situazione che si è venuta a creare nel comune di Rocca di Neto (Catanzaro) in seguito ai continui abusi ed ai diuturni ricatti, perpetrati, sempre impunemente, ai danni di quei lavoratori, da parte del collocatore comunale, signor Dattolo Pietro di Salvatore, il quale, proprio nella delicata materia dell'avviamento al lavoro, si è permesso e si permette tutt'ora di imporre con tutti i mezzi, non esclusa la

violenza (vedansi i casi Marrella, Caputo e Lorenti), le sue decisioni arbitrarie e non sempre disinteressate, contro il buon diritto dei lavoratori disoccupati.

« Di professione calzolaio senza clienti, egli era ancora sacrestano della chiesa parrocchiale, quando nel 1953, non si sa per quali meriti specifici, è stato assunto al delicato ed importante ufficio di collocatore comunale. Il ciabattino che diventa collocatore si monta la testa e, nell'esercizio delle sue funzioni, diventa prepotente, violento, fazioso e partigiano: viola continuamente la legge, e non esita un istante ad entrare nell'ambito del codice penale.

« È per questo che una ventina di lavoratori, stanchi di subire più oltre le abituali angherie, denunciavano all'autorità giudiziaria il poco onesto collocatore, che aveva preteso del danaro per avviarli al lavoro; fatto questo che costringeva finalmente l'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro a sospendere dall'ufficio ed a tempo indeterminato il Dattolo.

« Pochi giorni fa, però, il Dattolo, dopo circa due mesi di sospensione, è stato reintegrato nella carica, senza che si fosse atteso l'esito dell'istruttoria giudiziaria aperta nei suoi confronti.

« Tale fatto ha indignato la pubblica opinione, tanto è vero che il consiglio comunale, a maggioranza democratica cristiana, nella seduta del 22 giugno 1957, alla unanimità, ha approvato un ordine del giorno col quale si chiede alla competente autorità l'allontanamento del Dattolo, per motivi di ordine pubblico oltre che per opportunità morale, mentre la camera del lavoro redigeva e diffondeva un volantino in cui si parlava anche di « illeciti profitti ». Il Dattolo, faccia di bronzo, ha denunciato per diffamazione il segretario dell'organizzazione ed il tribunale di Crotone non trovava nulla di meglio che fissare per direttissima la causa contro il dirigente sindacale.

« Perché tutto ciò? Perché non attendere l'esito del procedimento penale intentato contro l'ineffabile signor Dattolo?

« La fretta manifestata dal tribunale di Crotone non trova giustificazione alcuna e potrebbe distorcere la verità e rovesciare le colpe e le responsabilità.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere quali provvedimenti i ministri interrogati, ciascuno per la propria competenza, intendano adottare per ristabilire la legalità e per restituire la tranquillità a tutta una popolazione,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

la quale chiede che il diritto delle genti non possa essere più oltre impunemente calpestato.

(3498)

« MESSINETTI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, almeno dinanzi alla recente protesta di tutti gli elettori della frazione di Lodine (provincia di Nuoro), che si sono astenuti dal voto per le elezioni regionali, intendano intervenire per risolvere i problemi di quel paese privo di fognature, di acqua, di luce elettrica, di comunicazioni e costretto a vivere in condizioni ancora primitive per l'abbandono in cui l'hanno lasciato le incurie del Governo e di tutti i poteri responsabili.

(27223)

« BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni che lo hanno determinato a sospendere, dopo che con successo e senza inconveniente alcuno veniva eseguito da 3 anni, il Rallye Lido di Venezia, cagionando grave discredito agli organizzatori e danno per spese già effettuate.

« Fa presente che tale provvedimento è stato tanto più grave in quanto ha colpito una iniziativa che ha notevoli riflessi turistici in una delle città dove il turismo è di particolare importanza.

« Sottolinea l'interrogante come il provvedimento per il Rallye di Venezia sia stato di natura particolare, in quanto altri Rallye sono stati eseguiti a pochi giorni di distanza, ad esempio, con ottimo successo, quello del Lido di Iesolo.

« Ritiene l'interrogante di chiarire che, come certamente era noto alla Presidenza del Consiglio, il Rallye prescriveva tassativamente velocità medie orarie non superiori ai 50 chilometri orari, fermi restando i limiti di legge nell'attraversamento degli abitati.

(27224)

« GATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non intenda revocare la circolare n. 10135/11690 del 27 aprile 1957, relativa alla installazione di apparecchi televisivi all'aperto, tenuti presenti i danni gravissimi agli esercizi pubblici e

quindi alla economia locale e il disagio creato soprattutto alla grande massa dei cittadini che non possono permettersi spese eccessive per il loro svago.

« Comunque, nella impossibilità di una revoca, chiede che vengano date disposizioni tali da ovviare, almeno in parte, agli inconvenienti lamentati, mantenendo in vita le autorizzazioni già esistenti o consentendo deroghe locali caso per caso.

(27225)

« MACRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali sono i motivi per cui non si è ancora dato corso alla definizione della pratica di pensione di guerra di Patuelli Giuseppe fu Gottardo, del comune di Imola. Trattasi di diretta militare.

(27226)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di Martini Giovanni fu Felice, del comune di Bagnara. Trattasi di diretta militare.

(27227)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali sono le ragioni per le quali a Reni Guido fu Giuseppe, pur avendo fatto domanda di pensione di guerra (diretta militare) fin dal 1943, riceve la pensione dal 1948.

(27228)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere la situazione della pratica di Brini Augusto di Giuseppe. Trattasi di indiretta partigiana e chiede il padre.

(27229)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere a quale punto si trova la pratica di pensione di guerra (diretta civile nuova guerra) di Panico Nicetta fu Tommaso, da Miglianico (Chieti); per sapere, altresì, se intende disporre la liquidazione di tale pratica che attende di essere definita da oltre 8 anni.

(27230)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se e quali accertamenti abbia disposti l'amministrazione finanziaria in relazione alle dichiarazioni di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

reddito della signorina Sofia Scicolone, in arte Sofia Loren, la quale avrebbe denunciato — a quanto riferisce la stampa — la cifra di 16 milioni, che parrebbe pressoché irrisoria rispetto ai suoi redditi reali.

(27231)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non sia al corrente dei malumori e delle violente proteste che si levano dai proprietari di terra, in stragrande maggioranza piccoli agricoltori, del comune di Cameri per i mancati pagamenti degli espropri effettuati dall'esercito e dall'aeronautica per l'installazione di opere militari.

« L'interrogante chiede che si ponga fine con urgenza alla situazione, da tutti considerata scandalosa, per la quale ci sono degli espropriati da anni che ancora non hanno percepito l'indennizzo, mentre tuttora sono a carico loro le imposte sui terreni.

(27232)

« GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quale disciplina sia attualmente riservata alla distribuzione dei premi in deroga al personale dipendente e, in particolare, per quali motivi non sia stata effettuata per il secondo semestre del 1956 la distribuzione in parola a favore del personale in servizio presso le biblioteche, musei, gallerie statali della città di Firenze.

(27233)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere come intende intervenire affinché siano al più presto completati i lavori di sistemazione e di bitumatura della strada statale n. 74 (Maremma) che congiunge l'Aurelia alla Cassia e riveste notevole importanza per la provincia di Grosseto e specialmente per i comuni di Pitigliano e Manciano che si trovano al centro di una importante zona agricola della Maremma.

(27234)

« TOGNONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per scongiurare il pericolo di una decisione definitiva che sottragga dalla giurisdizione del compartimento di Verona tronchi di linea ferroviaria per diverse centinaia di chilometri, il che sarebbe in aperto contrasto con la necessità di mante-

nere ed anzi irrobustire il compartimento di Verona, e particolarmente la sua sezione lavori, soprattutto per la importanza che esso sempre più assume nel traffico delle merci.

(27235)

« DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere se non ritiene opportuno negare d'ora innanzi qualsiasi licenza di importazione per i biliardini denominati *flippers*, che pesano sulla bilancia commerciale per molte centinaia di milioni e che alimentano il vizio del giuoco nelle giovani generazioni.

(27236)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per venire incontro alle popolazioni della provincia di Como, in particolare ai coltivatori diretti, così duramente colpite dai danni provocati dai nubifragi e dal maltempo.

« È necessario rilevare che i coltivatori diretti e in generale tutti i contadini hanno avuto i raccolti parzialmente e in alcuni casi totalmente distrutti da eccezionali grandinate e da un prolungato imperversare delle piogge.

« È andato distrutto, secondo l'intensità delle varie zone colpite, dal 40 al 70 per cento delle colture di cereali vari e ingenti quantitativi di grano, e va pure sottolineato che in considerazione dell'avanzata stagione agricola non sarà più possibile adottare nuove colture che rimedino ai danni subiti.

« L'interrogante di fronte ad un disastro di tale portata si associa alle richieste dei parlamentari di altre zone parimenti colpite, ravvisando la necessità e l'urgenza che anche per la provincia di Como siano emanati al più presto provvedimenti straordinari di ordine finanziario con stanziamenti adeguati, facilitazioni creditizie e fiscali; di ordine tecnico ed economico, con misure atte al ripristino o al rinnovo delle colture, mediante la concessione di sementi elette e concimi in condizioni di particolare favore, unitamente all'assistenza più completa da parte degli enti preposti.

(27237)

« PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se ritenga opportuno intervenire presso il governo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

australiano in favore dei lavoratori generici della regione Friuli-Venezia Giulia, che avendo abbandonato le loro occupazioni ed essendosi finanche disfatti di ogni bene, si vedono ora impedire la partenza per l'Australia. (27238) « JANNELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga intervenire revocando o almeno attenuando la assurda disposizione del questore di Como, il quale, considerando opportuno disciplinare il gioco delle bocce, ha decretato che in tutti i pubblici esercizi della provincia di Como il detto gioco deve essere sospeso dalle ore 14 alle ore 16 e cessare alle 23, dal 15 maggio a tutto il 31 ottobre, e alle 22 dal 1° novembre a tutto il 14 maggio.

« È inutile sottolineare come la asserita necessità di tutela della quiete pubblica non può giustificare una tale limitazione, che, oltre a intaccare la libertà dei cittadini, colpisce e danneggia la categoria degli esercenti proprio nella stagione più favorevole. (27239) « PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica concernente la domanda di pensione privilegiata ordinaria dell'ex carabiniere Trogu Francesco, da Scano Montiferro (Nuoro), della classe 1927, il cui ricorso dinanzi alla Corte dei conti sarebbe stato già discusso e con esito favorevole all'interessato. (27240) « CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se è a conoscenza di quanto è avvenuto nei confronti del pensionato di guerra De Matteis Sebastiano fu Cosimo, della classe 1888 (guerra 1915-18), al quale nel 1950, in risposta ad una sua domanda per ottenere l'assegno di previdenza che si era maturato ai sensi della legge, gli fu risposto che non risultava pensionato.

« Ad un esposto del De Matteis, il quale spiegava doversi trattare di equivoco e col quale indicava gli estremi del decreto di concessione, l'autorità competente chiedeva in visione il libretto di pensione, che veniva consegnato al sindaco di Lequile (Lecce) per la trasmissione, ma l'interessato anziché vedersi aumentato il trattamento con la concessione dell'assegno di previdenza, si vedeva addirittura sospesa anche la pensione.

« Se non crede di dovere intervenire perché situazioni simili vengano subito rimosse

e siano eliminate tante lungaggini burocratiche inspiegabili e che conducono a disperazione tanti mutilati ed invalidi che in verità diverso trattamento si attendevano dallo Stato dopo aver dato la propria salute ed il pane dei figli al proprio paese. (27241) « CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere lo stato della pratica di pensione dell'ex militare Mangione Antonio di Angeli, da Soleto (Lecce).

« Risulta agli atti che in data 14 febbraio 1957 il distretto militare di Lecce con numero 955/13 di protocollo, trasmetteva all'Ispettorato pensioni del Ministero difesa-esercito, divisione II, P. P. O., sezione I, una istanza dell'ex fante Mangione, tendente ad ottenere nuovi accertamenti sanitari, per il riconoscimento della causa di servizio della infermità, che gli ha causato la perdita quasi totale della vista, senza che fino ad oggi nessun provvedimento venisse preso. (27242) « CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per cui i funzionari di ruolo aggiunto dipendenti dalla direzione generale pensioni di guerra ricevano i loro stipendi mensili sempre in ritardo, suscitando notevole malcontento per ovvie ragioni; per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinché il pagamento di questi stipendi mensili venga effettuato contemporaneamente a quello dei funzionari di ruolo. (27243) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se ha preso visione dell'ordine del giorno degli insegnanti elementari di Nardò (Lecce) trasmesso a mezzo della sezione locale del sindacato scuole elementari (C.I.S.L.), nel quale, dopo aver richiamato il grave fenomeno della disoccupazione della categoria e quello dell'analfabetismo, determinato anche dalla insufficienza della scuola primaria nel Salento e nel Meridione d'Italia in genere, chiedono adeguati provvedimenti.

« Per sapere se non crede il ministro di dovere accogliere le richieste fatte:

1°) comprendendo fra le provincie « pilota » agli effetti di tutta la istruzione elementare quella di Lecce;

2°) di procedere allo sdoppiamento delle classi riducendo il numero degli scolari ad un massimo di trenta per ogni insegnante,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

provvedimenti ambedue sempre invocati ed indispensabili per il progresso generale e soprattutto sociale delle popolazioni interessate.

(27244)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per cui la legge 3 maggio 1956, n. 402, relativa alla concessione di borse di studio agli orfani di guerra poveri, non abbia trovato ancora soddisfacente applicazione, tanto che dall'Opera nazionale per gli orfani di guerra nell'esercizio 1955-56 sono state assegnate borse di studio di importo notevolmente inferiore al passato e nell'esercizio 1956-57, ad anno scolastico terminato, nessuna assegnazione è stata effettuata.

(27245)

« DE BIAGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno dare sollecitamente disposizioni ai provveditori agli studi perché agli insegnanti elementari vincitori del concorso generale del 1949 venga computato per intero, agli effetti degli aumenti biennali, il servizio prestato anteriormente all'assunzione in ruolo, e ciò in forza dei benefici concessi con i decreti 6 luglio 1949, n. 1239, 21 settembre 1949, n. 1117, confermati dal decreto legislativo 2 maggio 1947 e dalla successiva circolare 16 giugno 1947, nonché dall'articolo 2 della legge delega del 20 dicembre 1954, n. 1184.

« Poiché sembra trattarsi di diritto non suscettibile di diversa valutazione ed acquisito per legge, appare opportuno il richiesto provvedimento a favore di una benemerita categoria di insegnanti anziani, quasi tutti prossimi al collocamento in pensione.

(27246)

« JANNELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se egli, a seguito della risposta 21 dicembre 1956, n. 4878 I.C.S., alla interrogazione n. 22293, in merito alle note irregolarità commesse nella Cooperativa edilizia « Casa mia » di Mestre, è stato, o meno, informato:

1°) che i lavori di integrazione, disposti a carico della ditta responsabile, non sono stati eseguiti (documentazione fotografica depositata presso la segreteria particolare del ministro dei lavori pubblici allora in carica;

2°) che non risulta vero quanto viene dichiarato al primo e al secondo alinea, punto 4°), della citata risposta riguardo al conte-

nuto della relazione d'inchiesta precisata al punto 4°) della interrogazione;

3°) che la perizia suppletiva a cui si riferisce il punto 3°) della interrogazione a cui si risponde che « non può considerarsi viziata in quanto riconosciuta ammissibile sia dal lato tecnico che contabile », risulta, invece, viziata, su un importo di lire 5.317.244, da presentazione di maggiori prezzi « non autorizzati » per maggiori prezzi « autorizzati »; da infedeltà per circa lire 1.400.000; da gonfiature per lire 1.321.066,

4°) che i prezzi « illeciti », dichiarati dallo stesso Ministero dei lavori pubblici una « arbitraria variazione in aumento », ma sanati in nome della perizia suppletiva precisata a precedente punto, e poiché prospettati come adeguamento di mercato, in qualche caso risultano anche doppi dei prezzi correnti e, rispetto ai prezzi autorizzati, attuano maggiorazioni di grave rilievo, come nella voce « casseporte », portata da lire 700 a lire 3,800 al metro lineare,

« Poiché le irregolarità della « Casa mia », segnalate sin dal 1953 dall'allora presidente, vengono date, dal Ministero dei lavori pubblici, per giudicate — con severa inchiesta — mentre, allo stato degli atti, ciò non risulterebbe esatto, l'interrogante chiede di conoscere quale specifico pronunciamento è stato dato, per esempio, alle seguenti denunciate irregolarità:

a) « millantata » approvazione del prezziario illecito con nota 29 dicembre 1950, n. 25845, divisione XVI-bis;

b) timbro ministeriale su ogni pagina di tale prezziario illecito;

c) produzione di fatture per lavori fittizi;

d) falsa maggiore spesa di lire 728.000 per richiesta di modificare un materiale di progetto non esistente nel progetto;

e) false attestazioni al locale ufficio del Genio civile ed al Ministero dei lavori pubblici in tema di muratura in elevazione e di area da costruzione;

f) arbitrario annullamento della gara di appalto 24 giugno 1950.

« L'interrogante desidera conoscere, per quanto sopra e con richiamo degli incarti presso la segreteria particolare del ministro, i provvedimenti di moralizzazione che saranno adottati.

(27247)

« CAVALLARI NERINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

del Mezzogiorno e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se siano a conoscenza delle epidemie di tifo che ogni estate si verificano nelle varie frazioni del comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila), a causa della quasi assoluta mancanza di acqua potabile, essendo stata quella esistente già dichiarata inquinata.

« Per sapere altresì se siano a conoscenza che soltanto nella frazione di Fiugni (450 abitanti) vi sono attualmente una ventina di casi di tifo.

« Per conoscere quali provvedimenti, di carattere urgente ed immediato e di carattere definitivo, intendano adottare:

a) per l'invio di autobotti per la erogazione di acqua potabile;

b) per la immediata realizzazione di acquedotti che possano fornire alle varie frazioni del comune acqua potabile.

« In particolare per conoscere dal ministro dei lavori pubblici perché uno stanziamento di oltre sette milioni di lire per la riparazione dell'acquedotto esistente (danni bellici), già approvato nel 1956, sia stato stornato per la riparazione di strade interne (Termine di Cagnano Amiterno).

« L'interrogante ritiene infine di dover rilevare che la Cassa per il Mezzogiorno non ha erogato fino ad oggi neppure una lira per il comune di Cagnano Amiterno.

(27248)

« CIBOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, in merito alla necessità di accogliere la domanda di ammissione al contributo statale presentata dal comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) per i lavori di ampliamento delle reti idrica e fognante.

(27249)

« MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere con quali provvedimenti eccezionali intende venire incontro ai viticoltori di Gemini, frazione del comune di Agento (Lecce), che il giorno 9 giugno 1957 ha visto letteralmente distrutto il prodotto dei vigneti dell'anno 1957, frutto di tanti sacrifici da parte di quella laboriosa popolazione, da una grandinata.

(27250)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali fondi sono stati stanziati finora, dal giorno della loro costituzione, ai seguenti

consorzi di bonifica, agenti nei rispettivi comprensori in provincia di Lecce:

1°) bonifica della Valle dell'Idro, ettari 3.720;

2°) bonifica la Brunese, ettari 1.100;

3°) bonifica Alimini e Fontanella, ettari 3.777;

4°) bonifica San Cataldo, ettari 18.500;

5°) bonifica Mammalia e Rottecapozze Cipali, ettari 10.680;

6°) bonifica Arneo (in provincia di Lecce ettari 27.500), ettari 42.200.

« Per conoscere quali opere di bonifica sono state realizzate e quali sono in corso di realizzazione; quali piani di trasformazione fondiaria sono stati presentati e quali terreni sono stati trasformati o risultano in corso di trasformazione.

(27251)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, per sapere se sono a conoscenza della pubblicità iniziata da parte dell'A.N.I.C. riferita dalla stampa di larga informazione, sulla prossima immissione e vendita sul mercato nazionale di un olio commestibile di semi importati dall'estero, denominato « Oliver », per conto di detto ente.

« Per conoscere il prezzo a chilo di detto prodotto, le qualità alimentari dello stesso e da quali semi viene ricavato.

« Per sapere infine, riferendosi all'allarme che la notizia ha destato nelle regioni interessate all'olivicoltura, se il Governo può indicare quali possono essere i riflessi sul prezzo dell'olio di oliva, il cui mercato già scosso dalla crisi della produzione agricola in genere, si trova attualmente in situazione più grave per l'andamento stagionale degli ultimi anni e per le numerose calamità atmosferiche che si sono abbattute sugli impianti di oliveti.

(27252)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quando avranno inizio i lavori del grande ponte ferroviario sul fiume Tagliamento della linea Venezia-Tarvisio, e per la cui ricostruzione è stato assegnato un primo importo di 300 milioni di lire.

(27253)

« BIASUTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e dell'interno, per sapere se non intendono interve-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

nire nei confronti del prefetto di Cremona allo scopo di far modificare, in senso democratico, il decreto prefettizio che nomina i membri della giunta della locale camera di commercio, industria ed agricoltura.

« Nella giunta è stato nominato, in rappresentanza dei lavoratori, un esponente di organizzazione sindacale minoritaria, escludendovi il rappresentante della camera del lavoro che sino a quella data ne faceva parte.

« L'interrogante fa presente che nelle elezioni delle commissioni interne la camera confederale del lavoro di Cremona ha ottenuto nel 1956 il 62,2 per cento dei voti operai, mentre è saputo e riconosciuto da tutti che tale percentuale è largamente superiore tra i braccianti e salariati agricoli cremonesi.

« L'interrogante ritiene questo atto del prefetto discriminatorio e perciò anticostituzionale, oltre che lesivo degli interessi dei lavoratori, in quanto contrasta con l'articolo 39 della Costituzione, la cui norma sancisce il principio della rappresentanza proporzionale dei sindacati sulla base degli iscritti, in materia di contrattazione sindacale. Se anche trattasi nel caso lamentato di altra materia, non vi possono essere ragioni per distruggere un tale principio di democrazia e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

(27254)

« FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga necessario intervenire presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Cremona allo scopo di ottenere l'applicazione, in tutti i suoi aspetti, del decreto legislativo del 3 ottobre 1947, n. 1222, relativo al collocamento obbligatorio dei mutilati del lavoro.

« L'interrogante fa presente in particolare:

a) che da oltre 7 mesi non si riunisce la apposita commissione mentre ciò dovrebbe avvenire ogni tre mesi;

b) che trenta mutilati del lavoro iscritti nel ruolo n. 18 e depositato presso l'ufficio del lavoro, attendono, e parecchi di essi sin dal novembre 1956, di essere collocati al lavoro;

c) che tale ufficio rilasci, ai membri della commissione per il collocamento dei mutilati, copia dei verbali e delle delibere relative.

(27255)

« FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno in-

tervenire in favore dei lavoratori generici della regione del Friuli-Venezia Giulia, ingaggiati per l'emigrazione in Australia e che alla vigilia della partenza prevista per la fine di giugno 1957, la vedono impedita per disposizioni provenienti dal governo australiano.

« Il caso di questi lavoratori è particolarmente penoso perché essi, sicuri di poter subito partire, si sono disfatti di ogni loro bene.

(27256)

« JANNELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del fatto che i sedici appartamenti I.N.A.-Case di tipo S assegnati recentemente a pubblici dipendenti nel comune di Manfredonia (Foggia) sono tanto insospitati che la maggior parte degli assegnatari non intenderebbe prenderne possesso.

« Ogni appartamento è composto, oltre che di accessori modesti, di tre vani molto angusti, rispettivamente di metri quadrati 12,80, 11,20 e 11,50, nei quali neppure le famiglie meno numerose possono sistemare i loro mobili ed alloggiarvi. Le opere di rifinitura sono molto scadenti.

« Nonostante tutto ciò, per ognuno di tali appartamenti è stato stabilito un canone mensile di lire 7.135.

« Gli interroganti chiedono di sapere se non ritenga il ministro di dover intervenire per evitare che in avvenire si costruiscano altri alloggi dello stesso tipo e per ottenere una riduzione del canone per ognuno degli appartamenti in questione.

(27257) « MAGNO, DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ostacoli si frappongono perché il signor Mellone Antonio fu Leonardo, da Collepasso (Lecce), venga sottoposto a nuova visita medica per il riconoscimento del proprio diritto a pensione di guerra.

« Le numerose istanze presentate dall'interessato non hanno a tutt'oggi ottenuto alcun esito.

(27258)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione nuova guerra del signor Rizzello Aquilino di Vitantonio, da Minervino di Lecce (Lecce).

(27259)

« SPONZIELLO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che ostano all'espletamento e definizione della pratica di pensione n. 271722 di posizione, della signora Spiri Venere Lucia fu Attilio, vedova Fattizzo, giacente presso il servizio indirette infortunati civili di guerra.

(27260)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ostacoli si frappongono per la definizione della pratica di pensione diretta nuova guerra del signor Conte Giorgio di Francesco, da Cistermano (Brindisi).

(27261)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che si oppongono alla definizione della pratica di pensione diretta nuova guerra del signor Marrocco Giovanni di Giovanni, da Collepasso (Lecce), sottoposto a visita presso la commissione medica di Bari sin dal 9 maggio 1955.

(27262)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritiene opportuno disporre quanto necessario per la istituzione in Ginosa (Taranto) di una scuola media statale, in modo da alleviare i notevoli disagi, col prossimo anno scolastico, per la numerosa gioventù scolastica locale.

« Gli studenti del posto sono in massima parte obbligati a raggiungere i centri di Matera, Taranto o Bari per il compimento dei loro studi con aggravio di sacrifici anche per le loro famiglie.

« La pratica per la istituzione di detta scuola media risulta trasmessa sin dal 3 dicembre 1956 dal provveditorato agli studi di Taranto.

(27263)

« SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare negli interessi delle trasportatrici di limoni della costiera amalfitana le quali:

1°) sono sottoposte ad un pesante sfruttamento da parte dei datori di lavoro i quali, oltre tutto, assumono prevalentemente queste lavoratrici senza il tramite degli uffici di collocamento;

2°) non sono assicurate presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e l'I.N.A.M., nonostante le loro prestazioni dovrebbero essere regolate da un civile rapporto di lavoro;

3°) percepiscono un salario che normalmente è al disotto delle trecento lire giornaliere, salario che ovviamente non rappresenta una adeguata remunerazione per una fatica così dura (trattasi, infatti, di trasportare sulla testa, dal monte al piano, cesti pesantissimi).

« L'interrogante chiede in particolare di conoscere se il ministro non intenda interessare l'ispettorato provinciale del lavoro, l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e l'I.N.A.M. affinché, ciascuno per quanto di propria competenza, vogliano esercitare una continua e severa sorveglianza su quei datori di lavoro a tutela di un minimo di giustizia e di civiltà per non poche centinaia di misere lavoratrici.

(27264)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per promuovere la definizione del ricorso avverso la negata concessione di assegni famigliari inoltrato, per il tramite della sede napoletana dell'I.N.P.S., dal lavoratore Fiore Pasquale di Domenico, della classe 1916, dipendente dallo stabilimento Montecatini di Portici (Napoli).

(27265)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere in base a quali criteri ha ritenuto di concedere alla Società finanziaria e commerciale di Roma una licenza di importazione in definitiva dalla Francia di quintali 50 mila di semola di grano duro per un valore di 240 milioni di franchi in data 21 maggio 1957, epoca in cui il mercato italiano delle semole era pressoché fermo, per cui si rendeva ingiustificato un così gravoso esborso valutario.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se l'importazione di cui sopra, concessa ad una ditta commerciale, mentre agli industriali esercenti impianti di macinazione è vietata l'importazione dall'estero di grano, sia stata decisa malgrado il parere contrario a suo tempo espresso dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e malgrado che il Ministero dell'agricoltura avesse modificato il parere favorevole dato in precedenza.

(27266)

« DE MARZIO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non ritenga doveroso e urgente riconsiderare — all'occorrenza promuovendo i necessari provvedimenti — le disposizioni amministrative che stabiliscono la sospensione del pagamento della pensione di guerra allo scadere dei termini di legge, per far luogo ai noti nuovi accertamenti sanitari; avute presenti le dolorosissime conseguenze che la totale privazione di ogni mezzo di vita comportano per tanti infelici.

« Sollecitando l'attenzione del ministro su un problema generale di così grande portata morale e umana — sul quale l'interrogante desidera conoscere il pensiero del ministro — segnala il caso del pensionato di guerra ex militare Corradi Corrado fu Francesco, con la posizione d'istruttoria n. 1202850, il quale, dopo vari anni di penosa attesa, affetto da malattia polmonare, poteva ottenere la liquidazione della pensione, che ora però gli è stata sospesa, appunto per le scadenze di termini sopra ricordate. È necessario aggiungere che malgrado le buone assicurazioni avute in sedi appropriate, da circa 10 mesi l'invalido di guerra versa in pietose condizioni, avendo a carico la moglie e due bambini.

(27267)

« GHIDETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza della situazione di disagio e di grave tensione che si è venuta a creare nei rapporti tra il rettore dottor Francesco Cocca e i suoi dipendenti nel convitto nazionale di Bari; per sapere se è a conoscenza della condotta tenuta dal detto rettore verso i suoi dipendenti alla vigilia di uno sciopero e se ritenga giustificati i provvedimenti adottati dal dottor Cocca, in quella circostanza, verso diversi istituti, che sono stati privati del domicilio presso l'istituto durante lo sciopero, ed altri, che sono stati sottoposti a gravi provvedimenti disciplinari, come il signor Marcello Vasile licenziato dopo 14 anni di servizio, il signor Giuseppe Leuzzi, sospeso per un mese dall'incarico, il signor Nicola Ciocia sospeso per 20 giorni dalla remunerazione e con l'obbligo di continuare a prestare servizio, il signor Nicola Angarano, sospeso per una settimana dal lavoro e dalla retribuzione, infine per sapere se non ritenga necessario promuovere una inchiesta per accertare particolari responsabilità e controllare lo stato generale di cose esistenti nel convitto nazionale di Bari con specifico riguardo al trattamento a cui vengono sottoposti i dipen-

denti del detto istituto sotto la direzione del rettore dottor Francesco Cocca.

(27268) « SCAPPINI, ASSENNATO, FRANCAVILLA, DEL VECCHIO GUELFI ADA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quale sia la quota stabilita in favore della provincia di Modena per l'esecuzione di opere di bonifica montana, dei 236 milioni destinati per un gruppo di province tosco-emiliane, quale contributo statale in applicazione della legge per la valorizzazione dei territori montani.

« E per sapere infine a quali enti della provincia di Modena sia stata assegnata la predisposta quota del contributo dei 236 milioni summenzionati e quali siano le opere di bonifica montana che con tale contributo si intendono eseguire nell'Appennino modenese.

(27269)

« CREMASCHI, GELMINI ».

Mozione.

« La Camera,

considera che i licenziamenti minacciati dai Cantieri metallurgici italiani di Castellammare di Stabia, dagli stabilimenti meccanici di Pozzuoli e dall'Ilva di Torre Annunziata sono in inconciliabile contrasto con una politica di sviluppo del Mezzogiorno;

considera ancora che la precarietà ed instabilità delle condizioni di lavoro in molte aziende, soprattutto dell'I.R.I., nella città e nella provincia di Napoli sono in stridente contrasto con una politica di industrializzazione;

ritiene necessario richiamare l'attenzione del Governo sulla urgenza di interventi e provvedimenti adeguati e lo invita a far sospendere ogni licenziamento in corso in attesa dei sollecitati provvedimenti.

(96) « MAGLIETTA, CAPRARA, GOMEZ D'AYALA, NAPOLITANO GIORGIO, LA ROCCA, VIVIANI LUCIANA, SPALLONE, VILLANI, GRAZIADEI, AMENDOLA PIETRO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 20,50.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.**Alle ore 11:*

1. — Conto consuntivo delle spese interne della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (Doc. V, n. 7);

2. — Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (Doc. V, n. 8).

3. — *Svolgimento della proposta di legge costituzionale:*

MARANGONE VITTORIO ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (2858).

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti per il Mezzogiorno (2453) — *Relatori:* Perlingieri, *per la maggioranza;* Napolitano Giorgio, *di minoranza;*

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (2454) — *Relatore:* Lucifredi;

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (*Approvato dal Senato*) — *Relatori:* Vicentini, *per l'entrata;* Ferreri Pietro, *per la spesa;*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (*Approvato dal Senato*) (2868) — *Relatore:* Berloff;

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (*Approvato dal Senato*) (2869) — *Relatore:* Marzotto.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2692) — *Relatore:* Storchi;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2686) — *Relatore:* Rocchetti;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954 (2530) — *Relatore:* Dominedò.

6. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.*

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669).

e del disegno di legge:

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore:* Lucifredi.

8. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

e del disegno di legge:

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori:* Germani e Gozzi, *per la maggioranza;* Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza.*

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2401) — *Relatori:* Ferreri Pietro, *per la maggioranza;* Raffaelli, *di minoranza;*

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (2390) — *Relatore:* Truzzi.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori:* Tesauro, *per la maggioranza;* Martuscelli, *di minoranza.*

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiun-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 1957

gere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori*: Romanato, *per la maggioranza*; Natta, *di minoranza*;

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*: Tozzi Condivi;

COLITTO. Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini;

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi.

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario.

12. — *Discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci;

Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (*Approvato dal Senato*) (2568) — *Relatore*: Gennai Tonietti Erisia;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

13. — *Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nell'Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.*

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

Discussione della proposta di legge:

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI